

Consiglio di Disciplina

Relazione del Presidente

Ordine degli Ingegneri
della provincia di Padova
ing. Leonardo Hueber



Presidenza 2021-2025

Il Consiglio di Disciplina per l'Ordine degli Ingegneri

Indice

Abstract

1. Premessa, morale, etica e deontologia
2. Principi costituzionali generali.
3. Presunzione di innocenza
4. I Consigli di Disciplina.
5. I Collegi.
6. La segreteria amministrativa
7. Regolamento
8. Funzioni del Consiglio di Disciplina Territoriale e le sue articolazioni collegiali
9. Trasparenza e riservatezza
10. Incompatibilità, ricusazione, sostituzione
11. Gli esposti
12. Il procedimento disciplinare.
13. Atti e diritto di accesso.
14. Azione disciplinare, generalità.
15. Ingegneri iscritti alla sez. B dell'Albo.
16. Archiviazione immediata
17. Pre-istruttoria
18. Fase istruttoria.
19. Mancata audizione del presunto incolpato
20. Decisioni ed eventuale citazione a giudizio disciplinare.
21. Dibattimento e fase decisoria
22. Limiti del Consiglio di Disciplina
23. Il processo verbale
24. Sanzioni disciplinari
25. Casi particolari: sospensione dall'Albo per morosità e irreperibilità
26. La Direzione dei Lavori
27. La solidarietà passiva
28. Giudizio sull'operato di un collega
29. Falso in atto pubblico
30. Subentro
31. Accordo tra le parti, soluzione transattiva.
32. Royalties e provvigioni
33. Superbonus
34. Previdenza
35. Processo penale in corso
36. Propaganda elettorale
37. Organi di stampa
38. Notificazione della decisione
39. Il procedimento disciplinare ed il terzo esponente.
40. Impugnazione delle decisioni
41. Esecutività della decisione disciplinare
42. Sanzioni sostanziali e sanzioni formali.
43. Sospensioni e rinvio
44. Eventuale riapertura del procedimento disciplinare

45. I Ricorsi. Trattazione dei ricorsi e dei reclami avanti al Consiglio Nazionale Ingegneri
46. Prescrizione.
47. Crediti Formativi Professionali CFP Formazione continua
48. Società di Ingegneria
49. Società tra Professionisti Stp
50. Il Codice Deontologico
51. L'onorario, il preventivo, le spese
52. Disciplina dell'equo compenso
53. Richiami normativi
54. Il giudizio
55. Conclusioni

Abstract

Il documento si presenta come una relazione che approfondisce vari aspetti relativi al funzionamento dell'Ordine degli Ingegneri, soffermandosi sulle normative, i processi decisionali e i principi etici che guidano la professione in Italia, con particolare focus sui procedimenti disciplinari e le tematiche deontologiche, dettagliando le procedure di indagine, le fasi del procedimento disciplinare, le sanzioni applicabili, e la gestione dei ricorsi. Viene inoltre analizzata la distinzione tra morale ed etica, l'importanza del codice deontologico, la disciplina dell'equo compenso, e la normativa sulla previdenza e sulla formazione continua. Infine, si affrontano le tematiche relative alle società di ingegneria e alle società tra professionisti.

Si riassumono i temi Principali e Concetti Chiave:

Procedimenti Disciplinari:

Struttura e Organizzazione: Vengono descritti i Consigli di Disciplina territoriali, organi autonomi deputati all'istruzione e decisione delle questioni disciplinari, in conformità alla riforma delle professioni. Si sottolinea l'importanza della loro terzietà rispetto all'Ordine.

Ambito di Applicazione: Il procedimento disciplinare mira ad accertare responsabilità disciplinari degli iscritti, dovute a violazioni di leggi, regolamenti, norme deontologiche o comportamenti contrari a dignità e decoro professionale.

Fasi del Procedimento: Viene descritto il processo, dall'avvio dell'azione disciplinare (tramite esposti, segnalazioni o d'ufficio) all'eventuale giudizio, con attenzione al diritto di difesa dell'inculpato, al principio del contraddittorio e alla presunzione di innocenza.

Merito Tecnico: I Consigli di Disciplina non entrano nel merito tecnico delle prestazioni, ma valutano i comportamenti alla luce dell'illecito disciplinare. Le azioni del Collegio di Disciplina potranno e dovranno limitarsi a valutare se vi siano i presupposti per dare seguito a segnalazione avente ad oggetto profili disciplinari.

Motivazioni delle decisioni: Le decisioni, sia di apertura che di chiusura del procedimento, devono essere adeguatamente motivate. La decisione deve essere esposta con linearità e sinteticità, pur tenendo conto della necessità della completezza della motivazione.

Accesso agli atti: L'accesso agli atti è garantito a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, ma è limitato a quanto necessario per la tutela giudiziale.

Deontologia Professionale:

Definizione: Il documento distingue tra Morale (costumi e comportamenti di una società), Etica (studio della morale) e Deontologia (etica applicata alla pratica professionale). I Codici Deontologici sono raccolte di norme a cui una categoria professionale affida la tutela del proprio sistema etico. Il documento enfatizza che il Codice Deontologico del CNI esprime l'intento sociale della categoria e i valori che la permeano. Il codice deontologico è stato aggiornato più volte, in particolare con riferimento alla riforma degli ordinamenti professionali., versioni tutte depositate presso il Ministero della Giustizia.

Doveri e Responsabilità: Vengono menzionati i doveri di diligenza, competenza, riservatezza, lealtà, indipendenza di giudizio, e si sottolinea la responsabilità nei confronti della collettività.

Conflitto di Interessi: Viene sottolineata la necessità di evitare conflitti d'interesse tra attività personali e mansioni ricoperte.

Equo Compenso: Il documento accenna all'equo compenso, sottolineando che il ribasso non può essere applicato al compenso, ma solo alle spese.

Sanzioni Disciplinari:

Tipologie: Le sanzioni variano in base alla gravità dell'infrazione, e possono includere richiamo verbale, avvertimento, censura, sospensione dall'albo e, nei casi più gravi, la cancellazione

Criteri di Valutazione: Il Collegio valuta la natura, gravità, mezzi, intensità del dolo o colpa, e il danno arrecato agli interessi tutelati.

Aspetti Legali e Normativi:

Riferimenti Legislativi: Il documento cita diverse leggi e regolamenti, tra cui la Legge 1395/1923, il R.D. 2537/1925, il D.P.R. 137/2012, il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e il GDPR, la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo.

Giusto Processo: Si sottolinea che il procedimento disciplinare deve rispettare i principi costituzionali di imparzialità e i canoni del giusto processo, con particolare riguardo al diritto al contraddittorio.

Autonomia dei Giudizi: Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto ad un eventuale processo penale. Si parla anche di euristica del giudizio.

Ricorsi: È prevista la possibilità di ricorso contro le decisioni dei Consigli di Disciplina al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Società di Ingegneria: Il documento tratta il tema delle società di ingegneria, evidenziando l'evoluzione normativa che ha permesso l'esercizio della professione in forma societaria, ma garantendo che le prestazioni siano eseguite da professionisti abilitati.

Formazione Professionale Continua (CFP): Viene specificato l'obbligo di acquisire crediti formativi CFP in etica e deontologia professionale.

Royalties e provvigioni: Viene sottolineato il divieto per l'ingegnere di accettare vantaggi al fine di influenzare le proprie decisioni, sottolineando l'importanza di agire nell'interesse della committenza.

Conclusioni:

L'analisi evidenzia la complessità delle questioni trattate, la necessità di terzietà degli organi giudicanti, la centralità dei principi etici e deontologici, e la rilevanza del rispetto delle normative vigenti. Si evidenzia il ruolo del Consiglio di Disciplina e dei doveri degli iscritti all'Albo.

1 Premessa: Morale, etica e deontologia.

Morale.

La morale è una realtà fenomenologica che ricomprende i costumi, gli stili di vita, i comportamenti ed i pensieri degli esseri umani che vivono in una determinata società.. Essa non è perciò statica e definibile una volta per tutte. L'Etica invece è quella parte della filosofia che studia la Morale, cioè appunto i costumi ed i comportamenti umani, cercando di comprendere e definire i criteri in base ai quali è possibile valutare le scelte e le condotte degli individui e dei gruppi.

La filosofia morale si occupa dell'agire dell'uomo, delle sue scelte, delle sue finalità e anche dei mezzi per raggiungerle, ha per oggetto l'ambito della prassi umana, colta nella molteplicità delle sue espressioni, da quelle di carattere più personale a quelle più direttamente collegate all'esperienza giuridica e politica. Le tre condizioni dell'agire morale (per vari autori) sono la libertà, la coscienza e la norma, per concludere poi con la suddivisione delle morali in due grandi gruppi: le morali teleologiche, costruite sul principio del fine, e le morali deontologiche, costruite sul principio del dovere, come dice la parola stessa.

C'è anche un terzo gruppo di filosofie morali che rifiuta qualsiasi principio assoluto dell'agire, sostenendo che le esigenze morali siano determinate dalle circostanze ambientali o da mere condizioni di fatto. Il progetto di tale modernità riconosce valore a qualsiasi concezione di vita o a qualsiasi forma di cultura, purchè si adatti alle esigenze della razionalità o anche della economicità e gli individui restino liberi di adottarla o di abbandonarla.

Etica

Le principali problematiche dell'etica contemporanea

L'etica contemporanea si trova oggi a confrontarsi con sfide inedite. L'accelerazione tecnologica, la crisi ambientale, l'aumento delle disuguaglianze e la pluralità culturale impongono nuove riflessioni sui fondamenti del vivere comune. Ciò che fino a pochi decenni fa poteva sembrare lontano nel tempo, droni, robot, editing genetico, società digitalizzate, crisi climatiche, è diventato terreno reale di discussione morale. In questo scenario complesso, l'etica non può più limitarsi alle tradizionali questioni del bene e del male individuale, ma deve affrontare problemi ampi e intergenerazionali.

1.1. Bioetica e dilemmi del progresso scientifico

Tra i temi più urgenti dell'etica contemporanea vi è la bioetica, disciplina che studia le implicazioni morali delle scienze della vita e della medicina. Le nuove tecnologie mediche

pongono interrogativi radicali: fino a che punto è lecito intervenire sul corpo umano? Quali limiti devono essere posti alla ricerca?

Uno dei dibattiti più significativi riguarda l'**editing genetico**. Se da un lato questo tipo di intervento permette di correggere mutazioni responsabili di malattie gravi, dall'altro apre alla possibilità di progettare esseri umani “su misura”, alimentando timori relativi all'eugenetica e alla discriminazione genetica. La distinzione tra cura e potenziamento rimane profondamente controversa.

Altre questioni centrali riguardano il **fine vita**, con il dibattito sulla libertà individuale di decidere come e quando porre termine alla propria esistenza in caso di sofferenze insopportabili; e la **riproduzione assistita**, che solleva interrogativi sui legami tra genitorialità biologica, responsabilità etica e definizione stessa di famiglia.

1.2. Etica della tecnologia e della cosiddetta intelligenza artificiale

La digitalizzazione ha portato alla ribalta un insieme di sfide etiche nuove e sempre più pressanti. L'**intelligenza artificiale** modifica i meccanismi decisionali in settori cruciali come la giustizia, la sanità, la sicurezza pubblica e il lavoro. Il rischio è che algoritmi opachi perpetuino o amplifichino discriminazioni preesistenti senza che nessuno ne sia pienamente consapevole.

La questione della **responsabilità** è centrale: chi è moralmente responsabile degli errori di un sistema intelligente? Il programmatore, l'azienda che lo commercializza, l'utente che lo adotta o l'algoritmo stesso? A questo si aggiunge il problema del **controllo dei dati personali**, poiché la quantità di informazioni raccolte su ogni individuo pone interrogativi profondi sulla privacy, sulla sorveglianza di massa e sulla capacità delle piattaforme digitali di influenzare comportamenti, opinioni e scelte politiche.

La crescente automazione solleva, infine, questioni legate al futuro del lavoro: come redistribuire ricchezza e opportunità in un mondo in cui molte professioni rischiano di essere sostituite da macchine? Che ruolo avrà l'essere umano in una società dominata da processi automatizzati?

Tali processi sono sempre più veloci, sia quelli legati all'entanglement ed ai computer quantistici sia quelli legati al nuovo modo di creare istruzioni, tipico esempio sia quello del gioco degli scacchi ove sono necessarie poche semplici istruzioni: gioca contro te stessa.

1.3. Crisi ambientale ed etica climatica

L'emergenza climatica rappresenta una delle sfide etiche più radicali del nostro tempo. Essa impone di riflettere non solo sui doveri verso l'ambiente, ma anche sulle responsabilità verso le generazioni future e verso le popolazioni più vulnerabili del presente. Il problema non è semplicemente ecologico: è un problema di giustizia.

Le attività umane stanno alterando gli equilibri del pianeta, con conseguenze sempre più evidenti. Di fronte a questi fenomeni, la domanda centrale diventa: fino a che punto siamo moralmente obbligati a cambiare i nostri stili di vita, i nostri modelli economici e il nostro rapporto con la natura?

L'**etica ambientale** contemporanea si divide tra approcci antropocentrici — che pongono l'essere umano al centro — e approcci ecocentrici, che attribuiscono valore intrinseco alla natura.

1.4. Etica globale e disuguaglianze

Viviamo in un mondo sempre più interconnesso, ma al tempo stesso segnato da disparità economiche, sociali e politiche profonde. L'etica contemporanea si trova dunque a riflettere sul tema della **giustizia globale**.

Il divario tra Paesi ricchi e Paesi poveri non è solo una questione economica, ma anche morale: quali obblighi hanno le nazioni più sviluppate nei confronti delle popolazioni che vivono in condizioni di estrema povertà? Come garantire l'accesso ai diritti fondamentali — istruzione, salute, acqua potabile — in un contesto globale spesso dominato da interessi geopolitici e logiche di mercato?

Una questione correlata riguarda i **flussi migratori**. Cambiamenti climatici, guerre, crisi economiche e instabilità politiche spingono milioni di persone a spostarsi. Ciò pone interrogativi complessi: chi ha il diritto di varcare i confini? Quali responsabilità hanno gli Stati nel garantire accoglienza e integrazione? Come conciliare sicurezza, identità culturale e solidarietà umana?

1.5. Etica del multiculturalismo e convivenza nelle società pluraliste

La globalizzazione e la mobilità hanno reso le società sempre più eterogenee. In questo contesto, l'etica contemporanea si confronta con il problema del **pluralismo morale**: come convivere in comunità caratterizzate da tradizioni, religioni e sistemi di valori differenti?

Le tensioni tra universalismo e relativismo diventano centrali. Da un lato, esiste l'idea che alcuni diritti — come la libertà, l'uguaglianza, la dignità — debbano essere considerati universali; dall'altro, vi è il rischio di imporre valori occidentali ad altre culture, con il pericolo di paternalismo culturale. Il dibattito si manifesta in ambiti concreti come il ruolo della religione nello spazio pubblico, i diritti delle minoranze, il femminismo interculturale e la libertà di espressione.

1.6. Il disastro dell'etica contemporanea: un'epoca smarrita tra guerre, potere e indifferenza

Nel cuore della contemporaneità si avverte un rumore di fondo che disturba ogni tentativo di comprensione del presente: è il crepitare di un'etica in frantumi. Viviamo un'epoca

caratterizzata da una accelerazione senza precedenti, dove tecnologia, economia e informazione si intrecciano in una trama complessa che spesso soffoca i principi morali. Il risultato è una sorta di vuoto etico, uno smarrimento collettivo che si manifesta tanto nella quotidianità degli individui quanto nei grandi eventi globali.

La fragilità dell’etica contemporanea emerge con particolare evidenza di fronte ai conflitti armati che ancora, oggi, lacerano intere regioni del mondo. Le guerre non sono più percepite come tragedie condivise, ma come fenomeni distanti, filtrati dagli schermi, ridotti a cronache istantanee o a strumenti di propaganda. La sofferenza umana, la perdita di vite, la distruzione delle città, l’esodo dei civili, rischia di diventare un’immagine consumabile, un contenuto trasmesso. Questo processo di anestetizzazione morale non è casuale: riflette una condizione in cui il rumore delle notizie è più forte della profondità del pensiero, e in cui la velocità sostituisce la riflessione.

Le guerre contemporanee, inoltre, non sono che la punta dell’iceberg. Esse rivelano la dimensione più brutale di un più ampio disordine etico che attraversa politica, economia e società civile. In un mondo globalizzato, dove le interconnessioni rendono ogni ingiustizia potenzialmente universale, ci si aspetterebbe una solidarietà proporzionale. Invece prevalgono interessi geopolitici, logiche di profitto e narrazioni polarizzate. Il valore della vita umana sembra variare a seconda del territorio, dell’appartenenza, della convenienza strategica. Di fronte a questo, l’etica (intesa come ricerca del bene comune e riconoscimento della dignità umana universale) appare irrimediabilmente erosa.

Parallelamente, nella vita quotidiana si nota un altro sintomo del declino etico: la crescente individualizzazione. La cultura contemporanea esalta l’autorealizzazione personale, spesso a discapito della responsabilità collettiva, e il risultato è una società frammentata, dove la capacità di immedesimazione e di cura reciproca si indebolisce. Le piattaforme digitali, pur offrendo connessione, alimentano spesso spazi di antagonismo e superficialità, rafforzando la logica dello scontro e dell’apparenza.

Forse l’etica contemporanea non è tanto scomparsa quanto soffocata: per tornare a respirare ha bisogno di spazi di dialogo, di educazione critica, di una politica capace di anteporre la dignità umana agli interessi strategici. Essa resiste nelle voci di chi denuncia le ingiustizie, nei gesti di solidarietà che emergono nei momenti di crisi, nei movimenti che chiedono pace, diritti e responsabilità.

Il vero disastro non è il declino dell’etica in sé, ma l’abitudine al declino, la rassegnazione che trasforma il disordine in normalità. Recuperare un’etica condivisa significa allora interrompere questo processo, riaprire le domande fondamentali sul valore della vita, sulla giustizia, sulla responsabilità verso l’altro. È un compito difficile, certamente. Ma senza questo passaggio, il

nostro presente rimarrà prigioniero di un mondo che ha smarrito non solo la bussola morale, ma anche la capacità di immaginare un futuro più giusto.

1.7. Differenza tra pubblico e privato

La differenza tra etica privata e pubblica è oggi inoltre poco netta, essendo i confini molto sfumati. Un tempo si diceva privato ciò che è personale, e pubblico ciò che è di tutti. Ma già in seguito alla rivoluzione francese i due concetti entrarono in crisi.

Un profilo di distinzione si può delineare considerando che l'etica privata è la morale dell'individuo, mentre l'etica pubblica è la morale dei gruppi e delle collettività di persone.

Un secondo profilo di distinzione è invece basato sull'oggetto dell'etica. L'etica privata infatti concerne il bene dell'individuo, del soggetto staccato dagli altri, mentre l'etica pubblica riguarda il bene della collettività. Perciò le due morali possono essere in antitesi. Nell'ottica del bene pubblico, l'individuo è solo un mezzo, una rotella dell'ingranaggio. Mentre nell'ottica del bene privato la collettività è edificata in modo da apparire un potentato complessivo.

E' importante fare anche un'altra distinzione tra bene e giusto.

Il giusto riguarda i criteri razionali per la valutazione della morale nelle istituzioni, nelle regole, nelle scelte collettive. È perciò una qualità morale delle istituzioni che devono fare ciò che è giusto, contrariamente al soggetto che opera secondo il bene personale: la soggettività e l'universalità etiche sono divise, e l'etica privata resta quella della felicità personale mentre l'etica pubblica è quella del dovere istituzionale.

Conclusione

L'etica contemporanea si trova immersa in una rete di problemi globali, complessi e interconnessi. Dal rapporto tra tecnologia e umanità alla crisi climatica, dalla bioetica alle disuguaglianze globali, le questioni morali del nostro tempo richiedono nuove categorie concettuali e un approccio interdisciplinare. In un mondo in rapida trasformazione, la sfida dell'etica è quella di fornire non solo risposte, ma anche strumenti critici per orientarsi nel cambiamento.

1.8 Ulteriori osservazioni sull'etica.

La crescita del dibattito sull'etica è frutto principalmente di tre processi connessi tra loro: crescente individualizzazione; indebolimento delle autorità; potenziamento tecnologico. Il processo di crescente individualizzazione consiste nell'aumento delle possibilità di scelte autonome per i singoli individui, della possibilità di differenziarsi dai gruppi sociali di appartenenza, il secondo processo consiste nell'indebolirsi delle autorità di riferimento,

ciascuna con un proprio sistema di valori, ad esempio Stato e Chiesa. Il terzo processo, il potenziamento tecnologico, con un ritmo crescente a partire dalla rivoluzione industriale ha ridotto il condizionamento della natura sulle nostre condizioni di vita. I tre processi hanno portato a connotare la società contemporanea come “liquida” (Zygmunt Bauman), ed oggi il problema è complesso, un’etica per molte situazioni non l’abbiamo. Sono cambiati i parametri di base. Ad esempio il tempo, la quantità delle azioni e delle informazioni, da armi primitive ad esempio a sofisticati sistemi di distruzione, è cambiato il dominio delle scelte, sia dell’uomo che della macchina. Pensiamo ad esempio all’uso degli odierni droni militari guidati da intelligenze artificiali.

Un giudizio etico dovrebbe poi avere valore universale ma, se ancora non si sono precisati i parametri, si creano e vi sono giudizi di valore anche opposti, causa paradigmi cognitivi diversi.

Con il cristianesimo come religione ufficiale l’etica restò a lungo associata alla religione, ma con l’illuminismo del diciottesimo secolo si introduce il principio di separazione tra stato e chiesa, e con Nietzsche, intelligentissimo e sintetico sovvertitore, finché la malattia non lo rese invalido, nel secolo diciannovesimo, si introduce il pensiero della “morte del Dio” e la conseguente solitudine dell’uomo. Egli, in assenza del mito, dovrà prendere da solo le gravi decisioni. Infine gli sconvolgimenti e anche gli orrori del ventesimo secolo hanno distrutto i codici etici tradizionali. Per inciso l’individuo perde valore: le guerre, ma anche la guerra fredda che noi abbiamo vissuto, hanno creato con le reciproche attribuzioni di colpa, una paranoia collettiva. I modelli filosofico-morali egemoni nella teorizzazione contemporanea rappresentano una rottura fondamentale rispetto a ciò che è stato il cuore dell’orientamento etico-morale in epoche passate.

Zygmunt Bauman analizza con lucidità la depauperazione del linguaggio, la violenza e la brutalità diffuse dai media, e le collega alla mercificazione dell’università e dell’istruzione, al disprezzo degli studi umanistici, in un mondo dove la tecnologia corre più veloce della politica, diretta verso una vera e propria rivoluzione tecnocratica. Il divorzio tra potere e politica fa sì che la rete degli Stati-nazione non sia più un soggetto capace di tracciare nuovi sentieri o di riparare ai propri errori. La “rivolta dei ricchi contro i poveri”, in corso da trent’anni, ha prodotto precariato, incertezza esistenziale, atomizzazione, e sofferenze che non uniscono ma dividono.

Oggi poi giudizi e decisioni che hanno effetti rilevanti sulle vite delle persone sono affidati a sistemi di intelligenza artificiale che non funzionano. Tali malfunzionamenti non sono occasionali e rivelano il funzionamento ordinario dei sistemi di apprendimento automatico, coadiuvati da macchine che instancabilmente scandagliano il web, utilizzati impropriamente

per compiti che non è loro possibile svolgere. (Daniela Tafani). Le decisioni basate su tali sistemi sono costitutivamente discriminatorie e lesive di diritti giuridicamente tutelati, in quanto procedono trattando gli individui in base a discutibili raggruppamenti o classi di natura statistica. Dopo esiti nocivi e assurdi le grandi aziende tecnologiche hanno risposto, in evidente conflitto di interessi, con un discorso sull'etica: è nata così come operazione di cattura culturale con l'obiettivo di rendere plausibile un regime di mera autoregolazione, l'«etica dell'intelligenza artificiale».

Si tratta di una narrazione che le aziende commissionano e acquistano perché è loro utile come capitale reputazionale, che genera un vantaggio competitivo. La funzione di tale discorso è quella di tutelare, legittimandolo, un modello di business fondato sulla sorveglianza e sulla possibilità di esternalizzare impunemente i costi del lavoro, degli effetti ambientali e dei danni sociali. Come osserva il generale Fabio Mini: esistono diversi futuri possibili, che diventano più o meno probabili a seconda delle scelte che facciamo oggi.

1.9 Etica e Deontologia professionale.

Detto questo, e cioè che morale ed etica sono valori su cui è necessaria qualche riflessione, vediamo l'ambito più ristretto della deontologia. La nostra società, in continuo mutamento, pone a ciascun uomo interrogativi quotidiani, che necessitano di risposte; impone a ciascun uomo scelte che necessitano di criteri valutativi; suggerisce a ciascun uomo azioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi precisi.

In tale contesto si trova il professionista ingegnere che quotidianamente è protagonista di scelte nelle quali l'aspetto tecnico ed appunto professionale è strettamente correlato a quello umano. Tali scelte per lo più sono adottate “automaticamente”, ma è importante comprendere quali siano i parametri di riferimento dell'azione umana e professionale.

Ecco la ragione per cui si impone una riflessione sulla deontologia, non già come insieme di regole impositive da dover seguire, ma come idonea a fornire linee operative ed attuative di un vissuto acquisito da ciascuno e costitutivo di scelte etiche poste a monte.

E' necessaria una personale interiorizzazione di risposte alle questioni che gli stessi principi deontologici come codificati danno come presupposte, parlare di deontologia significa parlare di sé stessi e di come si pensa, si agisce, e ci si relaziona.

Esistono delle linee di comportamento che il vivere collettivo impone di seguire e che appunto per i professionisti sono esplicitati in principi deontologici, ed essi vanno calati nella vita di

ciascuno. Vi è dunque da chiedersi quali siano le modalità in cui un professionista può riconoscersi per riportare la persona umana al centro dell'ordinamento sociale?

Il principio primo ispiratore può essere identificato nella “dignitas” umana, che obbliga ciascuno ad un riconoscimento pratico che diviene dovere di rispetto, non verso l'individuo nel cosiddetto mercato, ma verso l'individuo come luogo di valori.

“L'uomo non può essere trattato da nessuno … come un semplice mezzo, ma deve sempre essere trattato nello stesso tempo come fine”; (cfr. Immanuel KANT, Metafisica dei costumi, 1797)

Il professionista ingegnere assume responsabilità, compie scelte, e spesso ha ruoli decisionali e di concreta incidenza sulla realtà sociale. Come riempire di significato detto impegno ?

Ecco che parlare di etica è necessario a sostanziare la deontologia; entrambe, unite, formano il substrato dell'azione del professionista. La deontologia altro non è che l'opera di individuazione e rilevazione dei comportamenti che la vita e l'esperienza professionale degli ingegneri hanno individuato come consoni ed adeguati alla funzione di assistenza e difesa del cittadino, avendo a guida l'etica individuale e sociale, oltreché il rispetto delle norme poste dagli ordinamenti statuali via via vigenti, il che poi è complesso visti i continui aggiornamenti legislativi.

E se la deontologia significa conoscenza di ciò che è conveniente e opportuno nel comportamento, essa necessariamente ha in sé un connotato di eticità, sin dal momento della sua prima elaborazione concettuale.

Nell'evoluzione sociale essa è dunque garanzia e presidio della corretta gestione della funzione socio-istituzionale, tutelata anche costituzionalmente, quale è la difesa del consociato cittadino.

La tutela dell'interesse pubblico era del resto già chiara nella nostra legge n.1395 del 1923 emanata dal Re per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti.

E' chiaro tuttavia che, poiché le istanze possono essere differenti, per un verso si può arrivare solo ad una individuazione minimale di principi, per altro verso detta individuazione non garantisce ex sé eticità dei comportamenti.

Esistono problematiche varie, che non trovano risposta nei principi di deontologia, pur se correttamente elaborati, ma che la trovano, invece, in convinzioni personali. Convinzioni che forniscono significato ai concetti generici e neutri che la deontologia fissa. In altre parole in

molte circostanze è necessario “scegliere” tra diverse opzioni, tutte legittime o legittimabili alla luce del preceitto normativo

La competenza professionale è necessaria perché, comunque sia, non si è credibili se non si è competenti, e questo indipendentemente da un discorso etico, ma la vocazione professionale implica un continuo percorso di crescita sia da un punto di vista scientifico che da un punto di vista umano.

La prestazione che deve essere fornita deve essere la migliore che si può fornire nell’interesse del Cliente, con ciò dando il meglio di sé stessi, il che significa competenza, ma anche umanità e comprensione, nella consapevolezza che si ha una persona dinanzi a sé. Così in tutte le professioni: e la società odierna, che ci influenza a volte nella sua superficialità, nel suo considerare spesso solamente la redditività, a volte spinge a dimenticare la finalità dell’attività professionale. E’ in questo contesto che si colloca la questione degli onorari professionali, e quindi la questione del giusto compenso per la prestazione professionale svolta, con la considerazione che il mero guadagno non deve essere il fine primario dell’azione professionale.

Infine l’“altro” è poi il Collega e i principi ispiratori dell’azione del professionista rimangono ovviamente gli stessi che improntano i rapporti con il Cliente; se infatti il rapporto è con persone, non può esservi una modificazione dell’approccio di fondo sulle modalità di rapportarsi. Cosicché correttezza e lealtà devono improntare i rapporti tra Colleghi, sia quando si collabori su una medesima questione, sia quando si difendono Parti diverse ed opposte, come nel caso delle consulenze tecniche, sia infine quando si subentra ad un Collega, fatto assai complesso per la definizione dello status quo tecnico ed economico.

Il concetto di alterità citato, implica poi un’analisi del trattamento e della formazione dei collaboratori e/o dei dipendenti. Anche tale profilo è elaborato dal Codice deontologico.

1.10 Princìpi di deontologia

Possiamo definire la Deontologia come “l’insieme dei principi, delle regole e delle consuetudini che ogni gruppo professionale si dà e deve osservare, ed alle quali deve ispirarsi nell’esercizio della sua professione”. I principi fondamentali sono così riassumibili:

- 1) Meritare la fiducia del cliente; 2) Possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente; 3) Usare con giustizia il proprio potere, cioè saper rispettare e favorire le capacità decisionali del cliente; 4) Difendere l’autonomia professionale (Calvi-Gulotta).

In generale, per analizzare e valutare una situazione dilemmatica può essere utile procedere secondo un percorso: identificazione del problema etico: situazione e soggetti coinvolti; analisi della situazione problematica e dei portatori di interesse coinvolti; identificazione delle alternative di soluzione e motivazioni alla base delle stesse; analisi etica delle motivazioni in relazione alla teoria etica di riferimento; riflessione critica etica e valutazione delle alternative di soluzione e loro motivazione; decisione circa l'azione eticamente accettabile. Possiamo riassumere dunque i vari principi come Onestà ed integrità; Competenza; Rispetto e tutela dell'altro; Autonomia professionale.

In particolare il rispetto delle capacità decisionali del cliente ci porta a considerare di non usare il cosiddetto “principio di autorità” noto in retorica, ma l’ingegnere deve motivare le proprie decisioni con argomentazioni logiche e comprensibili.

Anche nelle controversie l’ingegnere riterrà opportuno evitare l’argomento “ad hominem” atto a denigrare sottilmente le capacità del tecnico oppONENTE, ma presenterà argomentazioni di carattere tecnico, rimanendo nel rispetto della controparte.

Riteniamo possibile definire inoltre come norme deontologiche quelle leggi scritte alle quali un gruppo professionale affida la tutela del proprio sistema etico complessivo. Da ciò discende che i Codici Deontologici sono in particolare raccolte organiche di norme deontologiche alle quali una categoria professionale affida la tutela del proprio sistema etico complessivo al fine di poter concretamente salvaguardare e rendere operativi i principi etici da essa ritenuti fondamentali per lo svolgimento delle proprie attività.

Possiamo quindi affermare che, in generale, un Codice Deontologico è lo strumento, scritto e reso pubblico, che stabilisce e definisce le concrete regole di condotta che devono necessariamente essere rispettate nell'esercizio di una specifica attività professionale.

Un Codice deontologico comunque non ha carattere normativo, ma è un insieme di regole comportamentali di cui, in sede di autoregolamentazione, le libere professioni si sono dotate per assicurare uno svolgimento etico della propria attività.

2 Principi costituzionali generali.

Gli iscritti all'Albo degli ingegneri sanno che l'attività dell'ingegnere è una risorsa che deve essere tutelata e che comunque implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell'ambiente. Sono consapevoli che, per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi, sono tenuti costantemente a migliorare le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, indipendentemente dalla loro

posizione e dal ruolo ricoperto nell'attività lavorativa e nell'ambito professionale. Vediamo che è dunque dovere deontologico primario dell'ingegnere svolgere la professione in aderenza ai principi costituzionali ed alla legge, nonché sottrarsi ad ogni forma di condizionamento diretto od indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell'attività professionale.

Sulla base di tali principi, in osservanza alla legge fondamentale del 1923 ed in particolar modo ad alcuni articoli della Costituzione è stato emanato un Codice Deontologico dal Consiglio nazionale a cui attenersi. Su tale Codice ci si soffermerà in fondo alla trattazione.

Gli articoli della Costituzione citati sono l'art. 4, comma 2: "ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società" e l'art. 9: "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

Possiamo citare anche l'art. 41, commi 1-2: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana". Oltre alla libertà di Impresa si riafferma il principio dell'utilità sociale.

In tema di responsabilità vi sono persone che hanno senso di responsabilità ed altre che ne sono prive, e tale qualità morale rimane tuttavia fondamentale per la vita di tutte le società. Essa non è un impulso ma una qualità che permane ed è rivolta agli altri ed Infine scopo del procedimento disciplinare è l'accertamento di responsabilità disciplinari ascrivibili agli iscritti all'Ordine territoriale degli ingegneri per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge o regolamenti, di norme deontologiche o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro nell'esercizio della professione, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione stessa. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, esso è altresì soggetto ai canoni del giusto processo (art. 111 Cost.), con particolare riguardo al principio del diritto al contraddittorio.

3 Presunzione di innocenza (e principio di non colpevolezza)

La "storia" della presunzione di innocenza nel nostro ordinamento è legata alla discussione che, in proposito, come noto, animò i lavori dell'Assemblea costituente. Conclusasi la parentesi totalitaria, il dibattito si era impegnato essenzialmente sulla scelta dell'espressione da impiegare: per superare il fronte di quanti erano contrari *tout court* al

recepimento del principio, anziché adottare la formula dell'affermazione della presunzione di innocenza si è scelta la soluzione intermedia della "considerazione di non colpevolezza", come d'altronde era stato fatto nelle Carte internazionali e sovranazionali e senza con ciò svuotare di significato la portata della garanzia.

In generale il divieto di assimilare l'imputato al colpevole come regola di trattamento non opera nel solo settore della libertà personale, ma coinvolge altresì la sfera di altri diritti individuali costituzionalmente tutelati, parimenti suscettibili di lesione durante e anche a causa del processo.

Sotto tale prospettiva l'art. 27 comma 2 della Costituzione rappresenta una sorta di clausola generale riepilogativa dei diritti inviolabili dell'individuo nel processo, e svolge la peculiare funzione di riaffermare e consolidare, in tale settore, prerogative contenute anche nelle altre previsioni costituzionali. Se si ammette che le procedure amministrative o giurisdizionali aventi a oggetto fattispecie sanzionatorie debbano rispettare il principio di presunzione di innocenza, è altrettanto necessario quale corollario applicativo, che esse siano assoggettate al rigoroso *standard probatorio* dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

L'organo giudiziale è tenuto dunque a far decadere il provvedimento sanzionatorio qualora l'inculpato, anzi presunto tra virgolette, sia in grado di fornire in giudizio una plausibile spiegazione alternativa dei fatti così come presentati ed in seguito accertati dal Consiglio di Disciplina, essendo allo scopo sufficiente che il dubbio trasferito al giudicante sia ragionevole, ossia che venga correlato a dati empirici riscontrabili e di rilievo e che non sia invece meramente ipotetico o congetturale.

Non dimentichiamo che esiste anche un altro grado di giudizio, in quanto l'inculpato può presentare ricorso al Consiglio Nazionale e fino ad allora vige il principio di non colpevolezza che in certo qual modo appare superiore al principio di presunzione di innocenza.

Nel procedimento disciplinare (che ha natura accusatoria) trova dunque applicazione la presunzione di non colpevolezza dell'inculpato ove la prova della violazione deontologica non possa ritenersi sufficientemente raggiunta per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse. L'inculpato deve essere prosciolto dall'addebito. Infatti, vige il principio del *favor rei* per l'inculpato.

4 I Consigli di Disciplina.

L'esercizio del controllo è stato sempre di fatto eseguito. Comunque, prima furono istituiti gli Ordini ed in seguito il legislatore decise di separare la funzione, anche per evitare la facile contestazione del controllore che controlla se stesso.

Dopo iniziative del 1908, dopo la guerra, nel 1921 l'on. Ciappi, ingegnere, assieme ad altri presentò una nuova proposta a tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri, degli architetti e dei periti agrimensori. Il progetto di legge istituiva tre Albi Provinciali distinti per gli Ingegneri (diplomati da Università o Istituti Superiori), per gli Architetti (diplomati dalle Scuole Superiori di Architettura) e per i Periti (diplomati dalle sezioni professionali degli Istituti Tecnici). Disponeva, inoltre, la costituzione di Consigli dell'Ordine con funzioni di tutela economica e morale degli iscritti agli albi. La proposta si arenò, ma Il ministro di Giustizia ed Affari di Culto, On. Rossi, di concerto con i Ministri di Pubblica Istruzione, Interno e Lavori Pubblici presentò un disegno di legge con carattere di urgenza letto il 31 maggio 1922 e poiché le condizioni storiche erano mutate la proposta fu approvata nel 1923.
(A.Felici)

Legge 1395/1923 e Decreto stabiliscono anche i requisiti per l'iscrizione (essere in possesso di una laurea e avere superato l'Esame di Stato) e le "attribuzioni" dei neonati Consigli dell'Ordine (articolo 5 della Legge 1395/1923), che sono (solo) quattro: il primo è la formazione e l'annuale revisione e pubblicazione dell'albo; il secondo riguarda l'importo del contributo annuale dovuto dagli iscritti per le sue spese di funzionamento, previo stesura dei bilancio consuntivo e preventivo; l'emissione di pareri su controversie professionali e su liquidazione di onorari e spese è il terzo; il quarto e ultimo, il più importante ma oggi il più fainteso, afferma che il Consiglio dell'Ordine, e l'Ordine di conseguenza, *"vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione"*. La Legge e il regolamento attuativo inserito nel Regio Decreto sono il punto di arrivo di un processo che affonda le radici nell'Italia post unitaria, quando una categoria di tecnici geograficamente divisa inizia a conoscersi, ritrovandosi collettivamente all'interno di 12 congressi nazionali che, partendo da Milano, si svolgono nelle principali città del paese tra 1872 e 1909.

E veniamo al 2012. Il D.P.R. 137/2012 ha stabilito che presso gli Ordini professionali debbano essere istituiti i Consigli di Disciplina territoriali a cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo. Deputato al procedimento disciplinare non è più l'Ordine, ma un organo autonomo, in ossequio alla normativa sulla riforma delle professioni. Tale decisione deriva dalla commistione ipotizzabile di ruoli tra un organismo di derivazione elettorale quale il Consiglio

dell’Ordine e dall’attribuzione allo stesso organismo di funzioni di magistratura, quando invece tali funzioni presuppongono una assoluta terzietà.

Per inciso l’attribuzione ai nuovi Consigli di disciplina dei compiti di istruzione e di decisione dei giudizi disciplinari non significa tuttavia che sia stata sottratto agli Ordini il dovere di vigilare sul comportamento dei propri iscritti, restando in vigore il disposto dell’art. 5 della legge istitutiva n. 1395 del 24 giugno 1923 che attribuisce agli Ordini la funzione di “vigilare alla tutela dell’esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell’Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell’esercizio della professione”.

I Consiglieri componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti Consigli degli Ordini, composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei Consiglieri che il Presidente del Tribunale è chiamato a designare.

Sussiste incompatibilità tra la carica di Consigliere dell’Ordine e la carica di Consigliere del corrispondente Consiglio di disciplina territoriale.

Il Consiglio di disciplina ha funzioni e poteri di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo ai sensi dell’art. 5, punto 4 della legge istitutiva dell’Ordine (Legge n. 1395/1923) e degli artt. dal 43 al 50 del suo Regolamento attuativo (R.D. n. 2537/1925).

Il Consiglio di Disciplina dell’Ordine è chiamato ad esprimersi sui comportamenti non conformi alle norme del Codice Deontologico vigente all’epoca degli illeciti che gli Iscritti abbiano eventualmente commesso nell’esercizio della professione. Si noti che il Codice Deontologico del Consiglio Nazionale Ingegneri già nelle premesse dichiara l’intento sociale della categoria degli Ingegneri e i valori morali e deontologici che permeano la professione, definisce poi l’ambito della propria applicabilità e in classi tematiche individua in dettaglio i doveri deontologici.

Una ulteriore considerazione deve essere svolta per quanto riguarda la struttura dei Consigli di disciplina. Tali Consigli, sia per la loro specifica attività, sia per la suddivisione in “Collegi” formati da tre Consiglieri ai quali è delegata l’istruzione e la decisione dei singoli procedimenti, sono assimilabili a veri e propri organi giudiziari piuttosto che a consigli di tipo assembleare. Non è prevista, infatti, alcuna attività riguardante la trattazione dei giudizi disciplinari che sia svolta dal Consiglio nel suo insieme. Le riunioni di tutti i Consiglieri che di fatto avvengono hanno significato unicamente per quanto concerne l’organizzazione interna e la scelta di criteri e metodi per lo svolgimento

dell'attività, ferme restando le prerogative attribuite dalla legge al Presidente del Consiglio di disciplina.

Il Consiglio di disciplina opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto ovviamente delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti. Esso tutela il decoro e anche il prestigio della classe professionale, ma anche le aspettative di coloro che si affidano a professionisti per l'adempimento di quanto da loro richiesto. Abbiamo dunque un'efficacia diretta nei confronti degli iscritti ed anche una rilevanza indiretta nei riguardi dei terzi che si avvalgono dell'attività degli ingegneri, anche perchè l'Ordine è un Ente pubblico e fu dunque istituito a garanzia della collettività.

Il mancato esercizio di attività di vigilanza e sanzionatorio sui propri iscritti da parte del Consiglio dell'Ordine e relativo Consiglio di Disciplina può originare, oltre che un possibile “commissariamento” del Consiglio (ex art. 8 comma 12 D.P.R. n. 137 del 2012), anche varie forme di responsabilità disciplinari e civili, e logicamente anche amministrativo contabile.

Il procedimento disciplinare ha come finalità l'accertamento di responsabilità disciplinari ascrivibili agli iscritti dell'Ordine degli Ingegneri per azioni, omissioni o violazione di norme di legge o regolamenti, di norme deontologiche o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro nell'esercizio della professione, a tutela dell'interesse pubblico nel corretto esercizio della professione dell'ingegnere. Il procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi costituzionali d'imparzialità, è soggetto ai canoni del giusto processo, con particolare riguardo al principio del diritto al contraddittorio, il che è semplice a dirsi, ma nei fatti servono competenza, capacità analitiche, rispetto e tempo.

Come opera il Consiglio ? Il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri opera in conformità alla legge professionale, al relativo codice deontologico edizione CNI 2023, alla legge generale sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990 e s.m.i.) in quanto compatibile ai principi generali di legge e regolamento generale sulla protezione dei dati, anche noto come GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Scopo del procedimento disciplinare è l'accertamento di responsabilità disciplinari ascrivibili agli iscritti all'Ordine degli ingegneri per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge o regolamenti, di norme deontologiche o che siano comunque

ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro nell'esercizio della professione, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione stessa.

Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. E' altresì soggetto ai canoni del giusto processo (art. 111 Cost.), con particolare riguardo al principio del diritto al contraddittorio.

Infine, oltre alla vigilanza etico-comportamentale degli iscritti, ai Consigli dell'Ordine sono assegnati compiti istituzionali, giacchè essi vengono interessati al compimento di particolari funzioni sia nella parte iniziale che nella parte conclusiva ed esecutiva dei procedimenti disciplinari del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Tuttavia qualsiasi segnalazione, espoto o comunque notizia di violazione o di possibile violazione in campo deontologico pervenga al Consiglio dell'Ordine deve immediatamente essere trasmessa al Consiglio di disciplina, non essendo nei poteri dell'Ordine decidere sulla sua eventuale irrilevanza o inammissibilità.

Nel quadro normativo vigente il potere disciplinare è assegnato ai Consigli Distrettuali di Disciplina. Non certo irrilevanti sono i compiti affidati ai Consigli degli Ordini e naturalmente allo stesso Consiglio Nazionale, in quanto essi debbono accompagnare, controllare ed assistere l'operato dei Consigli Distrettuali di Disciplina.

Quanto in particolare ai Consigli degli Ordini, è loro riconosciuto un ruolo importante nel procedimento e spetta a loro garantire che i Consigli di Disciplina agiscano in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa ed operativa, provvedendo alle spese di gestione e funzionamento.

Il ruolo che vede impegnati nel procedimento i Consigli degli Ordini, che a norma dell'art. 51 della citata Legge n. 247/2012 sono anche gli unici referenti dell'autorità giudiziaria, questa tenuta per inciso a dare loro immediata notizia quando nei confronti di un iscritto sia emessa sentenza, si esplica fin dalla fase preliminare con la trasmissione al Consiglio di Disciplina degli esposti, delle denunce o delle notizie di fatti suscettibili di valutazione disciplinare, comunque acquisiti o da loro stessi rilevati. In questa fase viene omessa dall'Ordine in ogni caso ogni valutazione circa la fondatezza del possibile illecito, anche quando l'infondatezza possa apparire manifesta. Il relativo giudizio circa la sussistenza della manifesta infondatezza è infatti espressamente riservato in capo al Consiglio di Disciplina. All'Ordine deve essere data notizia circa l'esito delle varie fasi del procedimento (archiviazione, approvazione del capo di incolpazione, decisione all'esito del giudizio), esso è competente in via esclusiva per l'esecuzione di tutte le sanzioni disciplinari quando la relativa decisione sia divenuta definitiva.

Riassumendo, i Consigli di disciplina per gli ingegneri sono organismi che valutano, istruiscono e decidono le questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri, operando in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, secondo i seguenti elementi:

- **Organo Disciplinare:**

Il Consiglio di Disciplina è l'organo disciplinare dell'Ordine degli Ingegneri.

- **Funzioni:**

Valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari.

- **Composizione:**

Composto da un numero di consiglieri pari a quello del Consiglio territoriale dell'Ordine degli Ingegneri.

- **Nomina:**

I componenti sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine.

- **Presidente:**

Il Presidente è il componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo, o, se vi è anche un solo componente non iscritto all'Albo, il componente con maggiore anzianità anagrafica.

- **Segretario:**

Il segretario è il componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo, o, se vi è anche un solo componente non iscritto all'Albo, il componente con minore anzianità anagrafica.

- **I Collegi.**

Ciascun collegio è composto da tre consiglieri. Ogni Collegio è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo. Per i Collegi vigono le stesse norme procedurali del Consiglio.

- **Autonomia:**

Il Consiglio di disciplina territoriale opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa.

- **Sanzioni:**

Le sanzioni disciplinari possono includere avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio professionale e cancellazione dall'Albo.

- **Segnalazioni:**

Le segnalazioni di illeciti deontologici possono essere effettuate a mano alla Segreteria dell'Ordine, via posta, PEC o mail.

- **Regolamento:**

Il funzionamento del Consiglio di Disciplina è regolato analogamente a quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio Nazionale e anche da quello dell'Ordine territoriale.

- **Candidatura:**

Gli iscritti all'Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio territoriale.

- **Criterio Pari Opportunità:**

Quando possibile, il Presidente del Tribunale segue il criterio delle pari opportunità di genere tra i Consiglieri.

- **Durata** La durata in carica del Consiglio di disciplina è di quattro anni come parimenti stabilito per il Consiglio dell'Ordine

5 I Collegi.

Ciascun collegio è composto da tre consiglieri. Ogni Collegio è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo. Per i Collegi vigono le stesse norme procedurali del Consiglio.

Il Presidente, coadiuvato anche dal proprio Collegio, ha il compito di gestire l'organizzazione del Consiglio di Disciplina, costituire i Collegi di Disciplina, assegnare le pratiche ai Collegi, fissare le audizioni, prendere visione dei verbali decisorii dei Collegi nei quali si delibera una sanzione disciplinare, predisporre, firmare e inviare notifica delle sanzioni disciplinari alle parti interessate.

Il Segretario del Consiglio di Disciplina ha il compito di vigilare sul verbale di ogni seduta. La segreteria di cui si riferisce più avanti gestisce il protocollo della corrispondenza ed esercita un ruolo costante di controllo su date, nomi, indirizzi, tempi, situazioni delle vertenze, regolarità delle procedure .

Ogni segretario di Collegio ha il compito di redigere i verbali di ogni audizione avendo cura di trascrivere correttamente le dichiarazioni dell'ingegnere convocato e di scrivere i verbali delle riunioni decisorie del Collegio. In caso di contestazioni si deve riconvocare la sessione e procedere a stesura di nuovo verbale. Il segretario gestisce la documentazione oggetto di procedura disciplinare inviatagli dal Presidente, incluse le eventuali integrazioni fornite dall'incolpato durante le fasi di procedimento. Tali memorie difensive possono essere lunghe e complesse. Egli deve assicurarsi che la documentazione di ogni pratica conclusa sia completa ed archiviata correttamente.

Il terzo Consigliere del Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni e alle audizioni decise dal Presidente del Collegio, partecipare alla redazione dei verbali di ogni audizione e dei verbali delle riunioni decisorie del Collegio, collaborare al recupero di normative, atti e materiale di supporto alle indagini preliminari e in fase istruttoria necessari al procedimento.

Da un punto di vista generale si ritiene sia da evidenziare che il Collegio di Disciplina non è chiamato nè è tenuto a entrare nel merito della complicata vicenda contenziosa di presunto inadempimento lamentato o di doglianza che è generalmente in essere tra le parti, vicenda che le stesse dovranno e potranno dirimere in altra competente sede.

Le azioni del Collegio di Disciplina potranno e dovranno limitarsi a valutare se vi siano i presupposti per dare seguito alla segnalazione dell'esponente e sue doglianze, e dunque eventuali conseguenti profili disciplinari a seguito di infrazioni del Codice Deontologico.

6 La Segreteria amministrativa

Il Presidente ha il compito di gestire l'organizzazione, assegnare le pratiche ai Collegi, fissare le audizioni, prendere visione dei verbali decisorii, firmare e inviare notifica delle sanzioni disciplinari alle parti interessate e dunque anche la Segreteria amministrativa ha numerosi compiti di istruttoria, notifica ed archiviazione. Essa ha il compito di ricevere la corrispondenza, valutare la correttezza formale dei contenuti, richiedere eventuali integrazioni/correzioni, gestire il Protocollo e provvedere all' inoltro tempestivo di atti e informazioni istituzionali a chi di competenza; aggiornare e conservare l'archivio della corrispondenza e delle pratiche; fornire risposte agli Enti e agli utenti secondo la casistica concordata con i Consiglieri; aggiornare il "Registro dei Procedimenti" in base a quanto notificato dai Segretari dei Collegi; convocare le adunanze Consiliari secondo le istruzioni fornite dal Presidente del Consiglio di Disciplina; segnalare i dovuti aggiornamenti organizzativi del Consiglio di disciplina agli uffici, anche per la pubblicazione sul sito ai fini della trasparenza; comporre i fascicoli dei Procedimenti. In realtà il Consiglio di Disciplina deve riferirsi alla Segreteria dell'Ordine per l'aggiornamento delle schede anagrafiche di iscritti e per l'avanzamento dei procedimenti a carico di iscritti morosi della quota contributiva ed anche iscritti irregolari per i crediti formativi CFP; curare i contatti con Incarcassa per l'aggiornamento dei Procedimenti a carico di iscritti inadempienti della annuale dichiarazione reddituale e del volume d'affari; provvedere alla stesura e all'inoltro delle convocazioni di audizione di ingegneri iscritti, nonchè delle notifiche decisorie con carattere d atti giudiziario. In sintesi le funzioni di segreteria del Consiglio di Disciplina sono svolte dal personale dell'Ordine e dunque la Segreteria amministrativa del Consiglio

di Disciplina è affidata alla Segreteria dell'Ordine e coordinata dal Segretario del Consiglio di disciplina, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Disciplina, con il compito di: a) ricevere la corrispondenza, richiedere eventuali integrazioni/correzioni, gestire il Protocollo e provvedere all'inoltro tempestivo di atti e informazioni istituzionali a chi di competenza; b) aggiornare e conservare l'archivio della corrispondenza e delle pratiche; c) riscontrare, anche in autonomia, la corrispondenza con gli Enti e gli utenti in base alla modulistica predisposta, secondo le indicazioni dei singoli Collegi di Disciplina; d) aggiornare il database dei procedimenti in base a quanto notificato dai Segretari dei Collegi (punto 4g); e) convocare le adunanze Consigliari secondo le istruzioni fornite dal Segretario e dal Presidente (punto 2d) e raccogliere le adesioni dei partecipanti; f) segnalare i dovuti aggiornamenti organizzativi del Consiglio di Disciplina all'ufficio amministrazione trasparente; g) comporre i fascicoli dei procedimenti; h) curare l'aggiornamento dell'anagrafica e per l'avanzamento dei procedimenti a carico di iscritti morosi della quota; i) curare i contatti con Inarcassa per l'aggiornamento dei procedimenti a carico di iscritti inadempienti della dichiarazione reddituale e del volume d'affari; l) provvedere, su indicazione dei singoli Presidenti dei Collegi di disciplina, alla citazione dell'inculpato; m) provvedere, in genere, alla predisposizione e all'inoltro delle convocazioni di audizione di iscritti ed istanti, su indicazione del Segretario del Collegio, attenendosi alla modulistica approvata dal Consiglio.

7 Regolamento

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha approvato il Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri, a norma dell'art. 8 comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n.137, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia del 30.11.2012. L'atto disciplina criteri, modalità di designazione e requisiti dei membri dei Consigli di disciplina territoriali.

8 Funzioni del Consiglio di Disciplina Territoriale e le sue articolazioni collegiali.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale, istituito presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova è composto da 15 componenti effettivi e da 15 componenti supplenti, nominati in conformità al Regolamento del CNI adottato a norma dell'art. 8 comma 3 del DPR n. 137 del 2012 ed è suddiviso in 5 Collegi composti ciascuno da tre membri effettivi.

Al Consiglio di Disciplina, ed ai relativi Collegi compete il potere di iniziare l'azione disciplinare e sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Padova.

Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina e dei Collegi sono svolte dal componente con maggiore anzianità anagrafica; le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità anagrafica

Il Consiglio di Disciplina può eleggere a maggioranza tra i propri componenti un Vicepresidente per la sostituzione del Presidente nei casi di assenza, impedimento.

Come di riferisce anche più avanti per la sostituzione dei componenti del Consiglio di Disciplina nei cui confronti sopravvengano cause di impedimento permanente, dimissioni o per altra causa, si attinge dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale di Padova secondo il relativo ordine.

Il Consiglio di Disciplina resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina.

Le riunioni del Consiglio di Disciplina hanno luogo separatamente da quelle del Consiglio dell'Ordine e si tengono ordinariamente presso la sede dell'Ordine.

Le spese relative al funzionamento del Consiglio di Disciplina, incluse quelle per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari, sono poste a carico del bilancio dell'Ordine Territoriale, nel rispetto dei vincoli di spesa di bilancio. Per spese di svolgimento si intendono spese quali quelle di notifica, spese di copiatura ed accesso ad atti, spese di cancelleria, spese di trasferta, viaggio e parcheggio richieste dalla funzione disciplinare e simili.

Il Consiglio di Disciplina opera in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

I Consigli di Disciplina sono dotati di autonoma soggettività e dunque specifica capacità processuale rispetto al consiglio dell'ordine di appartenenza; tale autonoma soggettività si rileva proprio dalle differenti attribuzioni stabilite a carico dell'uno o dell'altro organo dalla normativa di riferimento, una tra tutte il formale obbligo di comunicazione del provvedimento sanzionatorio cui l'organo disciplinare è tenuto verso il Consiglio dell'ordine.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina è il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.. Tale funzione è riconosciuta anche ad ogni singolo presidente del Collegio giudicante, con riferimento al procedimento assegnato.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina:

- a) convoca il Consiglio di Disciplina e ne presiede le riunioni. Pervenuta una notizia di responsabilità disciplinare provvede all'assegnazione del procedimento ad uno dei Collegi all'uopo istituiti;
- b) sostituisce il relatore già designato in caso di suo impedimento o astensione, ovvero ove ne sia stata accolta la ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c.;
- c) coordina e sovraintende a tutte le attività propedeutiche al funzionamento del Consiglio di Disciplina;
- d) dirige il procedimento compiendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti gli atti comunque necessari a dare impulso al procedimento, dirige e modera la discussione in seno al Consiglio, dà la parola e la toglie, mantiene l'ordine nelle sedute, stabilisce l'ordine della votazione, chiarisce il significato del voto e annunzia il risultato.

Tali competenze spettano anche al Presidente di ciascun Collegio decisionale dallo stesso presieduto. Visto il Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia del 30.11.2012, articolo 2 comma 3, si vede che la norma dice espressamente che "I Collegi di disciplina ... sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati". I Collegi di disciplina sono articolazioni interne dei Consigli di disciplina territoriali ed una volta formati, istruiscono e decidono *in autonomia* sui casi loro assegnati. Pertanto come in tutte le organizzazioni avanzate è bene che i singoli siano liberi di esprimersi e non siano ingessati in eccessivi formalismi visto che i casi pratici sono i più vari. Compito del Presidente di Collegio sarà poi raccogliere le opinioni in un libero confronto. Sempre presente è comunque il supporto del Presidente del Consiglio di Disciplina, anche nell'osservanza dei limiti che ha il Consiglio, il quale ha competenza su eventuali infrazioni del codice deontologico. Limiti precisiamo abbastanza estesi in quanto contemplati con le norme di carattere superiore, Costituzione, Codice Civile e Leggi dello stato, e anche in coerenza con sentenze di Cassazione.

9 Trasparenza e riservatezza

In tema di esposti all'Ordine abbiamo un dualismo tra il diritto alla libera manifestazione del pensiero e la tutela della dignità altrui. L'esposto ad un ordine professionale mira infatti di per sé, com'è ovvio, a rendere noto agli organi competenti una manifestazione d'opinione critica sull'operato del professionista, di cui si chiede una verifica in ordine ad eventuali infrazioni.

Tutti gli atti relativi ai Procedimenti disciplinari sono custoditi presso l'Ordine secondo le norme previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. I dati personali con i quali viene a contatto il Consiglio di Disciplina sono trattati conformemente alle previsioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE 2016/679) in materia di tutela dei dati personali.

Si precisa che il Regolamento europeo non parla di privacy. Per privacy si intende il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata. Per protezione dei dati personali invero si intende un sistema di trattamento degli stessi che identifica direttamente o indirettamente una persona. La differenza è elevata e connessa anche a motivazioni storiche. Il nostro D.lgs. 196/2003 Codice Privacy rappresentava alcune informazioni personali da proteggere confermate poi in virtù del D.Lgs. 101/2018 necessario per armonizzare le disposizioni del GDPR UE 2016/679 europeo. Per una normativa sulla privacy estremamente stringente e di difficile interpretazione, di tutta questa attività non può esservi traccia sul sito dell'Ordine, non vi è dunque pubblicazione alcuna di delibere in materia disciplinare o estratti delle medesime. Eventuale richiesta di accesso agli atti va valutata in sede legale.

Fermo restando le disposizioni normative in tema di riservatezza, confidenzialità e segreto d'ufficio, nonché le disposizioni dettate al riguardo dal Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani, le segnalazioni disciplinari e lo svolgimento del procedimento disciplinare, unitamente agli atti e documentazione prodotta e/o depositata, devono essere coperti da assoluta riservatezza e confidenzialità ad opera di tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella loro trattazione. Tali principi si osservano anche nella conservazione della documentazione. Tutti gli atti relativi ai procedimenti disciplinari sono custoditi presso l'Ordine secondo le norme previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. Nelle comunicazioni scambiate tra i componenti dei singoli Collegi dovrà essere indicata la dicitura "comunicazione riservata".

I consiglieri assumono l'obbligo di mantenere segrete le notizie comunque conosciute nell'espletamento del proprio mandato.

Gli atti del procedimento disciplinare (i quali non sono infatti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai fini della trasparenza) sono preclusi all'accesso civico nonché a quello "documentale" ex L. n. 241/1990, in considerazione della particolare incidenza dell'ostensione di tali atti sulla riservatezza dei rispettivi interessati. , Vi sono specifiche eccezioni a tutela del diritto dell'interessato richiedente.

Il parere n. 50 del 9/2/2017 del Garante Privacy risulta di particolare interesse perché consente di evidenziare la differenza tra l'accesso documentale nel procedimento amministrativo (di cui alla L. n. 241/90) e l'accesso civico agli atti (di cui al D.Lgs n. 33/2013).

Il primo, come noto, presuppone che il richiedente debba dimostrare di essere titolare di un interesse “*diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*”.

Il secondo invece è riconosciuto “*allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*”.

I due accessi continuano quindi a coesistere essendo, il primo, volto a consentire un accesso approfondito relativamente a specifici dati e, il secondo uno meno approfondito, generalizzato e più esteso, su dati, documenti ed informazioni.

L'importanza del richiamato parere 9/2/2017 risiede non solo nell'aver affermato che sono preclusi all'accesso civico gli atti del procedimento disciplinare proprio in ragione della peculiarità dello stesso, ma anche nell'aver sottolineato la possibilità del pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati dell'inculpato che, nello specifico accesso, potrebbe derivare dall'accoglimento della domanda “in considerazione della particolare incidenza dell'ostensione di tali atti sulla riservatezza dei rispettivi interessati”.

Tale principio, di portata generale, non può che riverberare i propri effetti anche nell'ipotesi di domanda di accesso documentale ex L. n. 241/90 nel procedimento disciplinare, laddove si deve tenere ulteriormente conto della peculiarità della procedura, che deriva dalla sua sostanziale afflittività, e che determina la necessità di valutare con particolare rigore la tutela della riservatezza dei dati ivi contenuti, in considerazione dell'incidenza che la loro rivelazione avrebbe sulla posizione personale dell'inculpato.

Le sanzioni di contro vedono prevalere la disciplina legislativa sulla pubblicità degli albi professionali, i quali, anche in ragione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo intrattengono rapporti con gli iscritti, sono invero funzionalmente soggetti ad un regime di piena pubblicità, che si estende attenzione anche ai provvedimenti di carattere disciplinare. Detto regime di conoscibilità dei provvedimenti disciplinari, che si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico, deve ritenersi prevalente rispetto all'interesse alla riservatezza del singolo professionista destinatario della sanzione disciplinare, purché la menzione del relativo provvedimento applicativo avvenga in modo corretto e in termini esatti e completi. Ne consegue la liceità della divulgazione di detti provvedimenti.

10 Incompatibilità, ricusazione, sostituzione

I componenti del Consiglio di Disciplina e dei Collegi, chiamati a decidere sulla responsabilità degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri e che procedono ad un'azione disciplinare, assumono l'incarico nel rispetto dei doveri di imparzialità e terzietà nei confronti delle parti del procedimento e devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati negli articoli 51 e 52 c.p.c.. Essi possono essere ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare al Consiglio di Disciplina dell'Ordine.

Sulla sussistenza dei motivi di ricusazione di cui al comma precedente decide il Consiglio di Disciplina in composizione di almeno cinque consiglieri compreso il Presidente.

In caso di astensione o ricusazione coinvolgente anche alcuni componenti del Consiglio di Disciplina la determinazione della maggioranza necessaria per operare viene calcolata sulla base del numero dei Consiglieri che non si sono astenuti o che non siano stati ricusati.

Le incompatibilità dei componenti del Consiglio di Disciplina sono quelle regolate all'art. 3 del Regolamento per la Designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriale degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n. 22 del 30/11/2012, cui si rinvia.

Ogni componente del Collegio di Disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi, anche ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione al Presidente; quest'ultimo procederà alla assegnazione della pratica ad altro Collegio. In realtà poiché spesso si è in rapporti con i colleghi, capita frequentemente di smistare i casi ad altro collegio per garantire piena indipendenza di giudizio.

Qualora fosse oggetto di esposto un componente del Consiglio, che in genere offre la propria autosospensione, valendo comunque la presunzione di innocenza, sarà cura del Presidente rivolgersi ad altro collegio per l'istruttoria ed il giudizio.

(Circolare n.292 19 nov. 2013 del CNI condivisa da Ministero della Giustizia con parere 13 gen. 2015 inviata al Consiglio di disciplina dell'Ordine di Perugia)

Quando la ricusazione è richiesta da chi non ne abbia diritto ovvero per motivi manifestamente infondati, il Presidente la dichiara inammissibile con specifica ordinanza.

Ove un componente del Consiglio di Disciplina venga a trovarsi nelle condizioni di non poter più far parte dello stesso Consiglio a causa di decesso, di dimissioni o per altra ragione, il Presidente del Consiglio di Disciplina provvede alla sua sostituzione attingendo all'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale. In caso di

assenza di candidati, situazione che potrebbe verificarsi per il ridotto numero di ingegneri sezione B, si procede a nuove nomine da parte del Tribunale, minimo due componenti.

11 Gli esposti

Gli esposti possono essere inviati al Consiglio di Disciplina a mano, per posta raccomandata o preferibilmente per posta elettronica certificata. Nel caso di lettere anonime, la decisione di dare eventuale seguito è rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio di Disciplina, naturalmente previa verifica dei fatti esposti. A volte arrivano comunicazioni per conoscenza, in tal caso non è possibile procedere, e si risponde comunque precisando i termini legali della situazione rimanendo a disposizione. Si precisa che l'esponente non è parte del provvedimento disciplinare, in quanto l'azione disciplinare si svolge specificamente nell'interesse pubblico a perseguire condotte deontologicamente censurabili, con la finalità di salvaguardare l'integrità morale e l'onorabilità della categoria professionale.

In caso di richieste generiche, ad esempio ove non siano precisati il nominativo dell'iscritto o l'esposto pervenga attraverso email non certificata, in mancanza degli elementi necessari per poter avere una provenienza certa dei dati dell'esponente e le generalità dell'inculpato, e comunque di ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria, le richieste possono essere dichiarate irricevibili. Anche le decisioni a volte di non luogo a procedere sono dovute all'impossibilità di ottenere atti certi relativi alla questione.

Naturalmente non vi deve essere semplificazione ed estremizzazione delle posizioni: non è dato rinunciare alla complessità dei rapporti civili ed alla ricomposizione di un intreccio di valori che appaiono contrapposti nella presentazione avanti il Consiglio di Disciplina.

E' compito del Consiglio di Disciplina riporre una particolare attenzione e un rigoroso scrupolo sugli esposti anonimi, che contengano in maniera confusa, indeterminata e indiscriminata fatti generici e improbabili dai quali non si possano trarre elementi per configurare possibili violazioni disciplinari; possono essere presi in considerazione esposti anonimi dai quali si possano individuare fatti specifici, per i quali sia possibile un riscontro documentale o anche testimoniale, che abbiano la caratteristica di essere seri e consistenti; soprattutto per la considerazione che chi si trincera dietro l'anonimato può essere considerato portatore di ingiustificati e vendicativi risentimenti.

12 Il procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare ha come finalità l'accertamento di responsabilità disciplinari ascrivibili agli iscritti dell'Ordine degli Ingegneri per azioni, omissioni o violazione di norme di legge o regolamenti, di norme deontologiche o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro nell'esercizio della professione, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione dell'ingegnere.

La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate l'inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta anche se omissiva.

La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di comminazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità delle condotte e/o dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate, o possano derivare, dai medesimi.

L'iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine, la dignità e il decoro della categoria.

Il procedimento disciplinare, che deve svolgersi nel rispetto dei principi costituzionali d'imparzialità, è comunque soggetto ai canoni del giusto processo con particolare riguardo al principio del diritto al contradditorio.

Il procedimento disciplinare ha natura accusatoria, sicchè deve pronunciarsi il proscioglimento dell'inculpato nel caso di carenza o contraddittorietà probatoria. In tal senso, l'esposto non è da solo sufficiente a integrare la prova certa dei fatti in esso rappresentati e a fondare l'affermazione della responsabilità disciplinare laddove l'inculpato abbia contestato la ricostruzione di tali fatti.

Sebbene nei testi legislativi *in claris non fit interpretatio*, in realtà tuttavia ci si trova di fronte a casi particolari di varia complessità.

La natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento disciplinare si riverbera anche rispetto alla natura del relativo eventuale provvedimento sanzionatorio. In sintesi: le udienze in sede disciplinare non saranno accessibili al pubblico, essendo la pubblicità delle udienze tipica ad esempio dei processi e non dei procedimenti amministrativi; saranno applicabili le regole sul procedimento e sul provvedimento amministrativo relative alla motivazione, accesso agli atti, contraddittorio, esercitabilità dell'autotutela (revoca, modifica, annullamento, sospensione) previste dalla L.241/90, mentre non lo saranno evidentemente quelle per i procedimenti giurisdizionali previste nei codici di rito (quali

accompagnamento di testimoni, obbligo di difesa tecnica tramite avvocati, dovere di giuramento, cause di impedimento a comparire e via dicendo); non sarà possibile sollevare questioni di illegittimità costituzionale non si applicherà la sospensione feriale dei termini; non sarà possibile la costituzione di parte civile da parte dell'esponente (cliente, collega) né riti alternativi di derivazione processuale penalistica.

Il Consiglio di Disciplina ha competenza anche nei casi d'inosservanza degli adempimenti obbligatori quali la morosità per inadempienza del contributo annuale, l'esercizio della professione senza aver assolto l'obbligo di aggiornamento professionale per acquisire i 30 crediti formativi ove di legge richiesti, l'esercizio della professione in forma autonoma senza aver stipulato un'assicurazione volta a risarcire eventuali danni derivanti appunto dall'esercizio della libera professione, l'evasione fiscale e/o quella previdenziale, qualora accertata in via definitiva

Il Consiglio di Disciplina, attraverso i Collegi, è chiamato a esprimersi sui comportamenti non conformi alle norme del Codice Deontologico, vigente all'epoca degli illeciti, che gli ingegneri iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione. Si fa riferimento anche ad illeciti al di fuori della professione che abbiano arrecato danno all'immagine della categoria nonché ai dispositivi legislativi che prevedano per la loro violazione il rimando al provvedimento disciplinare.

L'azione disciplinare può essere generata da esperti di persone fisiche o giuridiche che vi abbiano interesse, su richiesta di un Pubblico Ministero o comunque d'ufficio a seguito di segnalazioni di abusi o mancanze a carico degli iscritti, su iniziativa del Presidente del Consiglio di Disciplina, su indicazioni del Presidente dell'Ordine o su decisione del Consiglio di Disciplina. Naturalmente rimane fondamentale la presunzione di innocenza. Non è semplice valutare esperti a volte complessi, ma privi di riferimenti specifici sulle eventuali violazioni o mancanti di segnalazione per conoscenza all'interessato.

In tutte le fasi del procedimento disciplinare l'indagato deve essere posto nelle condizioni di interloquire, gli deve essere assicurata la possibilità di difesa, inclusa l'assistenza legale o tecnica e l'accesso agli atti o quant'altro oggetto del procedimento, previa richiesta ai soggetti o autori degli atti oggetto dell'accesso.

L'attivazione con la contestazione degli addebiti e la conclusione del procedimento disciplinare con eventuale adozione della sanzione deve essere tempestiva e cioè immediata nel suo inizio e rapida nella sua conclusione. La regola serve a garantire l'effettività del diritto di difesa. In realtà vi sono problematiche dovute alla recente emergenza sanitaria, al reperimento di persone non rintracciabili, alle difficoltà di notifica

tramite ufficiale giudiziario. La responsabilità disciplinare è accertata allorché siano provate l'inosservanza dei doveri professionali, l'intenzionalità della condotta anche se omissiva, l'imprudenza, la negligenza, l'imperizia e/o l'inosservanza delle leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Le eventuali comminazioni di sanzioni che possono derivare a seguito di procedimento disciplinare devono essere proporzionali alla gravità delle condotte e/o dei fatti contestati e alle conseguenze che possono essere derivate, o che possono derivare, dai medesimi.

Per principio di omogeneità sancito dalla legge i giudizi disciplinari che riguardano gli iscritti alla sezione B dell'Albo sono assegnati d'ufficio al collegio di cui fa parte almeno un Consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo.

Nel caso di richieste generiche o anonime, la decisione da dare eventuale seguito a procedimento disciplinare è rimessa alle valutazioni e decisioni del Presidente del Consiglio di disciplina, previa verifica dei fatti esposti.

Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo a un procedimento giudiziario, il procedimento disciplinare è autonomo e indipendente dal giudizio medesimo e, pertanto, non deve essere necessariamente o automaticamente sospeso.

Il procedimento disciplinare si svolge secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, in pratica secondo un principio di legalità con riferimento al Codice Deontologico del Consiglio Nazionale 23 marzo 2022 o precedenti se del caso, dato sempre rispettabile il principio del tempus regit actum.

In ogni fase del procedimento disciplinare l'inculpato deve sempre essere posto nella piena condizione di interloquire e gli deve essere assicurata la più ampia possibilità di assistenza legale e/o tecnica e l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento. L'inosservanza di tali previsioni, e quindi la violazione del diritto di difesa, può comportare la nullità alla decisione; pertanto l'inculpato ha il diritto di avere la più ampia possibilità di difesa, essere ascoltato sia su sua richiesta che su proposta del Collegio di Disciplina, presentare spontaneamente o su richiesta del Collegio di Disciplina una sua memoria difensiva scritta presentare a sua discolpa tutti i documenti che ritiene opportuni, documenti che entreranno a far parte, d'ufficio, degli atti del procedimento, anche farsi assistere, in ogni momento del procedimento, da un legale e/o un esperto di sua fiducia. Inoltre ha diritto all'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento in conformità alla normativa ex Legge 241/1990.

13 Atti e diritto di accesso.

Il Procedimento disciplinare innanzi al Consiglio di Disciplina, ha natura amministrativa e, quindi, sono applicabili le regole sui provvedimenti e procedimenti amministrativi, ivi compresi gli art. 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. sul diritto di accesso, che abrogano ogni previgente norma contraria. Il diritto di accesso, che è fondamentale per una perfetta trasparenza del procedimento disciplinare, spetta solo a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale che va dimostrato dal soggetto istante nella domanda di accesso.

Il diritto di accesso agli atti o l'esclusione dallo stesso diritto, adeguatamente motivata, sono disciplinati dalla vigente normativa di legge, L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005, dal D. Lgs. 196/2003, dal DPR 184/2006.

All'esponente, qualora presenti motivata richiesta, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990, il Consiglio di Disciplina dovrà consentire l'accesso, fornendo copia della documentazione presente nel fascicolo, posto che in tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, con sentenza n. 884 del 29 gennaio 2021.

Parlando di Ordine professionale i Consigli di Disciplina sono dotati di autonoma soggettività e dunque specifica capacità processuale rispetto al consiglio dell'ordine di appartenenza. Si segnala anche una sentenza del TAR Sicilia del 28 ott 2024 in tema di accesso agli atti nel procedimento disciplinare. In particolare si tratta dell'ammissibilità del cosiddetto "accesso difensivo" ovvero quello che concerne documentazione utile da depositare in altro procedimento parallelo civile o penale. L'accesso agli atti è sempre esperibile da parte dell'esponente purchè supportato da interesse diretto, concreto ed attuale. Il soggetto tenuto a gestire la richiesta è l'organo disciplinare

In pratica è consentito alle parti interessate, portatrici di interesse qualificato, avanzare, per iscritto, alla segreteria del Consiglio, richiesta di accesso agli atti al fine di poter visionare / estrarre copia della documentazione, limitatamente agli atti e/o documenti a firma della parte che ha avanzato la richiesta contenuta nel fascicolo assegnato al singolo Collegio. La richiesta non può essere generica, ma deve essere circostanziata e contenere l'elenco specifico dei documenti e/o degli atti a cui la stessa è riferita.

La segreteria, ricevuta la richiesta, provvederà ad informare tempestivamente – e comunque entro i cinque giorni successivi - il Collegio interessato della richiesta o, in caso di procedimento già definito, il Presidente pro-tempore del Consiglio di Disciplina, che potrà, secondo le previsioni di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990, accogliere o rigettare la stessa entro 30 giorni dalla ricezione da parte della segreteria.

Qualora la richiesta venisse accolta, la trasmissione degli atti e dei documenti dovrà avvenire in forma integrale, salvo che la richiesta sia stata avanzata solo con riferimento a specifiche parti di essi. Con riferimento alle istanze di accesso agli atti avanzate con riferimento alla copia di un progetto, come tale sottoposto alla tutela della proprietà

intellettuale, la richiesta di tutto o parte di esso, qualora ecceda i contenuti ordinari e minimi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'interessato.

Nei casi e secondo i limiti di cui all'art. 24, L. 241/199, compatibilmente con l'esigenza di garantire una ragionevole durata del procedimento, anche in relazione ai termini prescrizionali, il termine di 30 giorni può essere differito, con provvedimento motivato, sino a 90 giorni. In tale ultimo caso la segreteria si occuperà di informare di tale proroga la parte richiedente, prima della scadenza del termine di 30 giorni.

Tutti gli atti relativi ai procedimenti disciplinari sono custoditi presso la segreteria dell'Ordine territoriale secondo le norme previste D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Presso la sede della segreteria del Ordine territoriale viene istituito un registro in cui vengono iscritti i nominativi di coloro nei confronti dei quali sia stata applicata una sanzione disciplinare e la sua durata.

Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, del professionista incolpato, è disciplinato dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e dal Regolamento UE 679/2016. Il Regolamento UE ha efficacia nei confronti di soggetti europei, ma difficilmente nei confronti di soggetti extra unione europea. Il GDPR ha anche un certo tasso di vaghezza, perché risente di un problema interno che riguarda tutti i regolamenti europei i quali, essendo sempre il frutto di compromessi estremamente laboriosi, finiscono quasi sempre per dettare norme un po' vaghe, diversamente dal diritto romano che insegna che le norme devono essere tassative, soprattutto in materia penale, e che i contorni del comportamento sanzionabile devono essere definiti con chiarezza. Il contraddittorio procedimentale è comunque un fondamentale principio procedimentale e processuale, che caratterizza ogni procedimento punitivo e dunque anche quello disciplinare che rispetta il diritto dell'incolpato di potersi pienamente difendere prima dell'adozione della eventuale decisione o anche non luogo a procedere.

Sempre in materia di diritto di accesso ,a volte l'Esponente avanza all'Ordine istanza di accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241, volta ad acquisire copia di specifici documenti amministrativi relativi al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'iscritto, poiché potrebbe esservi in corso parallelo procedimento giudiziale. Deve, a tal proposito, farsi presente che per "diritto di accesso" si intende il "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi", ossia "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" (art. 22, comma 1, lett. a) e d), della l. 7 agosto 1990, n. 241). La richiesta di accesso ai documenti "deve essere

motivata” (art.25, comma 2, della medesima legge), dovendo l’istante dimostrare di avere “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22, comma 1, lett. b), della medesima legge; v. anche art. 2, comma 1, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184). Il diritto di accesso “si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione”, tenuto conto che “la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso” (art. 3, comma 1, del predetto decreto). L’Ordine in vari casi non riceve formale richiesta di acquisire copia di specifici documenti amministrativi in suo possesso e attinenti al procedimento disciplinare che ha interessato l’iscritto e all’Esponente non è viene fornita copia di alcun documento afferente al procedimento disciplinare, bensì soltanto una mera informazione, relativa all’esito dello stesso. Non avvia pertanto uno specifico procedimento amministrativo relativo ad istanza di accesso documentale, né informa il reclamante della stessa quale soggetto controinteressato (v. art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184) né assume alcun formale provvedimento di accoglimento (v. art. 7 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184). L’Ordine potrebbe rendere edotto l’Esponente dell’avvio del procedimento disciplinare a carico dell’iscritto, ma non della natura del provvedimento disciplinare adottato, informazioni che non sono nella disponibilità né dell’Esponente né del pubblico, atteso che l’annotazione nell’Albo dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti avviene solamente dopo che la sanzione comminata dall’organismo ordinistico giudicante è diventata esecutiva, in quanto il provvedimento non è stato impugnato, nei termini previsti, dinanzi alla Consiglio Nazionale. In effetti tutte le fasi del procedimento disciplinare, incluse quelle prodromiche allo stesso, devono svolgersi nel rispetto della riservatezza del professionista coinvolto, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, sino alla conclusione dello stesso. Soltanto nel caso in cui, all’esito del procedimento disciplinare, sia effettivamente adottato un provvedimento disciplinare, che a qualsiasi titolo incida sull’esercizio della professione, è ammessa la menzione dello stesso nell’Albo nel rispetto della disciplina ordinistica applicabile (v. art. 61, comma 2, del Codice della privacy di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i.). Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi che la comunicazione all’Esponente, da parte dell’Ordine dei dati personali del reclamante, relativi al procedimento e al provvedimento disciplinare adottato, deve avvenire in maniera conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” pena, in assenza di una base giuridica, la violazione degli artt. 5, par. 1, del noto GDPR Regolamento europeo UE 2016/679, nonché 2-ter del citato Codice della privacy assolutamente da evitarsi.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, avuto riguardo all'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e in conformità a quanto espresso nella Delibera 1309/2016 di ANAC, nonché nella Circolare 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, considerato l'ambito di applicazione delle tre modalità citate di accesso alle pubbliche informazioni (accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato) e ritenuto che fosse necessario, oltre che opportuno procedere ad una regolamentazione congiunta della materia, ha adottato, in data 6 settembre 2017, la Delibera di approvazione del *"Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato"*.

Nota:

Ripercorrendo i principi generali già esposti, il regolamento adottato dall'Ordine degli Ingegneri stabilisce le modalità di accesso alle informazioni in suo possesso.

Per quel che rileva in questa sede, occorre soffermarsi sull'accesso documentale da parte del terzo esponente-denunciante ai documenti del procedimento disciplinare, necessario a fronte di un interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante.

Devono essere considerate le posizioni soggettive coinvolte, spesso tra di loro contrastanti, quali l'interesse alla trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto alla riservatezza e la necessità di assicurare tutela giurisdizionale ai diritti soggettivi.

La stessa L. 241/1990, invero, impone un bilanciamento tra l'interesse dell'istante, che dev'essere diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, e quello dei possibili controinteressati, i quali dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromessi i loro diritti, a partire da quello alla riservatezza.

A ciò consegue la necessità per il Consiglio dell'ordine territoriale di considerare le ragioni del richiedente, opponendo diniego a tutte le richieste formulate con motivazioni impropi, quali, ad esempio, la realizzazione di un controllo sistematico o generalizzato dell'operato del Collegio disciplinare, ovvero l'ottenimento – sfruttando il diritto all'accesso – di dati e circostanze personali al di fuori dello stretto necessario ai fini della propria tutela giudiziale.

Si comprende, dunque, come l'accesso civico “semplice” e “generalizzato” al mero fine di controllo dell'attività del Consiglio sarebbero inevitabilmente rigettati, in quanto una tale istanza oltrepassa i limiti imposti dal legislatore. Allo stesso modo, verrebbe rigettata anche l'istanza di accesso documentale non debitamente motivata allegando l'interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante.

L'orientamento trova conferma nei principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa (*Cons. St., ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7*), in particolare ove chiarisce che la sola condizione di esponente non abilità, di per sé, all'accesso agli atti del procedimento disciplinare, ma che la qualità di autore di un esposto non può, da sola, determinare un diniego di accesso agli atti, motivato con l'estranchezza dell'esponente al procedimento disciplinare.

Al contrario, l'esponente può in effetti essere – più di altri – un soggetto potenzialmente avente diritto a prendere visione di detti atti, purché questa sua condizione sia unita ad altri elementi che dimostrino l'esistenza di un interesse giuridicamente tutelato.

In presenza di tali condizioni, potrà procedere ai sensi della L. 241/1990 e del regolamento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri di recente adozione (2017).

Un'istanza di accesso ad atti inerenti un procedimento disciplinare potrà essere rigettata solo se non motivata ovvero se priva di quegli elementi che, oltre le clausole di puro stile, aggiungendosi al mero *status* di esponente, dimostrino la qualità di soggetto abilitato a far valere determinati diritti riconosciuti dall'ordinamento, in termini di attualità, concretezza e differenziazione, escludendosi perciò l'interesse generico, meramente emulativo o dettato da pura curiosità (*cfr. parere del Consiglio Nazionale Forense, rel. Baffa e Bianchi, parere del 23 luglio 2009, n. 29*).

Quanto ai limiti dell'accesso, vengono in rilievo la riservatezza del diretto interessato e le esigenze istruttorie del Consiglio precedente.

Una volta verificato l'interesse all'accesso del terzo, interesse, dunque, diretto, concreto ed attuale, non sussistendo preminentí ragioni di riservatezza del professionista, in quanto si tratta di accedere, in genere a dati per loro natura sensibili, l'accesso non può essere impedito.

Con riferimento ai dati sensibili, la cui disciplina viene accostata a quella dei dati giudiziari, l'art. 24 della L. 241/1990 individua una disciplina particolare e più stringente in tema di esercizio del diritto di accesso, per effetto della quale l'amministrazione cui è richiesta l'ostensione ed il giudice adito in sede di tutela giurisdizionale possono consentire l'accesso nei limiti in cui esso risulti strettamente indispensabile per la cura e la difesa degli interessi giuridici dell'istante: l'accesso è quindi consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, ovvero quando “*la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato*” (art. 60, D. Lgs. 193/2003).

È noto come il diritto alla difesa è diritto inviolabile, tutelato dall'art. 24 della Costituzione, e costituisce diritto di pari rango alla tutela della riservatezza, anch'esso tutelato costituzionalmente. Come detto tale normativa è stata oggi sostituita dagli artt. 9 e 10 del GDPR (Nuovo Regolamento UE, 2016/679 del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018).

14 Azione disciplinare, generalità.

L'azione disciplinare nei confronti di un iscritto all'Ordine è promossa d'ufficio dal Consiglio di Disciplina, allorchè giunga notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento o su richiesta del Pubblico Ministero competente, ovvero su richiesta dello stesso Ordine professionale o di terzi esponenti interessati.

Si considerano interessati tutti coloro che abbiano subito, o possano subire, un pregiudizio dalla condotta del professionista.

Il Consiglio di Disciplina ha il dovere di prendere in considerazione le notizie di cui al comma 1 del presente articolo allorquando provengano da Enti pubblici o da privati purchè l'esposto non sia anonimo.

Nel caso in cui l'azione disciplinare sia promossa nei confronti dei componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Padova, sia competente altro Collegio oppure il Consiglio di Disciplina Territoriale ove ha sede la Corte di Appello più vicina.

Nel caso particolare di azione penale l'Autorità Giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio di Disciplina Territoriale dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto all'Ordine.

Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formale oggetto di imputazione, tranne naturalmente il caso in cui sia intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso.

Gli scritti o i documenti anonimi non possono essere utilizzati ai fini disciplinari: essi, salvo che non costituiscano notizia "criminis" di interesse dell'autorità giudiziaria, non saranno tenuti in alcuna considerazione da parte del Consiglio di Disciplina.

15 Ingegneri iscritti alla sez. B dell'Albo.

(CNI Fabio Cola) Il procedimento disciplinare sia nella sua fase amministrativa che giurisdizionale si connota di alcuni profili di peculiarità quando l'inculpato è un cosiddetto Ingegnere Iunior. (Dizione normativa con la I). Tali ingegneri sono iscritti alla sezione B dell'Albo. Tra i requisiti necessari per l'iscrizione rilevano: una laurea triennale in ingegneria tra quelle rientranti nei settori Civile Ambientale, Industriale e dell'Informazione e, successivamente, il superamento dell'esame di stato nonché l'acquisizione dell'abilitazione professionale. Sul punto è necessario considerare come, in linea generale, l'Art. 9 D.P.R. Nr. 169/2005 rubricato "*Procedimenti disciplinari*"

prescribe che il Consiglio dell'Ordine nella sua funzione disciplinare “è composto dai Consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento”. Su questi presupposti è pacifico come, quando l’inculpato sia un Ingegnere Iunior, i Consiglieri debbano appartenere alla Sezione B e dunque, anch’essi, devono presentare tale qualifica. Secondo il comma 2 – *Ove il numero dei Consiglieri non sia tale da costituire un Collegio, il Consiglio giudica in composizione monocratica.* È possibile dunque, ed invero è l’ipotesi più ricorrente, che il Giudice disciplinare degli ingegneri Iunior sia un organo monocratico. È bene precisare che tale “peculiarità” caratterizza anche la fase giurisdizionale del procedimento. In senso conforme rispetto a tale quadro normativo si pongono quelle decisioni del CNI le quali hanno annullato i provvedimenti disciplinari inflitti da un Collegio di Disciplina territoriale composto da membri appartenenti ad una Sezione diversa rispetto a quella dell’inculpato. (Cfr Decisione Nr. 25/2010 del CNI depos. 23.07.2010.)

In conclusione in caso di violazioni del Codice Deontologico ad opera di professionisti iscritti alla sezione B dell’albo degli Ingegneri (ex D.P.R. 328/01), l’inculpato deve essere giudicato dal Collegio ove sia presente l’iscritto alla sez. B dell’albo, in ossequio alle disposizioni dell’art. 9 del D.P.R. 169/05.

16 Archiviazione immediata

1. Il Collegio, udita la relazione del Presidente o del relatore incaricato, fuori dal caso di richiesta proveniente dal Pubblico Ministero, può deliberare di non aprire il procedimento disciplinare allorquando:
 - a) i fatti palesemente non sussistano;
 - b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
 - c) i fatti, allo stato degli atti, non integrino violazioni di norme di legge, regolamenti e violazioni al codice deontologico;
 - d) i fatti non siano stati commessi da un iscritto all’Ordine di Padova.
2. Nel caso di cui alla lett. d) del precedente comma, ed ove l’inculpato sia comunque un iscritto nell’Albo tenuto da altro Ordine territoriale, il Presidente del Consiglio di Disciplina precede a trasmettere la documentazione in proprio possesso al Consiglio di Disciplina competente a promuovere l’azione disciplinare.
3. La delibera di archiviazione deve essere succintamente motivata e deve essere comunicata, con lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata, all’iscritto

interessato nonchè ai soggetti che abbiano comunicato la notizia mediante comunicazione all'indirizzo indicato nell'esposto.

4. Un verbale di archiviazione analogamente. Considerato che l'adozione di eventuali sanzioni è correlata e conseguente alle dichiarazioni scritte o rese dalle persone ascoltate, nonchè all'istruttoria della documentazione raccolta nel corso del presente procedimento disciplinare effettuata in conformità alla normativa di riferimento, non ravvisando l'esistenza di fatti e circostanza disciplinariamente rilevanti, non ravvisando elementi tali da procedere ulteriormente, tutto ciò considerato, il Presidente dispone l'archiviazione del procedimento in oggetto.

17 Pre-istruttoria

La fase di pre istruttoria è una fase preliminare che si verifica prima della fase istruttoria vera e propria. In questo periodo vengono raccolte e verificate le informazioni necessarie per iniziare la fase istruttoria. La trattazione consiste nell'individuare, nel mettere a fuoco e nel sistemare nel dovuto ordine logico e giuridico le singole questioni nelle quali si dovrebbe articolare il giudizio futuro, tenendo presente i limiti che sono quelli del Codice Deontologico. Siamo consci che l'attività istruttoria è una attività importante del procedimento in quanto volta a individuare anche la realtà dei fatti e delle circostanze, tuttavia in pratica vi sono delle situazioni iniziali che richiedono verifiche sugli elementi acquisiti e chiarimenti o anche integrazioni documentali. A volte potrebbero esservi errori banali come una errata trascrizione di nome oppure omessa indicazione dei luoghi oppure casi di non competenza perché il professionista è iscritto ad altro Ordine a cui va inviata la questione.

Dalla raccolta di elementi istruttori e cognitivi e dalle informazioni ricevute che vengono trasmesse dal diretto interessato dipendono poi altre decisioni sul proseguimento dell'iter amministrativo. Si tratta di una fase di raccolta informazioni e controllo, principalmente svolta dalla segreteria. Ad esempio può succedere di risolvere casi di insolvenza dovuti a dimenticanza con una telefonata, senza procedere dunque all'apertura di un'istruttoria per infrazione del codice di disciplina ed evitare dunque un numero anche considerevole di procedimenti. Un altro esempio lo si trova nei casi difficili di subentro tra professionisti, laddove una spiegazione della situazione legale ed amministrativa porta il professionista a comportamenti corretti dal punto di vista deontologico.

In campo civile è necessario definire almeno ove è situato l'edificio, i nominativi delle principali figure tecniche quali ad esempio il Direttore dei Lavori ed il nome dell'Impresa esecutrice ed i contratti se esistono. Conclusa la fase preliminare si darà poi seguito ad una fase istruttoria vera e propria nella quale si rendono edotte le parti, fatto non sempre così

scontato, e le si invitano a precisare definitivamente i fatti che ciascuna di esse pone a fondamento delle proprie contestazioni, domande, difese ed eccezioni, nonché a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. Un Collegio infine, quando decida su questioni relative all’istruzione del procedimento senza definire il giudizio, deve impartire nel verbale anche i provvedimenti per l’ulteriore istruzione e procedimento della causa, altrimenti si rimane sospesi in fase pre istruttoria.

18 Fase istruttoria.

Vediamo ora la fase istruttoria. Già arrivarci non è semplice. Molte sono le situazioni di colloquio preliminare per l’esame delle varie situazioni che possono essere complesse, come ad esempio nel caso di gravi contenziosi in materia di superbonus 110 o di subentro tra professionisti con presenza di contenzioso tecnico ed amministrativo.

In fase istruttoria non esiste la dizione “incolpato” in quanto il professionista viene a conoscenza per la prima volta degli addebiti che gli vengono mossi. In fase istruttoria è bene evitare alcuni ragionamenti fallaci. Ciò si attua nel momento in cui si prende in considerazione e si valorizzano solo notizie, pareri o evidenze che confermano quello di cui già siamo convinti. Soprattutto si tende a ignorare tutte le evidenze che contraddicono le convinzioni. Meglio non nutrire eccessiva fiducia nei propri giudizi e valutazioni, derivante dal credere che si posseggono informazioni più accurate e complete di quanto non lo siano realmente. È una sorta di sovrastima delle proprie capacità di giudizio, avente come conseguenza la difficoltà di ammettere di poter sbagliare. A volte si tende a ancorarsi a un elemento che funge da termine di paragone per le valutazioni in atto, invece che basarsi sul valore assoluto, oppure a porre un’eccessiva attenzione rivolta verso elementi negativi, che sono considerati come i più importanti. A causa di questa distorsione cognitiva, si tende a dare maggior peso agli errori o agli aspetti negativi, attribuendo così una valutazione negativa ad una eventuale prestazione. Occorre anche evitare decisioni che siano volte a ottenere una immediata risultanza, ignorando le possibilità di conseguire risultati migliori in tempi successivi, magari con l’acquisizione di ulteriori informazioni od atti. Di contro, trattando sempre più spesso di infrazioni al codice deontologico, occorre evitare di considerare gli accadimenti in maniera più ottimistica rispetto a quanto lo siano realmente.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, previa numerazione cronologica della notizia, provvede all’apertura di un fascicolo ed all’assegnazione ad uno dei 5 Collegi.

Successivamente all'apertura del fascicolo, il Presidente del Collegio o altro componente dallo stesso delegato, previa assegnazione della pratica ad un relatore, provvede a comunicare, a mezzo di raccomandata AR o posta elettronica certificata, all'iscritto interessato l'apertura del fascicolo invitandolo, nel contempo, a prenderne visione ed a produrre memorie e documenti difensivi entro un termine massimo di venti giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

Il Collegio territoriale procede all'esame della documentazione prodotta e alla eventuale audizione preliminare dell'inculpato e/o dell'esponente fissando all'uopo un'apposita riunione collegiale.

Il Presidente del Collegio o il relatore da lui nominato, illustra ai componenti i fatti e le circostanze attinenti al fascicolo disciplinare con il parere in merito all'apertura o archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell'iscritto.

Il relatore può a sua volta effettuare ulteriori indagini a carattere istruttorio o di verifica dei fatti e quando ritenga che il procedimento sia sufficientemente istruito, ne informa il Presidente del Collegio di Disciplina.

Il Presidente del Collegio, valutati gli atti, può anche richiedere al Collegio medesimo l'immediata archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare e, nel caso di archiviazione, il Collegio trasmette all'iscritto interessato e al denunciante notizia dell'archiviazione.

Nell'ambito di assunzione di informazioni, il Presidente ovvero l'intero Collegio possono sentire l'inculpato allo scopo di acquisire elementi utili a fornire opportuna informativa al Collegio. Si deve assolutamente concedere all'inculpato un periodo di tempo per predisporre le proprie argomentazioni di difesa. Può essere richiesta all'inculpato una relazione sullo svolgimento dei fatti. In genere viene presentata una memoria difensiva scritta.

In caso di memorie difensive molto lunghe con narrazioni complesse si ricorda che non è facoltà del Consiglio di Disciplina entrare nel merito delle decisioni della Pubblica Amministrazione o Enti pubblici in genere.

In primis occorre un serio accertamento dei fatti, potrebbero capitare ad esempio casi di presunto falso in perizia o mancato rispetto dei tempi di presentazione degli elaborati oppure difficoltà nel subentro tra professionisti o gravi disaccordi tra professionista e amministratori condominiali. Dal punto di vista generale, ritengo sia da evidenziare che il Collegio di Disciplina, pur avuta contezza delle vicende tramite studio degli atti e delle dichiarazioni, non è chiamato né è tenuto a entrare nel merito delle vicende in contenzioso tra le parti, spesso complicatissime. Tali vicende le parti dovranno e potranno dirimere in

altra competente sede. Le azioni del Collegio di Disciplina potranno e dovranno limitarsi a valutare se vi siano i presupposti per dare seguito a segnalazione avente ad oggetto profili disciplinari. A questi fini il tema da approfondire riguarda innanzitutto l'esistenza o meno di un rapporto professionale tra gli esponenti e l'ingegnere oggetto di contestazione, rapporto documentabile in atti, e ciò in ragione del fatto che le supposte violazioni deontologiche lamentate vanno considerate espressamente con riferimento ai doveri dell'ingegnere verso i committenti. In linea generale va definito il perimetro all'interno del quale andranno poi valutate le doglianze degli esponenti.

Se dalle indagini preliminari eseguite dal Presidente emergono fatti che implichino la necessità di dare corso ad un giudizio, si avvia la fase istruttoria convocando l'inculpato a mezzo raccomandata A/R ovvero tramite posta elettronica certificata per l'audizione prevista ai sensi dell'art. 46 del R.D. 23/10/1925 n. 2537, fornendo ogni elemento utile e dando allo stesso la possibilità di fornire chiarimenti per iscritto e/o a formulare le proprie osservazioni, deduzioni e richieste istruttorie.

Il termine per l'avviso di convocazione per l'audizione non deve essere inferiore a 15 giorni.

Deve essere ricordata la necessità di rispettare il termine minimo a comparire di giorni 15, a pena di nullità della fase decisoria e detto termine deve essere verificato con riferimento alla data di ricevimento dell'avviso da parte del destinatario e non a quello di spedizione. Il Consiglio Nazionale è molto attento ai termini temporali in caso di ricorso. Nel corso della riunione del Collegio il Presidente espone i fatti e relaziona sull'audizione dell'inculpato e sulle informazioni ottenute sui fatti che formano oggetto di imputazione. L'inculpato, eventualmente assistito dal proprio legale e/o dal proprio esperto di fiducia, espone la propria versione dei fatti e svolge le proprie ragioni e difese, anche con eventuali memorie scritte.

Conclusa l'audizione dell'inculpato, l'udienza prosegue, anche in seduta diversa, in forma riservata ed il Collegio discute la situazione e decide se vi sia motivo per dare corso ad un giudizio disciplinare individuando, con riferimento al Codice Deontologico, quali norme si possano ipotizzare violate; ovvero qualora non venga ravvisata alcuna violazione delibera il non luogo a procedere e dispone l'archiviazione del procedimento.

Il verbale della riunione, come tutti gli atti e i verbali riguardanti procedimenti disciplinari in ogni loro fase, è riservato e come tale deve essere conservato. Detto verbale deve contenere le dichiarazioni rese dal Presidente (con eventuale allegazione del rapporto scritto e degli atti e documenti prodotti) e le dichiarazioni fornite dall'inculpato, anche tramite l'eventuale difensore e/o esperto di fiducia, con allegazione degli ulteriori atti e documenti eventualmente prodotti. Il verbale deve essere fedele a quanto dichiarato pena

la riconvocazione della sessione a seguito di contestazione e stesura di nuovo verbale. Durante la fase istruttoria il Collegio acquisisce atti, documenti, informazioni e quanto altro necessario per una approfondita disamina del caso anche mediante l'opera di consulenti esterni e/o richiesta di atti ad uffici ed amministrazioni pubbliche e privati.

La fase istruttoria deve essere conclusa entro 60 giorni dalla designazione del Collegio di Disciplina; tuttavia tale termine, non perentorio, potrà essere prolungato per giustificati motivi ovvero nelle ipotesi di particolare complessità.

In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo nella definizione di un procedimento da parte di un Collegio di disciplina assegnatario, il Presidente, rimasta senza esito una sollecitazione scritta, potrà avocare il procedimento assegnandolo ad altro Collegio.

Nel caso in cui l'incolpato o il difensore previamente nominato non siano presenti, il Collegio, se sussiste un legittimo impedimento o un giustificato motivo a comparire, rinvia la trattazione ad altra udienza, dandone comunicazione all'assente. In difetto di giustificato motivo, si procede in loro assenza. Nel caso il professionista non si presenti mai ed in sua vece si presenti l'avvocato incaricato si ricorda che tra i doveri espressi e scritti nel Codice deontologico esiste anche quello di collaborazione.

Il Collegio, udita la relazione del relatore incaricato o del Presidente, può deliberare di non aprire il procedimento disciplinare allorquando i fatti palesemente non sussistano, o le notizie pervenute siano manifestatamente infondate. Analogamente non si procede qualora i fatti, allo stato degli atti, non implichino o comportino violazioni di norme di legge, regolamenti e codice deontologico.

Se i fatti non sono stati commessi da iscritto all'Ordine di competenza del collegio, il Presidente del Consiglio Disciplinare procede a trasmettere la documentazione in proprio possesso al Consiglio di Disciplina competente a promuovere l'eventuale azione disciplinare.

La delibera di eventuale archiviazione deve essere succintamente motivata e deve essere comunicata, con lettera raccomandata A.R. o P.E.C., all'iscritto interessato nonché ai soggetti che abbiano comunicato la notizia mediante comunicazione all'indirizzo indicato nell'esposto.

Nel valutare se ricorrono i presupposti per procedere all'apertura del procedimento disciplinare, il Collegio non entra nel merito tecnico della prestazione resa dal professionista oggetto dell'esposto, e nemmeno nelle azioni di competenza di Enti Pubblici, mentre sussiste piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica dell'illecito disciplinare.

Se nel corso dell’audizione emergono nuovi fatti disciplinari rilevanti, diversi da quelli specificati nei capi d’incriminazione, il Collegio apre un separato fascicolo che rimette al Consiglio di Disciplina perché sia avviato un nuovo procedimento.

Dell’audizione formale viene redatto verbale sottoscritto dalle persone partecipanti all’audizione, dal Segretario e dal Presidente.

L’autore dell’esposto/ segnalazione disciplinare non è e non può essere considerato “parte” in causa: parti del procedimento disciplinare davanti al Consiglio di disciplina sono solamente l’iscritto e la Procura della Repubblica davanti al Consiglio Nazionale, qualora vi sia un ricorso contro un provvedimento disciplinare. Il cosiddetto giudizio disciplinare non è una causa in senso tecnico: il procedimento disciplinare è finalizzato ad accertare se è stato violato il Codice deontologico e se deve, di conseguenza, essere applicata una sanzione disciplinare. Non bisogna, cioè, confondere “giudizio disciplinare” e giudizio civile o penale: nel nostro caso, chi abbia fatto una segnalazione da cui sia scaturita l’apertura di un procedimento, non è “parte” in senso tecnico del relativo procedimento disciplinare; egli può soltanto ottenere che chi ha commesso la violazione, sempre se ritenuto colpevole, sia sanzionato.

19 Mancata audizione del presunto incolpato

L’art. 44 R.D. 2537/1925 al primo comma descrive la fase istruttoria la quale si svolge innanzi al Consiglio dell’Ordine (ora Consiglio di Disciplina). In tale sede il Consiglio valuta l’idoneità degli atti a sostenere l’accusa nella fase decisoria. In particolare l’articolo menzionato dispone testualmente: *Udito l’inculpato, su rapporto del Presidente, il Consiglio dell’Ordine decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.* La partecipazione nella preliminare fase istruttoria rappresenta una garanzia per l’inculpato il quale, convocato dal Presidente avrà una sommaria conoscenza dei fatti e delle responsabilità a lui addebitate. In secondo luogo il sottoposto a procedimento disciplinare potrà rappresentare sia al Presidente, sia all’intero organo giudicante, eventuali argomentazioni difensive in grado di orientare il Consiglio verso una decisione di archiviazione del procedimento disciplinare. D’altronde evitare la fase decisoria può corrispondere ad un concreto interesse per l’inculpato il quale potrebbe patire un documento anche sotto il profilo professionale.

Per questi motivi l’audizione dell’inculpato, già durante la fase istruttoria, assume un valore di primaria importanza, ben valorizzato dalla giurisprudenza di merito.

È necessario inoltre considerare che il tema della mancata audizione dell’inculpato interessa anche la fase decisoria del procedimento disciplinare. Con la Decisione Nr. 18/2019 depositata il 15.11.2019 il CNI ha annullato il provvedimento disciplinare in assenza di una formale citazione dell’inculpato ex art. 44 R.D. 2537/1925. Tale circostanza aveva determinato, oltre la mancata formulazione del capo di incolpazione, l’assenza dell’inculpato alla fase decisoria del giudizio disciplinare.

In generale l’orientamento del CNI, riconoscendo la natura amministrativa del procedimento disciplinare, non equipara ogni irregolarità procedimentale ad una violazione del diritto di difesa, ma deve invece valutarsi se la violazione della regola procedimentale abbia concretamente menomato il diritto di difesa dell’inculpato sottraendogli effettive possibilità di orientare la decisione del Collegio di Disciplina in senso a lui favorevole.

20 Decisioni ed eventuale citazione a giudizio disciplinare.

Al termine dell’audizione, fatto uscire l’inculpato e suoi difensori se intervenuti, il Collegio di Disciplina discute la situazione e decide se vi sia motivo per dare corso a un giudizio disciplinare individuando, con riferimento al codice deontologico e ad altra specifica normativa di legge, quali norme si possano ipotizzare violate.

In questa fase non si tratta ancora di assumere la decisione, ma solamente di valutare se le circostanze che emergono dalle indagini condotte e dall’audizione dell’inculpato implichino o no la necessità di dare corso a giudizio disciplinare.

La decisione può essere assunta immediatamente oppure, ove il Collegio di Disciplina ritenga necessari altri approfondimenti, in una riunione successiva. La decisione viene presa a maggioranza.

Il verbale della riunione, come tutti gli atti e i verbali riguardanti procedimenti disciplinari in ogni loro fase, è riservato e come tale deve essere conservato. Nel caso in cui il Collegio non ravvisi l’esistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, delibera il non luogo a procedere e l’archiviazione del caso e il Presidente del Consiglio di Disciplina provvederà a notificare (tramite raccomandata o P.E.C.), all’iscritto dell’Ordine e al soggetto che aveva inteso promuovere l’azione disciplinare, le decisioni adottate dal Collegio.

Nel caso in cui il Collegio abbia deliberato che vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare, si procede con citazione a giudizio al fine di formulazione di giudizio finale.

La citazione a giudizio deve essere notificata all’inculpato almeno quindici giorni prima della data di comparizione.

La convocazione deve contenere:

l'indicazione dell'autorità precedente;

le generalità del professionista incolpato;

un riferimento sintetico, ma completo, ai fatti oggetto dell'imputazione;

la formulazione del capo di imputazione che é stato identificato all'esito dell'attività istruttoria con l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti e delle norme che si ipotizzano violate;

l'indicazione delle norme che si assumono violate non deve far riferimento solo quelle riferite al codice deontologico, ma anche, quando occorra, le norme di legge alle quali la norma deontologica faccia in qualche modo rinvio (esempio in materia edilizia, pubblici appalti, ecc.); tale indicazione deve essere chiara, puntuale e inequivocabile, affinché, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'inculpato possa approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascritti o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari;

l'indicazione della facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia; giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento con l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

l'elenco, eventuale, dei testimoni che il Collegio giudicante intende ascoltare;

la data e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Collegio di Disciplina giudicante.

l'avviso che l'inculpato, entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha diritto, previa richiesta formale, di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie e documenti; ha diritto di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti; ha facoltà di eleggere domicilio presso il proprio difensore per le comunicazioni degli atti del procedimento.

21 Dibattimento e fase decisoria

Nel giorno e nell'ora indicati nel decreto di citazione ha luogo la riunione del Collegio di Disciplina, nel corso della quale, dopo l'esposizione dei fatti da parte del Relatore, ha luogo lo svolgimento delle difese da parte dell'inculpato o del legale e/o di un esperto di sua fiducia.

Il dibattimento si svolge davanti al Collegio giudicante costituito nella sua composizione integrale dal momento che per la validità delle sedute, devono essere presenti tutti i componenti del Collegio dei Disciplina.

Nel corso del dibattimento l'inculpato ha diritto di produrre documenti; fare interrogazioni ad eventuali testimoni per il tramite del Collegio di Disciplina; avere la parola per ultimo, unitamente al proprio difensore.

Il Collegio giudicante acquisisce ed esamina i documenti prodotti dall'inculpato, provvede all'esame degli eventuali testimoni; procede d'ufficio o su istanza di parte, all'ammissione e/o all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova rilevante per l'accertamento dei fatti; valuta l'ammissibilità delle interrogazioni poste all'inculpato.

Nel caso di rinvii di carattere istruttorio conseguenti alla decisione di assumere ulteriori elementi o procedere a nuovi accertamenti, l'inculpato deve essere avvertito tempestivamente e si deve procedere a nuova convocazione dello stesso avanti al Collegio dei Disciplina nelle forme regolamentari.

Le sedute del Collegio, in sede disciplinare, non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati, per cui, terminata la discussione, fatto uscire l'indagato, i suoi difensori ed eventuali testimoni, il Collegio di Disciplina assume la propria decisione sul merito, oppure in un secondo tempo, eventualmente per l'esigenza sopravvenuta di nuovi accertamenti.

Nella seduta per la decisione di giudizi disciplinari, nessun componente può entrare nella sala riunioni se la trattazione è già stata avviata; può uscire dalla sala riunioni fino a quando non si sia pervenuti alla decisione; può astenersi, ma deve solo votare contro o a favore.

Le decisioni del Collegio di Disciplina sono adottate a maggioranza.

La seduta va verbalizzata in maniera completa e precisa. La decisione del Collegio di Disciplina deve essere sottoscritta dal Presidente, dal Relatore, se trattasi di persona diversa dal Presidente, e dal Segretario del Collegio.

La decisione del Collegio di Disciplina può essere il proscioglimento, ove non si ritengano violate norme deontologiche, oppure l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

La decisione deve indicare in maniera esclusiva i fatti e le motivazioni dell'addebito secondo il principio della corrispondenza tra il dedotto ed il pronunciato, essendo logicamente precluso al Collegio di Disciplina di irrogare una sanzione per una diversa qualificazione del fatto oppure in modifica del fatto contestato.

La decisione deve essere esposta con linearità e sinteticità, pur tenendo conto della necessità della completezza della motivazione; è quindi importante che su ogni specifico punto la decisione sia trattata in modo compiuto, senza argomentazioni contraddittorie e facendo riferimento a fatti accertati e non a semplici presunzioni o sospetti. Devono inoltre essere indicati gli articoli delle norme deontologiche violate. Anche quando il Consiglio di

disciplina deve confrontarsi con complessi contesti fattuali, anche a volte conseguentemente di rilievo economico, l'accertamento resta limitato ai fatti oggetto dell'imputazione e ristretto agli articoli del Codice deontologico di cui si presume una violazione. Tale accertamento deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle regole epistemologiche dettate dalla Costituzione, prima tra tutte quella dell'oltre ogni ragionevole dubbio., evitando altresì ogni sovrabbondanza di questioni o di dettagli tale da offuscare le linee argomentative e le ragioni della decisione.

Nel caso ove dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'incolpato non l'ha commesso o che il fatto non costituisce illecito disciplinare, il Collegio di Disciplina adotta la più favorevole decisione di proscioglimento con la formula del caso. La pratica sarà rimessa, per l'archiviazione, al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà a notificare (tramite raccomandata a/r o P.E.C), all'iscritto dell'Ordine e al soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare, le decisioni adottate dal Collegio di Disciplina, allegando copia del provvedimento formale da quest'ultimo adottato con la formula "non esservi luogo a provvedimento disciplinare".

Partendo dalla premessa che il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, va posta attenzione alla situazione in cui la prova della violazione deontologica non si possa considerare sufficientemente raggiunta. Ciò può succedere per vari motivi, per mancanza di prove certe oppure per la contradditorietà di elementi da valutarsi, con la conseguenza di una insufficienza istruttoria che si riverbera sull'accertamento dei fatti e relative responsabilità. Posto che l'incolpato non ha l'onere di dimostrare la propria innocenza, ma il compito spetta all'organo disciplinare cui compete di verificare la sussistenza dei fatti e la conseguente veridicità dell'addebito disciplinare, in tali casi il professionista viene prosciolto dall'addebito disciplinare.

22 Limiti del Consiglio di disciplina

Il Consiglio di Disciplina deve attenersi al Codice Deontologico per valutare se un professionista ha agito in violazione delle norme di correttezza, decoro e dignità professionale, piuttosto che entrare nel merito tecnico o sostanziale del progetto stesso. Ad esempio la sua funzione è vigilare sul comportamento del professionista e decidere in caso di violazioni deontologiche, non di valutare la validità o la qualità di un progetto, pur avendo la facoltà di studiarlo per capire la situazione.

In sintesi cosa fa il Consiglio di Disciplina ?

Indaga e decide:

Il suo compito principale è istruire e decidere i procedimenti relativi alle violazioni deontologiche degli iscritti.

Applica il Codice Deontologico:

Si basa sul Codice Deontologico, che contiene i principi etici e le regole di comportamento che definiscono il decoro, la dignità e la correttezza professionale.

Vigila sull'esercizio professionale:

Il suo scopo è garantire che l'esercizio della professione avvenga nel rispetto delle norme e dei principi etici.

Cosa non fa il Consiglio di Disciplina:

Non valuta il progetto nel merito:

Non entra nel merito tecnico, artistico, economico o di altra natura del progetto.

Dal punto di vista delle contestazioni sull'onorario si osserva che esiste in genere nell'Ordine una commissione apposita, la commissione pareri.

Non si sostituisce al committente o al cliente:

Non ha il potere di giudicare se un progetto sia valido o meno dal punto di vista tecnico, ma solo se il suo sviluppo o presentazione violi le regole di condotta professionale.

Eventuale ricorso

Il ricorso deve essere dettagliato e specificare i motivi di impugnazione, ad esempio:

L'eccessiva ingerenza del consiglio di disciplina nel merito tecnico del progetto, che esula dalle proprie competenze, eventuali vizi procedurali nel procedimento, qualsiasi violazione di legge o regolamento.

Notificare il ricorso:

Il ricorso va notificato, oltre all'organo di competenza, anche al pubblico ministero presso la Corte d'appello e al Procuratore generale del distretto. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento disciplinare.

Come detto due potrebbero essere gli eventuali motivi di contestazione:

Eccessiva ingerenza tecnica:

Si sottolinea che il consiglio di disciplina ha ecceduto i suoi poteri entrando nel merito tecnico della valutazione di un progetto, un ambito di competenza diverso da quello della valutazione del comportamento professionale.

Violazione della legge:

Se il consiglio ha deliberato in contrasto con le disposizioni di legge o di regolamento, questo può essere un motivo di impugnazione.

23 Il processo verbale

Il processo verbale dell'udienza dibattimentale deve contenere:

la data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno;

Il numero ed il nome dei componenti del Collegio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni;

Il fatto e la menzione della relazione istruttoria;

(l'indicazione del Pubblico Ministero, ove presente, nonchè delle dichiarazioni rese;)

l'indicazione dell'inculpato e del suo eventuale difensore, nonchè delle dichiarazioni rese o una loro sintesi;

l'indicazione delle persone informate sui fatti e dei testimoni presenti e le dichiarazioni rese dai medesimi;

i motivi della decisione

i provvedimenti adottati;

i dispositivi dei provvedimenti adottati;

gli estremi del ricorso (importante)

la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

Riassumendo un verbale del Collegio di disciplina deve generalmente contenere gli estremi di protocollo, anagrafici, data, etc, l'oggetto, l'elenco dei componenti, la convocazione, il fatto, un riassunto delle accuse mosse dall'esponente, le dichiarazioni dell'inculpato o suo avvocato, anche un riassunto della memoria difensiva, la discussione, i motivi della deliberazione, la decisione finale con indicazione degli articoli del codice deontologico, eventuali riserve, le firme, gli estremi del ricorso con le date.

24 Sanzioni disciplinari

Richiamo Verbale

Il richiamo verbale, per non essendo incluso tra le sanzioni disciplinari previste dall'art. 53 della L. n. 247 del 2012, costituisce un provvedimento afflittivo che presuppone l'accertamento di un illecito deontologico, anche se lieve e scusabile. Rappresenta lo strumento che consente alla giustizia disciplinare di dare una risposta a comportamenti che, sebbene contrastanti con i doveri deontologici, tuttavia presentano, nel concreto atteggiarsi, un livello di gravità minimo. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, la sezione con la decisione che definisce il procedimento può dunque deliberare il richiamo verbale dell'inculpato. Il provvedimento di richiamo, anche a tutela del diritto di difesa del segnalato, dovrà esplicitare le motivazioni della decisione ed indicare le condotte

constituenti infrazione, con le ragioni della ricorrenza delle condizioni di lievità e scusabilità. Il richiamo verbale ha carattere di sanzione disciplinare ed è dato all'iscritto con lettera riservata. Il richiamo verbale, quale decisione dell'organo disciplinare è provvedimento afflittivo che presuppone l'accertamento di un illecito deontologico, seppur lieve e scusabile, va ritenuto impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale.

Ulteriori sanzioni disciplinari

Nel caso di violazioni accertate le sanzioni che il Collegio di disciplina può pronunciare saranno correlate alla gravità della violazione che sarà desunta dalla natura, dalla gravità, dai mezzi, dall'oggetto, dall'intensità del dolo o dal grado di colpa, dalla gravità del danno o del pericolo arrecato agli interessi tutelati, dal luogo e da ogni altra modalità del comportamento dell'inculpato. Inoltre il Collegio deve tener conto nell'irrorare la sanzione, anche, delle capacità dell'inculpato a violare la normative professionale desunta dai motivi dell'azione o omissione, da eventuali precedenti disciplinari e, in generale, dal comportamento professionale dell'inculpato, sia prima che successivamente alla violazione disciplinare, nonché dal comportamento tenuto dall'inculpato durante il procedimento disciplinare e dalla collaborazione che ha dimostrato al Collegio nell'esporre senza riserve ogni circostanza utile ad un corretto e proficuo giudizio disciplinare.

Ai sensi dell'art. 4 del R. D. 253/1925, in forma adeguata e proporzionata alla gravità della violazione accertata, il Collegio designato pronuncia contro l'iscritto all'Albo soggetto al procedimento disciplinare una delle sanzioni di seguito descritte:

Avvertimento con notifica al colpevole tramite P.E.C. o raccomandata a/r,

Censura con notifica al colpevole tramite Ufficiale Giudiziario,

Sospensione con notifica al colpevole tramite Ufficiale Giudiziario,

Cancellazione con notifica al colpevole tramite Ufficiale Giudiziario.

Avvertimento: consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina all'inculpato, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi. Può essere inflitta nel caso di abusi o mancanze di lieve entità che non abbiano comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione o che hanno avuto modesto riflesso.

Censura: consiste in una formale dichiarazione del Presidente del Consiglio di Disciplina notificata all'inculpato, con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo. Può essere inflitta in caso di:

abusi o mancanze, lesivi del decoro e della dignità della professione,
di comportamento scorretto nei confronti di colleghi professionisti e in particolare di quelli
che hanno connessioni con la professione dell'ingegnere,
di violazioni delle norme deontologiche,
in caso di reiterazione della sanzione dell'avvertimento avvenuta per le stesse motivazioni.

Sospensione: consiste nell'inibizione dall'esercizio della professione e consegue di diritto nel caso previsto e regolato dagli art. 19 e 35 del Codice Penale per tutto il tempo stabilito nel provvedimento del giudice che l'ha comminata. La sanzione della sospensione è inflitta per un tempo massimo di sei mesi aumentato fino a due anni nei casi previsti dall'art. 29 del DPR 380/2001 (conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano ecc.). Essa può essere inflitta in caso di violazioni del codice deontologico:
violazioni del codice deontologico, che possano arrecare nocimento a utenti/clienti o ad altro iscritto all'Albo,
violazioni che possano generare una risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione a causa della maggiore pubblicità del fatto,
reiterazione della sanzione di censura prevista per le stesse motivazioni,
morosità segnalata dalla Segreteria dell'Ordine, dopo che essa ha provveduto a sollecito e comunque dopo una annualità,
aver esercitato atti di libera professione senza la necessaria assicurazione, per tutto il tempo in cui l'iscritto non dimostrerà di aver ottemperato agli obblighi,
aver esercitato la libera professione senza i necessari crediti C.F.P. (la sanzione avrà durata fino al conseguimento dei C.F.P. necessari) ove richiesti.

Per inciso, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento del CNI relativo all'aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri, pubblicato dal Ministero della Giustizia sul Bollettino Ufficiale n. 13 del 15/07/2013, è necessario possedere 30 CFP per svolgere la "professione" così come definita dall'art. 1, comma 1, lettera a, del DPR 137/2012. Tale obbligo è dunque cogente solo per il "professionista", come definito dall'art. 1, comma 1, lettera b, del DPR 137/2012. Ne consegue che gli iscritti all'Albo degli Ingegneri che non esercitano la "professione" non rientrano nel novero dei "professionisti" cui fa riferimento il Regolamento, perciò non sono soggetti a sanzioni disciplinari né perdono il diritto di restare iscritti all'Albo al raggiungimento degli zero CFP.

Non si evince poi peraltro da alcuna norma che l'atto professionale eseguito in assenza del numero minimo di crediti necessari perda valore ed efficacia, posto naturalmente che chi abbia eseguito l'atto sia un professionista regolarmente abilitato ed iscritto all'Ordine.

Sospensione cautelare. Può esservi un caso particolare di acquisizione della notizia dell'illecito proveniente dall'autorità giudiziaria che è tenuta a dare immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine competente quando nei confronti di un iscritto venga esercitata l'azione penale o l'applicazione di misure cautelari. In questo caso si innesta una fase incidentale all'interno del procedimento disciplinare, quella della sospensione cautelare, irrogabile, previa audizione dell'inculpato, per un periodo non superiore ad un anno peraltro revocabile o modificabile nella sua durata anche d'ufficio in ogni momento dalla sezione qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

Cancellazione: la cancellazione dall'Albo consegue di diritto nel caso di interdizione dalla professione previsto e regolato dagli art. 19 comma 1, 30 e 31 del C.P. per l'intera durata dell'interdizione stabilita dal provvedimento del giudice che l'ha comminata; inoltre può essere inflitta in caso di violazioni del codice deontologico e/o di comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione, di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza nell'Albo.

Nel caso di presenza di condanna alla reclusione e alla detenzione, il Consiglio di Disciplina può disporre il provvedimento Disciplinare di cancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione, a seconda delle circostanze. La sospensione ha sempre luogo quando sia stato emesso ordine di custodia cautelare in carcere e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna tale da impedire l'iscrizione nell'Albo (perdita dei diritti civili) deve essere sempre ordinata la cancellazione dall'Albo. In questi casi il provvedimento di cancellazione è assunto dal Consiglio dell'Ordine, a seguito di formale decisione (trattasi di atto dovuto) e comunicazione del Consiglio di Disciplina.

Nel caso l'iscritto sia inadempiente nei confronti dell'INARCASSA, ai sensi dell'art. 16 della L. 03/01/1981 n.6 e dell'art. 2, comma 3, del regolamento generale previdenza 2012, per omissione, ritardo oltre i termini stabiliti, infedeltà della comunicazione annuale obbligatoria relativa al reddito professionale ai fini IRPEF e al volume di affari complessivi ai fini IVA, il Consiglio di Disciplina, sempre tramite un collegio di Disciplina, può disporre il provvedimento disciplinare di sospensione fino all'adempimento. Naturalmente

è opportuna una verifica presso gli archivi dell'ente previdenziale, anche dati i cambiamenti del sistema informatico.

25 Casi particolari: sospensione per morosità, sospensione per irreperibilità

Il contributo annuo dovuto dagli iscritti all'albo è determinato dal Consiglio dell'Ordine ai sensi degli artt. 18 e 37 del R. D. 2537/1925. A seguito della procedura amministrativa dell'Ordine relativa alla morosità ed a seguito del deferimento ufficiale dell'iscritto al Consiglio di Disciplina si attiva la procedura di cui s'è detto.

Il procedimento disciplinare, nel caso in cui persista la morosità da parte dell'iscritto, si conclude con la sospensione dell'iscritto medesimo a tempo indeterminato ex art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, e art. 20.2 del Codice Deontologico, e fino a che l'iscritto non provveda a sanare la propria posizione, versando i contributi, le relative penalità ed anche gli eventuali costi aggiuntivi non pagati.

Rimane evidente il fatto che la procedura usuale va seguita, pena l'illegittimità formale riscontrabile a seguito di ricorso. Prima si ha un invito tramite PEC a comparire in quanto l'art. 44 del RD 2537 del 1925 parla chiaramente di audizione dell'inculpato, anche se trattasi di un decreto di tanti decenni fa, poi si ha una riunione di Collegio nella quale si assumono decisioni, nella quale si può decidere di aprire un procedimento disciplinare in caso di assenza del presunto inculpato, poi si provvederà alla convocazione formale tramite ufficiale giudiziario redigendo un testo simile al modello indicato dal CNI nella pubblicazione concernente la trattazione dei giudizi disciplinari, poi nella riunione successiva di Collegio verrà redatto verbale con le infrazioni al Codice Deontologico riscontrate, le decisioni assunte e le eventuali sanzioni adottate.

L'esito del procedimento disciplinare viene trasmesso all'Ordine, per poter procedere agli adempimenti amministrativi legati all'adozione del provvedimento di sospensione, tra i quali anche le comunicazioni ai numerosi Enti interessati.

Rateazione.

In caso di richiesta di rateazione del contributo di iscrizione all'Albo, nel caso di mancato pagamento di più annualità, la richiesta di rateazione viene comunicata al Presidente ed al Tesoriere dell'Ordine ed il procedimento disciplinare rimane sospeso fino all'avvenuto pagamento delle rate.

In caso di mancato pagamento di una o più rate, l'iscritto viene deferito nuovamente al Consiglio di Disciplina, che commina, senza concedere altre rateazioni, la misura della

sospensione a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536, e fino a che l'iscritto non provveda a sanare la propria posizione.

Crediti.

I contributi non versati, le relative penalità e gli eventuali costi aggiuntivi costituiscono crediti dell'Ordine esigibili nelle forme di legge anche in caso di trasferimento dell'interessato ad altro Ordine, in caso di sospensione, in caso di cancellazione.

Ogni anno vi sono colleghi inadempienti, cioè persone che non pagano il contributo di iscrizione.

L'Ordine per gli iscritti insolventi deve comunque versare la quota di legge al CNI e far fronte ad altre spese, comprese quelle di segreteria e dunque il comportamento è disdicevole sotto il profilo deontologico nei confronti dei colleghi i quali provvedono regolarmente.

Per quel che concerne il rapporto con il Consiglio Nazionale, come tutti sanno, gli Ordini sono Enti Pubblici non economici posti a tutela e vigilanza di un interesse pubblico che è l'espletamento della professione di Ingegnere (e Architetto, Geologo, etc.) e lo Stato ha posto che il funzionamento sia a carico degli iscritti che devono contribuire con una quota annuale, e in particolare, in conformità dell'art. 18 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 il Consiglio Nazionale (CNI) ha stabilito che le quote contributive per il proprio funzionamento devono essere versate dagli Ordini territoriali, e questo in tre rate di acconto ed una finale di conguaglio.

Nozione del contributo come imposta.

La Cassazione (sezioni unite 1782/2011) ha ricondotto, in una ordinanza, il contributo annuale dovuto per l'iscrizione a un albo professionale alla nozione di imposte e tasse.

Sospensione e ricorso.

E' possibile il ricorso: gli iscritti che non adempiono al versamento delle quote annuali di iscrizione sono sospesi dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ex art. 2 Legge 3 agosto 1949 n. 536, ma solo a seguito di formale e regolare procedimento Disciplinare avanti al Consiglio di Disciplina, avverso il quale è data la possibilità di ricorso, in sede giurisdizionale, davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina quando l'iscritto dimostri di aver pagato le quote dovute.

Reiscrizione..

In caso di cancellazione, ove l'interessato richieda nuova iscrizione, oltre ad avere sanato la morosità per il periodo che ha dato luogo alla cancellazione, deve anche dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta. I contributi non versati, le relative penalità e gli eventuali costi aggiuntivi costituiscono crediti dell'Ordine esigibili nelle forme di legge anche in caso di trasferimento dell'interessato ad altro Ordine, e nel caso di sospensione o di cancellazione.

Ricordiamo infine l'articolo 2 della Legge 3 Agosto 1949 n. 536 che si riporta in calce: "I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 Novembre 1944 n. 382 a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Professionale (*) quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute".

(*Presidente del Consiglio di Disciplina ai sensi del D.P.R. 137/2012).

Crediti non esigibili.

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dall'Ordine nei seguenti casi: decesso dell'iscritto; reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni; anti economicità dell'azione di recupero, accertata prescrizione. In questi casi il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio che, pertanto, ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero. Il Consiglio, a seconda del motivo dell'inesigibilità, ha facoltà comunque di deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina.

Comunicazioni.

Si ricorda nuovamente che il mancato pagamento della quota di iscrizione, non comporta l'automatica cancellazione dall'Albo. Qualora l'iscritto o la società tra professionisti STP non regolarizzassero la propria posizione, il Consiglio dell'Ordine è tenuto a dare comunicazione della morosità al Consiglio di disciplina territoriale, a cui compete, attraverso l'avvio di procedimento disciplinare, l'applicazione della sanzione della sospensione a tempo indeterminato, prevista dall'art.2 della legge 3 agosto 1949 n. 536. Dal 20 marzo 2024, se sospesi dall'Albo professionale per un periodo non superiore ad un anno, gli ingegneri mantengono l'iscrizione ad Inarcassa. La sospensione va comunicata Al Ministero della Giustizia Roma Al Ministero dell'Interno Roma Al Ministero dei Lavori Pubblici Roma Al

Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti Roma Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Roma Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri Roma Al Consiglio Nazionale degli Architetti Roma All' Inarcassa Roma Al Presidente del Consiglio della Regione a Al Provveditorato OO.PP. della Regione a Al Servizio OO.PP. Difesa Suolo Regione Al Comando Provinciale VV.F. Loro Sedi Al Presidente della Provincia Al Questore della Provincia Al Presidente del Tribunale Al Procuratore della Repubblica c/o Tribunale Ai Sindaci dei Comuni della Provincia All' Agenzia del Territorio Loro Sedi Alla Camera di Commercio A Confindustria Alla Azienda Sanitaria Locale All' Ufficio Genio Civile Alla Federazione degli Ordini degli Ingegneri Agli Ordini degli Ingegneri d'Italia Loro Sedi Agli Ordini e Collegi Professionali della Provincia Loro Sedi.

Irreperibilità

Ai sensi del R.D. 2537/1925 requisito necessario per ottenere l'iscrizione all'Albo è rappresentato dalla residenza nella circoscrizione territoriale (la provincia) dell'Ordine presso il quale viene presentata l'istanza. La legge 21.12.1999, all'art. 16, ha poi equiparato il domicilio professionale alla residenza e, pertanto, all'Albo potranno iscriversi coloro i quali abbiano la residenza o il domicilio professionale nella provincia.

Una volta che l'Ufficiale Giudiziario avrà attestato, su istanza dell'ordine territoriale, la notifica negativa nella relata, avente carattere di accertamento effettuato da un Pubblico Ufficiale, e, per l'effetto, depositato alla Casa Comunale di copia dell'atto, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., può essere dichiarata da parte del Collegio di disciplina l'irreperibilità del professionista, dichiarando nel verbale la notifica negativa contenuta nella relata dell'Ufficiale Giudiziario. Su segnalazione del Collegio Il Consiglio dell'Ordine territoriale, vita l'accertata l'irreperibilità, provvede con deliberazione alla cancellazione del professionista dall'Albo.

Riassumendo: la cancellazione dall'Albo decorre dalla data della delibera di Consiglio; il provvedimento di cancellazione è assunto dal Consiglio dell'Ordine a seguito di comunicazione del Consiglio di disciplina, ciò in quanto la pubblicazione delle sanzioni è di competenza del Consiglio dell'Ordine. . La pronuncia del Consiglio di Disciplina è redatta nel modo seguente: Il Consiglio di Disciplina, istituito presso l'Ordine degli Ingegneri, con decisione assunta dal Collegio di Disciplina n. 1 nella seduta del, ha pronunciato la sanzione della CANCELLAZIONE nei confronti dell'ing., iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di alla sezione A con il n. per mancanza dei requisiti di reperibilità. La cancellazione dall'Ordine comporta la disattivazione della casella di Posta Elettronica certificata fornita gratuitamente ad ogni iscritto.

26 La Direzione dei Lavori (Responsabilità)

La normativa di riferimento per i compiti e le responsabilità del direttore dei lavori privati si basa principalmente sul Codice Civile (in particolare gli artt. 1662, 2230 e 101 c.c.) e sul D.M. 49/2018, decreto che stabilisce le linee guida per la direzione dei lavori, fornendo indicazioni operative e normative di dettaglio. Vedasi anche l'articolo 1176, comma 2, c.c.. sulla diligenza professionale qualificata. I doveri del direttore dei lavori sono anche scritti nel Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 36/2023) che può essere utile come quadro di riferimento.

Un aspetto peculiare della responsabilità del direttore lavori rispetto a quella dell'appaltatore è la diversa natura del loro obbligo e, di conseguenza, il differente regime probatorio. L'appaltatore risponde come obbligato al risultato (garantisce che l'opera sia esente da difetti): in caso di vizi, al committente basta provare l'esistenza del vizio nell'opera, senza dover dimostrare colpa dell'appaltatore. Il direttore dei lavori, invece, risponde per colpa professionale nell'aver violato gli obblighi di controllo.

La giurisprudenza recente è intervenuta più volte a confermare questo principio: La corte (Cassazione 20704/2021) ha chiaramente affermato che, nell'appalto privato, il direttore dei lavori (o progettista) e l'impresa appaltatrice sono solidalmente responsabili dei danni subiti dal committente se le rispettive inadempienze hanno efficacemente concorso a produrre quei danni. Non importa che la responsabilità dell'uno sia contrattuale e quella dell'altro parimenti contrattuale (ma da diverso titolo contrattuale) o, eventualmente, extracontrattuale: ciò che rileva è che entrambi, con le loro omissioni, abbiano causato il risultato dannoso. In tal caso, “*a nulla rileva la diversità dei titoli*”, ossia la diversa fonte della responsabilità, perché l'ordinamento privilegia la tutela del danneggiato garantendogli la possibilità di agire contro tutti i corresponsabili per l'intero.

Ancora: la Cassazione, con sentenza n. 18929/2024, ha ribadito che il direttore dei lavori *risponde in solido con l'appaltatore* per i vizi derivanti da omessa sorveglianza, salvo solo il caso in cui i difetti siano dovuti esclusivamente a errori progettuali fuori dall'ambito del suo controllo. Questa pronuncia del 2024 segna un punto fermo: il direttore dei lavori non può assumere un ruolo meramente formale, ma deve farsi garante della qualità dell'esecuzione, altrimenti ne condividerà le conseguenze dannose. Una recente ordinanza della Cassazione (ord. n. 18405/2025) ha rafforzato ulteriormente l'idea della “vigilanza attiva” a carico del direttore dei lavori, chiarendo che il vincolo di solidarietà nel risarcimento si applica quando i vizi e le difformità costruttive siano anche in parte imputabili all'omesso controllo del direttore. In tale pronuncia si evidenzia che il direttore *non può limitarsi a dissociarsi*

verbalmente da lavorazioni scorrette o a fare contestazioni formali ex post: egli ha l'obbligo di intervenire e prevenire le irregolarità, adottando tutte le misure necessarie in corso d'opera. Va peraltro precisato che la responsabilità del direttore dei lavori non è illimitata né automatica: egli risponde dei danni solo se e nella misura in cui essi siano effettivamente riconducibili alla sua omissione di vigilanza. Si riferisce invero che la responsabilità del Direttore dei Lavori non si presume, egli non è automaticamente responsabile per ogni difetto, è necessario fornire prove concrete di violazioni specifiche dei suoi obblighi tecnici o contrattuali. (Vedasi anche Cassazione 19502 / 15 luglio 2025). In altre parole, è necessario dimostrare che il direttore lavori *ha mancato ai suoi doveri di vigilanza* e che, se avesse agito diligentemente, quel difetto sarebbe stato evitato o contenuto. Questa distinzione comporta che, nei giudizi, l'azione contro il direttore dei lavori richiede un onere della prova più articolato a carico del committente rispetto alla più agevole azione contro l'appaltatore.

27 La solidarietà passiva (da Inarcassa)

La disciplina civilistica prevede che all'accertamento di una responsabilità consegue l'obbligo di risarcimento del danno alla parte lesa. Laddove, però, i responsabili del danno siano molteplici, si configura la **responsabilità solidale**, intesa come situazione nella quale due o più soggetti risultano coobbligati a una medesima prestazione. (art. 1292 c.c.)

Ciò significa che ciascuno è tenuto a risarcire il danneggiato per intero, rilevando la ripartizione in quote esclusivamente nei rapporti interni fra corresponsabili, cioè in sede di regresso dopo l'avvenuto pagamento del danneggiato. Questa tipologia di responsabilità è definita dall'**art. 2055 c.c.** come responsabilità solidale, costituente il regime ordinario, contrapposto alla responsabilità parziale, che necessita di espressa previsione. La disciplina della solidarietà mostra un forte *favor creditoris* da parte del legislatore.

Sebbene l'**art. 2055 c.c.** sia dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, la giurisprudenza di legittimità ritiene debba estendersi anche nel caso in cui taluno dei corresponsabili debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale: quindi, il regime della responsabilità solidale è applicabile al caso in cui appaltatore, progettista e direttore lavori abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente o dal terzo, indipendentemente dalla diversa titolarità delle condotte. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, (*semt. del 27 aprile 2022, n. 13143*), infatti, hanno ribadito che “*ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., (...) è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità*

unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni”.

Ulteriormente, il vincolo solidale *ex art. 2055 c.c.* **prescinde anche dalla diversa efficienza causale** delle responsabilità, trattandosi di un aspetto irrilevante per il danneggiato – che, si ricorda, è la figura tutelata dalla norma in esame. Secondo costante giurisprudenza, infatti, “*la responsabilità solidale, contrattuale o extracontrattuale (artt. 1292 e 2055, primo comma, c.c.), sussiste anche se l'evento dannoso è causalmente derivato dalle condotte, pur autonome e distinte, coeve o successive, di più soggetti, ciascuno dei quali abbia concorso a determinarlo con efficacia di concausa, restando irrilevante, nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, la diseguale efficienza causale delle singole condotte, poiché il danneggiato può pretendere l'intera prestazione anche da uno solo degli obbligati*”.

L’art. 1292 c.c., infatti, concepisce la solidarietà come **strumento di unificazione di posizioni contrattuali diverse**, in dipendenza dell’unico danno subito dal creditore, derivante da inadempimenti concorrenti che richiedono una tutela adeguata.

Il riconoscimento del vincolo solidale porta con sé importanti conseguenze in tema di ripartizione interna fra debitori. Se infatti, al contrario, la responsabilità fra appaltatore e professionista fosse qualificata come alternativa o concorrente, sarebbe impedita ogni rivalsa interna fra debitori.

Come ha più volte ribadito la giurisprudenza in tema di contratti di appalto, nel caso di danno risentito dal committente di un’opera, sussistono le condizioni per individuare una responsabilità solidale per concorrenti inadempimenti del progettista/direttore lavori e dell’appaltatore, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro per il risarcimento dell’intero danno e che il debitore escusso ha verso l’altro corresponsabile l’azione per la ripetizione della parte da esso dovuta.

In questo contesto, la figura del professionista risulta particolarmente esposta sul fronte risarcitorio, soprattutto in considerazione del fatto che il singolo, quale persona fisica, è chiamato a rispondere con il proprio patrimonio personale. È, pertanto, necessario che la singola polizza copra non solo la propria quota di responsabilità, ma anche l’eventuale danno integrale in caso di accertato vincolo solidale.

28 Giudizio sull'operato di un collega.

Come comportarsi quando un committente chiede di giudicare l'operato di un altro collega? Si riassumono alcuni elementi. Fare attenzione a non accondiscendere ai desiderata del committente insoddisfatto dal lavoro del collega; tra l'altro è improbabile che il tecnico perda il diritto al proprio onorario se infine risultasse che ha svolto il proprio incarico correttamente (Sentenza n.3106 Tribunale di Monza 28 dic 2024). Opportuno dunque adottare un comportamento il più oggettivo possibile, senza farsi condizionare oltre misura dal committente, anzi potenziale committente in quanto si può sempre rinunciare all'incarico e supportare la valutazione con elementi probatori oggettivi. Qualora possibile, si può contattare preventivamente il professionista di cui si deve giudicare l'operato per comprendere l'entità globale dei fatti. Nel caso si evidenzino criticità nell'operato del collega, limitarsi assolutamente alla loro constatazione in ambito tecnico e descrizione senza ricorrere a termini vaghi o addirittura denigratori ed opinioni personali. La verifica del Consiglio di Disciplina in genere prescinde dall'esattezza dei rilievi tecnici mossi da un ingegnere incaricato come perito all'operato del collega. Il Consiglio di Disciplina attraverso il Collegio ha l'onere di verificare che gli errori invocati siano rinvenuti attraverso ragionamenti, raffronti e valutazioni oggettivamente comprovabili, tenendo presente che anche il perito, pur avendo applicato la diligenza necessaria, a volte potrebbe errare nelle sue valutazioni e conclusioni

29 Falso in atto pubblico

Un ingegnere che firma un'asseverazione falsa, attestando falsamente la conformità di un'opera edilizia, commette un reato penale, con conseguenze che possono variare a seconda della gravità della falsità.

Le asseverazioni false, soprattutto in ambito edilizio e per i bonus fiscali, sono reati punibili con la reclusione da 2 a 5 anni e multa da 50.000 a 100.000 euro.

Si tratta di un'ipotesi speciale di falso ideologico dichiarativo, costruita sulla falsariga di quella di cui all'art. 236-bis della legge fallimentare, e resa necessaria dal vertiginoso incremento delle frodi in materia di detrazioni per bonus edilizi (in particolare correlati all'opzione della cessione del credito), che hanno fatto lievitare in maniera abnorme l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta fittizi.

La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha elaborato un documento per i tecnici asseveratori: la guida *“Osservazioni e raccomandazioni sul nuovo reato di false attestazioni del tecnico asseveratore nel procedimento per l'ottenimento dei c.d. bonus edilizi”*.

Il documento reperibile nel web contiene chiarimenti circa il nuovo reato di falsa attestazione per l'ottenimento dei bonus edilizi, nonché le raccomandazioni da seguire per non incorrere in sanzioni.

A tal riguardo, ricordiamo che il D.L. n. 4/2022 ha introdotto nuove disposizioni circa il reato di mendaci asseverazioni per false o omesse informazioni; nel dettaglio, all'[art. 119](#) del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio D.L. 34/2020 convertito in legge 77/2020: norme per l'accesso agli incentivi per l'efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) viene inserito il comma 13 bis-1 che prevede quanto segue:

Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Le condotte punibili sono tre:

- fornire informazioni false;
- omettere di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso;
- attestare falsamente la congruità delle spese.

Già in passato il tecnico abilitato era tenuto a rispondere penalmente per false informazioni; questo non vale, invece, in riferimento alla condotta di omissione di informazioni rilevanti, penalmente irrilevante prima del 25 febbraio 2022. Ai sensi del nuovo comma 13 bis-1 costituisce, invece, una nuova incriminazione.

Tuttavia le nuove disposizioni, come precisato dalla RPT, sono valide a partire dal 25 febbraio 2022. Il nuovo reato punisce le condotte rilevanti commesse a partire da tale data ed è valevole il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole al reo.

False informazioni

In caso di false informazioni, si ha che:

se il reato è commesso prima del 25 febbraio 2022, il tecnico abilitato risponderà penalmente con una pena prevista dall'art. 481 c.p. (reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516);

per quelli commessi in data successiva si applicherà la ben più severa pena prevista dal nuovo comma 13 bis-1 dell'art. 19 D.L. n. 34/2020, ossia reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.

Nel dettaglio, l'esposizione di informazioni false consiste nell'inserimento nell'asseverazione, che si effettua nelle forme della dichiarazione sostitutiva, a titolo meramente esemplificativo, dei seguenti elementi non rispondenti a quelli concretamente riscontrati dal professionista abilitato:

dati; misure; qualità degli interventi o degli edifici sui quali vengono eseguiti; tipo e consistenza degli interventi; il costo complessivo degli interventi ovvero entità delle spese da sostenere e della spesa massima ammissibile; il rispetto delle norme in materia di efficienza energetica e sicurezza;

l'aumento di due classi energetiche.

Omissione informazioni rilevanti

In caso di omissione di informazioni rilevanti il tecnico risponderà solo qualora siano stati commessi successivamente al 25 febbraio 2022 per le pene previste dal comma 13 bis-1; saranno penalmente irrilevanti le condotte tenute in precedenza (salvo che non siano qualificabili come fraudolente in quanto accompagnate da ulteriori artifizi o raggiri).

Le false informazioni relative ai requisiti tecnici del progetto di intervento o sull'effettiva realizzazione dello stesso sono riferite espressamente alla condotta di omissione di informazioni.

In conclusione, il tecnico risponderà penalmente della falsità laddove compia una valutazione applicando criteri, regole e principi tecnici e/o giuridici difformi da quelli individuati dal legislatore e dalla PA e qualora questi ultimi non lascino un libero margine di discrezionalità allo stesso ovvero la loro interpretazione sia univoca ed immediata.

Congruità delle spese

Un esempio in questo senso è costituito da una falsa attestazione su lavori che non sono mai stati eseguiti o sulla dichiarazione di congruità delle spese, che in realtà risultano essere spropositate rispetto all'ammontare che è stato realmente speso.

I. *Bonus edilizi, le attestazioni o asseverazioni infedeli*

La situazione cambia leggermente nel momento in cui il tecnico dovesse rilasciare, per i bonus edilizi, delle attestazioni o delle asseverazioni infedeli. In questo caso trova applicazione l'articolo 119, comma 14 del Decreto Legge n. 34/2020.

Quando si viene a verificare questa situazione, al tecnico viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 per ogni attestazione o asseverazione che viene resa e che risulta essere infedele. Resta ferma l'ipotesi di applicare delle sanzioni penali nel caso in cui il comportamento del tecnico si configuri come un reato.

2. *Produzione di un illecito visto di conformità per bonus in edilizia*

Per quanto riguarda l'illecita produzione del visto di conformità per la redazione della documentazione ai fini della cessione del credito, non sembrerebbe applicarsi la responsabilità penale ai sensi degli ex articoli 75 e 76 del Dpr n. 445/2000, che si riferisce alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Mancando un richiamo esplicito, viene esclusa la commissione del falso ideologico nei certificati.

Discorso diverso, però, è il caso nel quale il visto infedele sia strettamente connesso con la dichiarazione dei redditi. Nel momento in cui si verifica questa eventualità, risulta applicabile una sanzione pari al 30% della maggiore imposta riscontrata.

3. *Certificazione energetica Ape*

Per quanto riguarda la falsificazione della certificazione dell'attestato di prestazione energetica – la cosiddetta Ape – risulta punibile con l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali, che devono essere determinate aumentando il loro valore da un terzo fino alla metà.

L'articolo 76, comma 3, del Dpr 445/2000 ha inquadrato espressamente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nell'alveo dell'articolo 46 dello stesso Dpr. Nel caso in cui le dichiarazioni contenute al suo interno non dovessero essere veritiero, si verrebbe a configurare il reato di falsità ideologica commessa da un privato in un atto pubblico.

Sul tema delle sanzioni previste per asseverazioni non conformi è intervenuta la Corte di Cassazione, con la [relazione n. 31/2022](#) a cura dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, nella quale viene effettuata un'analisi approfondita delle misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche, previste dall'art. 28-bis della legge n. 25/2022 che ha convertito il D.L. n. 4/2022 (cd. "Decreto Sostegni-Ter").

La Cassazione ha evidenziato come il sistema delle erogazioni dei bonus si affida, per esigenze di tempestività, alle asseverazioni/attestazioni di professionisti abilitati, spostando sul soggetto tecnicamente attrezzato le responsabilità che scaturiscono dalla comunicazione di dati ed informazioni non corrispondenti al vero; mentre sono demandati ad un momento successivo i controlli da parte degli enti erogatori, peraltro eseguibili a campione e, dunque, meramente eventuali. In particolare, i professionisti sono incaricati di esercitare funzioni asseverative, ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali con riferimento ad alcuni specifici profili:

- per gli interventi di efficientamento energetico, quanto al rispetto dei requisiti richiesti e alla corrispondente congruità delle spese sostenute;

- per gli interventi di adozione di misure antisismiche, quanto all'efficacia degli stessi interventi nonché alla congruità delle spese sostenute;
- per alcuni bonus edilizi, quanto alla congruità delle spese ai fini dell'esercizio dell'opzione per la cessione ovvero per lo sconto in fattura da fruire in luogo delle detrazioni fiscali.

Questo meccanismo di delega di potestà pubblica al soggetto qualificato, basato sulle asseverazioni, ha suggerito l'introduzione di uno specifico presidio sanzionatorio, peraltro di particolare rigore.

La falsa attestazione, può riferirsi:

- a dati oggettivi, genericamente qualificati come “rilevanti”, in ordine alla definizione dei requisiti tecnici del progetto di intervento e alla sua effettiva realizzazione,
- alla congruità delle spese, che va apprezzata in rapporto ai massimali definiti con provvedimento del Ministero della Transizione Ecologica;
- agli atti cosiddetti dispositivi, quelli che contengono una dichiarazione di volontà - e non invece di verità - dell'autore, se la dichiarazione si fonda sull'esistenza di una situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto;
- a valutazioni, basate su un apprezzamento discrezionale di natura tecnica, sempre che l'attestazione sia resa in un contesto implicante la necessaria accettazione di parametri tecnicamente indiscussi, che il dichiarante contraddica consapevolmente e senza offrirne adeguata giustificazione.

Nella struttura della nuova norma incriminatrice è quindi presente un elemento di dolo specifico, ossia l'obiettivo di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. La Cassazione evidenzia che il sistema repressivo si completa con la previsione, già inserita nel comma 14 dell'art. 119 cit., di un'ipotesi residuale di illecito amministrativo a carico dei soggetti che sono chiamati a rendere le asseverazioni/attestazioni, sui quali grava una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 2mila a 15mila euro, da applicare per ciascuna delle attestazioni o asseverazioni rese.

Proprio per questo, nell'ottica di garantire la copertura del rischio finanziario sopportato dai committenti privati ma, in definitiva, anche dal bilancio dello Stato, è stato previsto l'obbligo per il tecnico di stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni che possano derivare dall'attività prestata, da rendere partitamente per ciascun intervento comportante attestazioni od asseverazioni, il cui massimale viene allineato all'importo complessivo dell'intervento stesso. E qui si evince la discriminante più importante tra responsabilità penale e civile per il tecnico asseveratore: in caso di falso colposo, si esclude la

sanzione penale in favore di quella amministrativa applicabile quando manca l'elemento soggettivo del dolo, presupponente la consapevolezza e volontà del mendacio, e l'infedeltà di quanto asseverato o attestato sia imputabile a negligenza od imperizia. In conclusione è bene attenersi scrupolosamente al dettato di legge e dall'eseguire una asseverazione se non in possesso dei requisiti previsti ovvero se questa esula dalle competenze specifiche del professionista.

30 Subentro

Subentro nella Direzione dei Lavori: principi e condizioni

In genere si affrontano due questioni principali:

1 Perizia tecnica su presenti vizi dell'immobile:

Una prima questione quando il progetto affidato all'architetto o ingegnere si rivela inidoneo a rendere l'opera funzionale e funzionante dal punto di vista tecnico e giuridico, eventualmente anche per negligenze o mancata vigilanza nella Direzione dei Lavori. Il committente ha anche diritto al risarcimento dei danni. Non è considerata una violazione deontologica se un tecnico, diverso dal progettista originario, redige una perizia su difetti dell'opera.

L'attività peritale è legittima se si limita all'analisi tecnica dei vizi e non entra in conflitto diretto con il collega sostituito.

2 Subentro in un incarico professionale, spesso Direzione Lavori:

Normativa di riferimento: Art. 13 del Codice Deontologico degli Ingegneri, commi 13.5 e 13.6.

Condizioni essenziali per il subentro:

Rinuncia scritta oppure revoca formale dell'incarico precedente da parte del committente.

Comunicazione al collega sostituito e al Consiglio dell'Ordine. Solo comunicazione, non è prevista la controfirma autorizzativa del precedente professionista

Confronto se possibile con il collega uscente per definire prestazioni e compensi maturati. A tutela di eventuali azioni risarcitorie è bene definire lo status quo.

Comunicazione del subentro al Comune se del caso tramite SUE (Sportello unico edilizia)

Documentazione dello stato dell'opera al momento del subentro.

L'incarico deve avere lo stesso committente e oggetto almeno parzialmente coincidente.

- Aspetti critici e valutazioni aggiuntive:

Lealtà e correttezza professionale:

Subentrare in presenza di un contenzioso tra il collega uscente e il committente (es. per compensi non saldati) potrebbe compromettere l'etica professionale, cioè in genere si verifica un rischio di percezione negativa. Se il subentro avviene senza giustificazioni professionali chiare o in mancanza di un distacco consensuale, può essere percepito come scorretto. In genere invero corre parallelo un procedimento legale avanti un giudice.

In conclusione il subentro è consentito anche quanto il collega sostituito non sia stato pagato, logicamente nel rispetto delle norme deontologiche e con la massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti (committente, collega, Ordine). Eventuali contenziosi in corso devono essere valutati con cautela per evitare implicazioni etiche e professionali.

Caso di mancanza di incarico del precedente professionista.

In caso di mancanza di incarico scritto, ricordiamo anche una controversia nata dalla emissione del decreto ingiuntivo a favore di un ingegnere per il recupero del proprio onorario per le prestazioni professionali di consulenza e assistenza necessari al fine di ottenere una certificazione e un finanziamento regionale. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1792 del 24 gennaio 2017, intervenendo in tema di affidamento dell'incarico professionale ha statuito che il professionista può dimostrare il ricevimento dell'incarico, presupposto del diritto al compenso, anche attraverso la produzione dei fax e delle e-mail intercorse con il soggetto convenuto per il pagamento, il cui contenuto deve essere oggetto di attento esame da parte del giudicante, pena la nullità della sentenza per vizio di motivazione. Per cui l'invio dell'email è prova del conferimento dell'incarico professionale e, una volta spedita, obbliga il cliente a onorare la parcella. In essa sentenza si legge che : "Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. "

La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico dunque, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita;

I passaggi logici su cui poggia la sentenza citata sono di seguito riassunti:

l'incarico conferito al professionista si considera sempre a pagamento, salvo diverso accordo esplicito tra le parti; in effetti le norme sui contratti d'opera professionale si poggiano su quella che viene chiamata «presunzione di onerosità»

l'email con la richiesta di un parere o con qualsiasi altro incarico instaura un rapporto contrattuale, a pagamento, con il professionista;

l'email può essere considerata una prova per dimostrare, appunto, il conferimento dell'incarico;

In linea con i principi generali del codice civile in materia di contratti, l'accordo si può stipulare anche tramite comportamenti concludenti, senza bisogno di uno specifico e preventivo accordo. L'esecuzione della prestazione richiesta fa sì che il contratto si possa dire concluso.

31 Accordo tra le parti, soluzione transattiva.

Il "non luogo a procedere" per transazione o accordo si riferisce a una situazione in cui venga valutata la possibilità di estinzione dell'infrazione al codice deontologico attraverso un accordo tra le parti o una transazione. La transazione o l'accordo, di per sé, non estinguono il presunto reato, ma possono portare il Collegio di disciplina a valutare che non vi siano le condizioni per procedere ulteriormente. Si dovrà motivare la decisione per cui le circostanze a seguito di un accordo tra le parti rendono il proseguimento del procedimento non più opportuno o utile. A volte inoltre gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di illecito e conseguente sanzione. In caso di accordo tra un professionista e un cliente su una questione di parcella, il Consiglio di Disciplina potrebbe comunque procedere se l'accordo viola le regole deontologiche relative alla trasparenza e alla corretta determinazione dei compensi.

In sintesi, la presenza di un accordo tra le parti non esclude automaticamente la prosecuzione del procedimento disciplinare. La decisione spetta al Consiglio di Disciplina, che valuterà la situazione alla luce della normativa di riferimento e della natura dell'infrazione.

Questo perché l'azione disciplinare mira non solo a tutelare gli interessi delle parti coinvolte, ma anche a garantire il rispetto di principi e regole più ampi, che possono trascendere la volontà delle parti stesse.

32 Royalties e provvigioni

La questione è ricompresa negli artt. 10 e 11 del Codice deontologico. Il Consiglio di disciplina può procedere su casi specifici una volta ricevuta una segnalazione. Possiamo certo altresì promuovere la diffusione della cultura dell'integrità e lo sviluppo del ragionamento etico dei professionisti andando oltre le casistiche di problematiche previste dal Codice Deontologico e partendo dall'esame di situazioni reali. Come Ordine degli Ingegneri ci rendiamo conto della necessità di sviluppare una sempre più accresciuta cultura dell'integrità. Le regole, seppur stringenti, a volte non bastano. Il professionista deve essere aiutato a crescere rispetto a questo aspetto così determinante e discriminante impegnandosi a non trarre vantaggi indebiti da impegni contrattuali o specifici. Attraverso il Codice Etico, il nostro è CNI giu 2023, l'Ordine degli Ingegneri manifesta la precisa intenzione di ispirare i propri comportamenti, non soltanto al rispetto delle leggi e dei regolamenti, ma anche al rispetto di principi morali che devono disciplinare tutti gli aspetti della civile convivenza, tutti i rapporti fra individui, associazioni, società private e pubbliche istituzioni. Del resto, la legge è la regola dei comportamenti e l'etica è la legge della coscienza, la regola delle intenzioni e delle motivazioni che stanno alla base di quei comportamenti, danno loro un contenuto che oltrepassa la stretta osservanza e li qualificano secondo criteri di valore. Il Codice deontologico esprime pertanto una più elevata concezione perchè unisce armonicamente le irrinunciabili istanze della produttività e del profitto con una dimensione morale, con l'idea di una competitività e di una concorrenza libere, e tuttavia regolate dai criteri della trasparenza e della correttezza verso gli altri, nonché anche psicologicamente verso se stessi. Il mercato è veramente libero nella misura in cui ad esso rimangono estranei favoritismi, pressioni, conflitti di interessi, e il profitto è commisurato esclusivamente dalla prestazione intellettuale e professionale dell'ingegnere. Alcune figure professionali ricevono un compenso composto da una parte fissa mensile e dalla provvigione, che può essere solo integrativa. Ad esempio per gli agenti di commercio quest'ultima rappresenta una forma di retribuzione il cui importo è determinato da una serie di variabili, in proporzione del risultato del lavoro fatto o del profitto derivatone all'imprenditore. Il termine *royalty* che anche confidenzialmente si usa indicava una volta la quota di prodotto corrisposta, in natura, dalle società concessionarie di giacimenti minerari allo stato concedente. Tale dazione era in sostituzione o talvolta anche in aggiunta ai normali prelievi sugli introiti netti sotto forma di imposte o canoni. Il termine si è ampliato oggi anche alla proprietà intellettuale. Ad esempio sono note a tutti le contese con e tra le grandi società informatiche nello sfruttamento delle opere musicali su cui gli artisti rivendicano diritti. La

legge britannica del 1710 della regina Anna Stuart è stata la prima legge sul copyright. Inizialmente la protezione si applicava solo alla copia dei libri; col passare del tempo essa si è estesa ad altri oggetti, come traduzioni e lavori derivati, e attualmente copre una vasta gamma di opere, tra cui mappe, spettacoli, dipinti, fotografie, registrazioni sonore, film e programmi informatici. La nota Legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) prevede una speciale disciplina relativa ai progetti originali di lavori dell'ingegneria e altri lavori analoghi. Si ribadisce che ogni decisione di carattere ingegneristico è presa nell'interesse della committenza ed anche della collettività, e devesi evitare qualsiasi situazione di conflitto d'interesse tra attività economiche personali e mansioni ricoperte, tali da compromettere la necessaria indipendenza di giudizio e di scelta. Si evince in buona sostanza che l'ingegnere non dovrebbe accettare o autorizzare, direttamente o indirettamente, il pagamento di somme di denaro, oppure altro di valore significativo, come ad esempio la partecipazione spesata a congressi da parte di terzi, al fine illecito di influenzare il giudizio o la condotta di qualsiasi soggetto, cliente, impresa o Ente, nonché al fine illecito di trarre comunque vantaggi. Altresì l'ingegnere non deve porre in atto comportamenti scorretti e lesivi dell'immagine della categoria, il che certamente avviene nel caso di accettazione di vantaggi da parte delle ditte fornitrice, in quanto l'ingegnere nei vari ruoli che riveste ha la facoltà, direttamente o indirettamente, di scegliere, acquistare, noleggiare, raccomandare, gestire, usare, fornire, procurare o determinare acquisti, forniture e noleggi. In qualsiasi processo di acquisizione, anche a titolo personale, l'ingegnere deve astenersi dal promuovere o favorire interessi. Parimenti è da escludere l'accettazione di omaggi, tranne che non siano di modico valore, ma che comunque possano essere intesi con attitudine remuneratoria, come pure l'accettazione di contratti di consulenza a carattere fittizio. Rimane anche molto dubbia la pubblicazione dei dati connessi ai trasferimenti di valore, in quanto eventuale fatturazione esporrebbe il professionista a chiarimenti di natura legale, trattandosi di compensi estranei al contratto con la committenza. Eventuale maggiorazione del prezzo di cessione di un bene alla committenza non trova poi giustificazione in quanto essa è ovviamente priva della capacità di riscontro e ci si troverebbe nella mancata osservanza dell'art 10, rapporti con il committente, del codice deontologico. Dalla parte delle aziende o imprese, si rileva che la competizione con rivali disposte a dazioni o vantaggi al tecnico che sceglie la fornitura le metterebbe in una posizione di svantaggio.

33 Superbonus, contenzioso

(da ing. Christian Angeli) I giudici iniziano a delineare un percorso preciso per valutare la perdita di chance nell'accesso alle agevolazioni fiscali, la natura dei danni connessi ai lavori edilizi e il corretto rapporto tra disciplina fiscale e responsabilità civilistica. In questo contesto si inserisce l'ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, del 18 novembre 2025. Una decisione che offre chiarimenti molto importanti per tutti coloro che stanno valutando di intraprendere un'azione giudiziale in questa complessa materia.

Lo sconto in fattura non è un pagamento

Il primo profilo di rilievo riguarda la qualificazione giuridica dello sconto in fattura e della cessione del credito. Il giudice milanese ha sottolineato che questi strumenti, pur avendo natura fiscale, non possono essere considerati alla stregua di un pagamento in senso civilistico.

Scrive infatti il Tribunale che *“lo sconto in fattura [...] non è qualificabile come pagamento civilisticamente inteso, non venendo in essere alcuno spostamento patrimoniale diretto riferibile ai committenti, ma rappresenta un mezzo alternativo di estinzione dell’obbligazione assunta nel contratto d’appalto”*. E aggiunge che *“il bonus è destinato a essere utilizzato, in compensazione, per estinguere debiti fiscali”*.

In altre parole, il credito d'imposta non costituisce denaro del committente, ma una agevolazione da utilizzare nei rapporti con l'erario. Per questo motivo, ai fini civilistici, il giudice può tenere conto solo delle somme effettivamente versate e non delle quote “scontate” in fattura. È un chiarimento che restituisce coerenza alla distinzione tra obbligazione contrattuale e incentivo fiscale, troppo spesso confusa nelle controversie post-Superbonus.

1. Nessun risarcimento per vizi se l’opera non è terminata

Il Tribunale affronta poi un altro punto ricorrente nelle cause legate agli appalti del Superbonus. Quando le opere non risultano concluse, non è possibile invocare la garanzia per vizi e difformità prevista dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile. Tali norme presuppongono che l'opera sia stata terminata e consegnata.

Nel caso esaminato, la consulenza tecnica aveva accertato che i lavori erano stati realizzati solo in parte, con percentuali di avanzamento molto basse. Da ciò discende che, in assenza di un’opera compiuta, le doglianze sui vizi non possono trovare accoglimento. Come ricorda la stessa ordinanza, la giurisprudenza di legittimità insegnava che in caso di mancato completamento dell'appalto non si applica la garanzia speciale per vizi ma la responsabilità contrattuale ordinaria dell'appaltatore, limitata al maggior costo che il committente dovrà sostenere per completare i lavori con altra impresa.

Si tratta di un principio tanto lineare quanto spesso disatteso, che contribuisce a delimitare il campo del danno effettivamente risarcibile nei casi di inadempimento.

2. *Il danno da perdita del bonus è lucro cessante, non danno emergente*

Il punto più innovativo e rilevante della decisione riguarda la qualificazione del danno da perdita del beneficio fiscale. Secondo il Tribunale, quando i lavori non vengono completati e il committente perde il diritto a usufruire del Superbonus, il danno risarcibile non coincide con l'importo del credito fiscale non goduto, ma con la perdita dell'incremento di valore che l'immobile avrebbe acquisito se l'intervento fosse stato portato a termine.

Il giudice scrive che *“nel caso di mancata esecuzione dell'appalto, ciò che potrebbe cagionare l'inadempimento grave dell'appaltatore è il lucro cessante costituito dalla perdita dell'incremento di valore dell'immobile del committente”*.

La mancata esecuzione dell'appalto a costo zero non comporta di per sé un danno patrimoniale, poiché il committente non ha sostenuto un esborso economico. Ciò che rileva è la mancata acquisizione di un vantaggio, ossia l'aumento di valore dell'immobile per effetto dei lavori di efficientamento energetico, miglioramento sismico o ristrutturazione. Il giudice precisa che anche qualora si volesse qualificare questo pregiudizio come mancato guadagno, esso deve essere provato con elementi tecnici e contabili idonei, attraverso una perizia che stimi la differenza tra il valore dell'immobile nello stato attuale e quello che avrebbe avuto dopo gli interventi previsti.

È un passaggio cruciale perché segna un cambio di prospettiva. Non si tratta più di misurare il danno in base al bonus fiscale perduto, ma di ricondurlo alla sfera economica reale del committente, legata al valore del bene. In assenza di tale prova, il danno non può ritenersi neppure probabile, come avviene nel procedimento cautelare, che richiede urgenza e sommarietà e non ammette accertamenti complessi.

3. *Una decisione che porta chiarezza*

L'ordinanza del Tribunale di Milano rappresenta un punto di equilibrio fra la disciplina fiscale e quella civilistica. Mette ordine in un'area in cui, negli ultimi anni, si sono accumulate interpretazioni disomogenee e richieste risarcitorie spesso formulate in modo generico o improprio. Chiarisce che il credito d'imposta non può essere trattato come denaro, che la garanzia per vizi presuppone il completamento dell'opera e che la perdita del bonus è risarcibile solo come lucro cessante, cioè come mancato incremento di valore del bene.

È una decisione che segna un passo importante verso una giurisprudenza più consapevole e aderente alla realtà economica dei lavori incentivati. Indica la strada per chi voglia agire in giudizio con pretese fondate e, allo stesso tempo, rafforza le difese delle imprese che si trovano coinvolte in contenziosi nati nella complessa stagione del “dopo Superbonus”.

34 Previdenza

Inadempimento dichiarativo nei confronti della Cassa di Previdenza.

L'art. 16 della legge n. 6/81, recepito dall'art. 36 del previgente Statuto e dall'art. 2 comma 3 del Regolamento Generale Previdenza, prevede, in relazione all'inadempimento dichiarativo, la segnalazione agli Ordini professionali competenti ai fini dell'attivazione delle procedure disciplinari. In particolare l'omissione, il ritardo oppure l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini professionali competenti, su comunicazione di Inarcassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura. Inoltre una seconda infrazione comporta la sospensione dall'Albo fino all'adempimento.

Inarcassa è la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti. Fondata nel 1958 come Ente pubblico per la previdenza e l'assistenza, dal 1995 è un Ente associativo senza scopo di lucro che esplica attività di interesse pubblico, con personalità giuridica di diritto privato, basata su uno Statuto, un Regolamento Generale di Previdenza e su tutti i Regolamenti specifici disposti dal Comitato Nazionale dei Delegati e approvati dai Ministeri vigilanti. L'ingegnere libero professionista è tenuto a versare i contributi previdenziali e a rendere la dichiarazione annua sul reddito professionale e/o del volume di affari ai fini IVA. L'obbligo vale per tutti i professionisti iscritti a Inarcassa anche se le dichiarazioni fiscali sono pari a zero o in perdita; tutti i professionisti non iscritti a Inarcassa ma iscritti agli Albi e titolari di partita IVA, a prescindere dal codice di attività, per l'intero anno solare o per parte di esso. L'obbligo della comunicazione sussiste anche se il reddito professionale o il volume di affari è pari a zero o in perdita; gli eredi dei professionisti deceduti. L'omissione o il ritardo della comunicazione oltre il termine del 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento comporta una sanzione di € 165 (importo adeguato in base alla variazione dell'indice ISTAT). L'omissione, il ritardo o l'infedeltà della comunicazione annuale obbligatoria e dell'indirizzo PEC comportano dunque l'applicazione delle sanzioni, non è invece prevista alcuna sanzione in caso di rettifica successiva alla dichiarazione presentata nei termini che non comporti un incremento della contribuzione dovuta. La verifica della posizione contributiva è utile per intervenire per tempo prima che scatti la prescrizione di un'inadempienza che superi i 5 anni. Tutte le informazioni riservate sono utilizzate esclusivamente per scopi istituzionali e comunque in modo tale da non recare all'interessato ed all'intero Ente alcun danno economico o morale. Il Consiglio di disciplina quando riceve segnalazione di inadempienza da parte di INARCASSA deve

agire nei confronti dell’iscritto. Si ritiene opportuna una verifica presso le sedi competenti a Roma tramite i propri delegati onde definire precisamente posizioni spesso complicate. Si precisa che va distinta l’omessa dichiarazione annuale dall’omesso pagamento degli oneri previdenziali e ciò per una corretta valutazione di eventuale infrazione da parte del Consiglio di Disciplina, organo che deve rimanere entro i propri limiti di competenza..

35 Processo penale in corso

Con la sentenza n. 14629 del 1° ottobre 2003 la suprema corte ha precisato che la sospensione del procedimento disciplinare non è imposta da una specifica disposizione di legge e che la definizione del processo penale non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della decisione in sede disciplinare, la quale si fonda sul diverso presupposto della violazione di regole deontologiche e non di norme penali. La legge professionale per la tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti (Legge 24 giugno 1923, n.1395) è una legge degli anni venti e non dice nulla sul fatto. Il Consiglio di disciplina deve decidere in autonomia.

36 Propaganda elettorale

È indubbio che la normativa italiana sia superata e del tutto inidonea a rispondere ai rischi derivanti dall’utilizzo non regolamentato della pubblicità o della comunicazione politica costruita con algoritmi e veicolati nei social media. Se non altro perché la disciplina risale al 2000 (legge 22 febbraio 2000 n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”) e con riguardo alla pubblicità addirittura al 1956 (legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”) ed è concentrata sui media tradizionali. Il legislatore europeo ha fatto passi avanti con l’intento di proteggere l’integrità dei processi elettorali e garantire la correttezza e legalità dell’informazione politica, consapevole dei rischi sistematici e concreti connessi all’interferenza sul diritto di voto. A partire dal Piano di azione per la democrazia europea del 2020 (aggiornato nel 2023), per passare alla determinazione di una disciplina ad hoc (art. 33,1c, del *Digital Service Act* del 2023) e a specifici strumenti di intervento (orientamenti sull’attenuazione dei rischi sistematici per i processi elettorali del 2024; kit di strumenti elettorali di supporto ai coordinatori dei servizi digitali del 2025) fino al recente Regolamento sulla trasparenza e il targeting della pubblicità politica, operativo dal 10 ottobre 2025.

Va notato che “comunicazione elettorale” non è un sinonimo di “comunicazione politica”. L’ordinamento costituzionale lascia tendenzialmente libera la comunicazione politica in quanto espressione dell’art. 21 Cost. e del principio democratico. Lo stesso non avviene per la comunicazione elettorale, ovvero per tutte le attività volte a influenzare le opinioni politiche dei cittadini in prossimità delle elezioni. Per estensione possiamo trarne ispirazione per le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri e la relativa propaganda elettorale, specie nel caso di contestazioni dell’operato della precedente amministrazione o anche nel caso di variazioni di obiettivi futuri in difesa della categoria. Qui dunque limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero sono ammissibili. In sintesi sono garantite la trasparenza circa i mezzi di finanziamento e garantite in ogni caso le pari opportunità per tutti i candidati e le loro liste. Si consiglia anche di vedere il Regolamento per la tutela di genere e votazione telematica dei Consigli Territoriali approvato dalla Ministra della Giustizia in data 28 marzo 2022 aggiornato con delibera del CNI del 2 aprile 2025. Oggi che il mondo è cambiato, e la comunicazione si svolge sul web, è utile considerare i limiti imposti dalla tutela del dato personale. Inviare email massive per propaganda elettorale in un contesto come quello del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri è un tema regolato dalla normativa sulla cosiddetta Privacy di cui al GDPR 679/2016 UE.

L’indirizzo di posta elettronica è a tutti gli effetti un dato personale, e in quanto tale è tutelato dal diritto alla riservatezza. Si tratta infatti di un’informazione tramite la quale è possibile risalire a un determinato soggetto, sia in maniera diretta che indiretta. Come stabilisce l’Autorità Garante AGCOM, qualsiasi dato personale non può essere divulgato senza il consenso del titolare, ossia del soggetto a cui il dato in questione si riferisce. Tale restrizione vale dunque anche per l’indirizzo di posta elettronica, a meno che lo stesso non sia già stato reso pubblico dal legittimo proprietario. In sintesi è vietato inviare comunicazioni promozionali o elettorali senza il consenso del destinatario, salvo alcuni casi particolari in cui si abbia avuto il consenso esplicito per ricevere comunicazioni elettorali. Il trattamento dei dati è incoerente con lo scopo istituzionale dell’Ordine essendo a fini elettorali personali. Di conseguenza è vietato l’uso dell’elenco degli iscritti a fini personali e viene sanzionato l’uso improprio degli indirizzi email, specie nell’invio massivo usando elenchi ufficiali, anche se accessibili pubblicamente.

Inoltre è stato più volte affermato in varie sentenze di Cassazione in tema di diritto di critica, che i presupposti per il legittimo esercizio della libertà di esprimere il proprio pensiero, sono:

- a) l’interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;

- b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
- c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
- d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione.

In relazione, specificamente, al diritto di critica politica si precisa che esso consente l'uso di toni di disapprovazione anche aspri, purchè sempre nel rispetto della continenza e questo perché la verità degli eventi deve caratterizzare anche l'esercizio del diritto di critica politica che, per quanto per sua natura assuma caratteristiche soggettive e di opinabilità, richiede pur sempre un solido aggancio nella riproduzione corretta e veritiera della realtà.

Inoltre, va ricordato come la configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica richiede comunque che l'elaborazione critica non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui, (pronuncia n. 46132/2014 della Cassazione), in altre parole purchè non confluenti in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario.

Nella sentenza citata si è ricordato che sussiste il delitto di diffamazione solo quando i limiti della necessità dell'affermazione e della diffusione delle idee politiche siano oltrepassati, trasformando la competizione politica, esprimibile anche con toni polemici ed acesi probabilmente ad essa quasi storicamente connaturati, in una mera occasione per aggredire la reputazione degli avversari, con affermazioni che non si risolvono in critica, ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui, ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pura contumelia.

Se le espressioni sono funzionali alla disapprovazione, anche veemente e vibrata, delle idee e dei metodi politici dell'altro e hanno una base di verità, allora si rientra nella disciplina della critica politica, diversamente vi è una ipotesi di diffamazione, aggravata per il mezzo utilizzato (media e social, etc).-

Né vale a smentire la portata delle espressioni, come detto, il clima da campagna elettorale, proprio perché in democrazia a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità, anche comportamentali nei confronti dei cittadini.

Ciò che rileva, quindi, per riassumere non è la maggiore o minore aggressività dell'espressione o l'asprezza dei toni, che può essere anche accesa nella critica, ma è la gratuità delle aggressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione. Ricordando gli elementi di retorica si condanna l'uso dell'"argumentum ad hominem", inteso a screditare l'avversario politico mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni. Chi adopera questo tipo di argomenti, infatti, non può invocare il diritto

di critica in nome della democrazia, perché tende a degradare il dibattito politico da un confronto di idee e di progetti a uno scontro tra pregiudizi alimentati a volte anche dalle contumelie, sottraendo ai cittadini ogni possibilità di effettiva partecipazione politica.

37 Organi di stampa.

Il dovere di riservatezza è fondamentale per le attività del Consiglio dell’Ordine, soprattutto in relazione alle procedure disciplinari, al contempo, è importante che i cittadini siano informati sulle attività dell’Ordine e sulla sua funzione di garanzia del rispetto delle regole professionali.

Per il Consiglio di Disciplina invece i punti principali sono i seguenti.

Riservatezza:

Il Consiglio di Disciplina è ovviamente tenuto a mantenere il segreto professionale sulle informazioni acquisite durante le procedure disciplinari, per garantire la tutela dei diritti degli interessati. La pubblicazione di informazioni su procedimenti disciplinari in corso o conclusi potrebbe pregiudicare il diritto alla privacy e al giusto processo dei soggetti coinvolti. Il dovere di riservatezza è fondamentale anche per garantire la piena e libera espressione dei pareri dei componenti del Collegio di disciplina che poi verranno formalizzati a verbale..

Comunicazione:

Ciò premesso, il Consiglio di Disciplina può comunicare agli organi di stampa informazioni sulle iniziative di carattere generale di informazione e formazione e sulle questioni di interesse pubblico, anche per spiegare il proprio ruolo ai sensi del DPR 13772012, ma con la massima attenzione a non violare il segreto professionale e nel rispetto delle disposizioni normative in merito di privacy e trattamento del dato che non consentono di diffondere dati sensibili.

Gli organi di stampa hanno a loro volta il dovere di rispettare il dovere di riservatezza del Consiglio di Disciplina e di non diffondere informazioni sensibili che potrebbero pregiudicare il diritto degli interessati.

38 Notificazione della decisione

Conclusosi il procedimento disciplinare, ogni decisione del Collegio di Disciplina deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio di Disciplina che provvede a comunicarla nelle forme previste alla persona interessata.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, se trattasi di censura, sospensione o cancellazione dall'Albo, provvede a notificare la stessa al colpevole a mezzo posta elettronica certificata. Sarà, altresì, informato il soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare. In ambedue i casi sarà allegata copia del provvedimento formale adottato.

Deve essere, altresì, data comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente, che potrebbe impugnare la deliberazione disciplinare presentando ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Le sanzioni, una volta divenute definitive, saranno prontamente comunicate dal Presidente del Consiglio di Disciplina al Presidente del Consiglio dell'Ordine, il quale provvederà ai conseguenti adempimenti di sua competenza.

I provvedimenti definitivi (ovvero non impugnati) di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'Albo vengono inviati ai seguenti uffici ed enti):

Corte di Appello; Tribunale; Prefettura; Camera di Commercio avente sede nel distretto dell'Ordine;

Ministero della Giustizia; Ministero degli Interni; Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Consiglio Nazionale degli Ingegneri; Consigli degli Ordini italiani.

I provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell'iscritto e sull'Albo Unico.

In effetti in materia di pubblicità dei provvedimenti disciplinari ricordiamo l'art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali, prima del regolamento UE 679/2016 (D.lgs. 30/06/2003 n.196: "Rispetto a tale regime di conoscibilità dei provvedimenti disciplinari, che si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico, connessi anche a ragioni di giustizia e al regolare svolgimento dei procedimenti giudiziari, non può ritenersi prevalente l'interesse alla riservatezza del singolo professionista"). La conoscibilità delle informazioni relative ai provvedimenti disciplinari rende quindi lecita la loro divulgabilità, purché i dati siano esatti ed aggiornati, nonché riportati in termini di sostanziale correttezza.

Qualora l’inculpato non abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, situazione rara ma possibile, la notifica avverrà a mezzo di Ufficiale Giudiziario. Verrà, nel contempo, avviata d’ufficio l’azione disciplinare per violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice Deontologico (mancato adempimento all’obbligo di legge sancito dall’art. 2 della Legge n. 2 del 28/01/2009).

39 Il procedimento disciplinare ed il terzo esponente.

(Dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Como). Il procedimento disciplinare avanti i Consigli locali dell’Ordine degli ingegneri ha natura amministrativa e deve, pertanto, ritenersi ad esso applicabile la L. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo in generale), pur tenendo conto delle specificità della materia.

Con la sentenza 22 dicembre 2011, n. 28339, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto la natura amministrativa delle funzioni disciplinari svolte dai Consigli territoriali degli Ordini degli Avvocati, e dei relativi procedimenti, analogamente estendibile anche ai procedimenti disciplinari avanti i Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri. Un aspetto di tale procedimento di sicuro interesse, ma assai problematico, attiene il diritto di accesso del terzo, che tipicamente corrisponde al soggetto “esponente-denunciante”. Si premette, fin da subito, la difficoltà di addivenire ad una soluzione univoca circa l’ostensibilità degli atti e dei documenti inerenti i procedimenti disciplinari. Occorrerà, infatti, valutare, nel singolo caso, gli interessi contrapposti sottesi alla richiesta di accesso agli atti. Preliminarmente, si rende necessario definire le varie modalità di accesso agli atti, le quali, avendo caratteristiche e funzioni diverse, richiedono valutazioni differenti. Il legislatore, ad oggi, ha previsto tre modalità di accesso alle informazioni pubbliche: l’accesso documentale, l’accesso civico “semplice” e l’accesso civico “generalizzato”. L’accesso documentale è previsto per chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Occorre soffermarsi sull’accesso documentale da parte del terzo esponente-denunciante ai documenti del procedimento disciplinare, necessario a fronte di un interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante. Devono essere considerate le posizioni soggettive coinvolte, spesso tra di loro contrastanti, quali l’interesse alla trasparenza dell’azione amministrativa, il diritto alla riservatezza e la necessità di assicurare tutela giurisdizionale ai diritti soggettivi.

La stessa L. 241/1990, invero, impone un bilanciamento tra l'interesse dell'istante, che dev'essere diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, e quello dei possibili controinteressati, i quali dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromessi i loro diritti, a partire da quello alla riservatezza. A ciò consegue la necessità per il Consiglio di considerare le ragioni del richiedente, opponendo diniego a tutte le richieste formulate con motivazioni improprie, quali, ad e-esempio, la realizzazione di un controllo sistematico o generalizzato dell'operato del Collegio disciplinare, ovvero l'ottenimento, sfruttando il diritto all'accesso, di dati e circostanze personali al di fuori dello stretto necessario ai fini della propria tutela giudiziale.

Si precisa che l'esponente potrà promuovere istanza di accesso agli atti verso tutti i documenti relativi al procedimento disciplinare. Sarà poi il Consiglio di disciplina a dover valutare quali documenti effettivamente possono garantire il diritto di difesa, fondante l'interesse diretto, concreto e giuridicamente tutelabile, vantato dall'esponente, concedendone, quindi, l'ostensione e mantenendo la segretezza sugli altri. Infine, quanto all'opposizione dell'archiviazione si osserva come essa non sia possibile nè qualora sia intervenuta nella fase pre-procedimentale, né nella fase procedimentale in senso stretto, in quanto, in ogni caso, da una parte essa è sempre priva di contenuto decisorio, e quindi non suscettibile di produrre effetti dannosi per la parte esponente, essendo sempre revocabile qualora sopravvengano nuovi elementi e, dall'altra, l'esponente non è legittimato attivo rivestendo, peraltro, una posizione assimilabile, nella legislazione vigente, a quella del testimone, piuttosto che a quella della parte lesa.

40 Impugnazione delle decisioni

Avverso le decisioni del Collegio di Disciplina è ammesso ricorso, tuttavia non da parte dell'esponente, avanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri nel termine di trenta giorni (solari e continuativi) dalla notifica del provvedimento ed in ogni caso da quando l'inculpato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi dell'art. 10 e 48 del R. D. 2537/1925. Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato, ossia al Consiglio di Disciplina istituito presso l'Ordine territoriale.

Possono proporre ricorso:

- l'inculpato, nel caso di affermazione di responsabilità;
- il Consiglio dell'Ordine presso cui l'inculpato è iscritto, per ogni decisione;
- il Procuratore della Repubblica, in caso di deliberazioni ritenute contrarie a disposizioni di legge o a regolamenti.

41 Esecutività della decisione disciplinare

La decisione emessa dal Collegio di Disciplina che non sia stata impugnata nei termini prescritti (trenta giorni), è immediatamente esecutiva.

Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine previsto per la impugnazione della decisione del Collegio dei Disciplina, se non proposta, ovvero dal giorno successivo alla notifica all'inculpato della sentenza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che decide sull'impugnazione. L'inculpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione senza necessità di alcun ulteriore avviso.

Per l'esecuzione di tutte le sanzioni disciplinari è competente il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri al cui Albo è iscritto l'inculpato.

Quando sia divenuta definitiva la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento, il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale ne dà comunicazione sia all'ordine di appartenenza che a quello che abbia eventualmente attivato il procedimento disciplinare, trasmettendo a ciascuno copia della decisione corredata dalle relazioni di notifica.

42 Sanzioni sostanziali e sanzioni formali.

Nell'ipotesi di sanzioni sostanziali il Presidente del Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, notifica della decisione del Collegio dei Disciplina ed invia all'ingegnere sanzionato, a mezzo P.E.C. o raccomandata con avviso di ricevimento, presso la residenza o presso il domicilio del difensore designato per il procedimento, una comunicazione recante la data di decorrenza dell'esecuzione della sanzione e quella finale.

Nell'ipotesi di sanzioni formali il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri procede esclusivamente all'inserimento della decisione nel fascicolo personale dell'iscritto.

Considerazioni di merito: nel valutare se ricorrono i presupposti per procedere all'apertura del procedimento disciplinare, il Collegio di Disciplina non entra nel merito tecnico della prestazione resa dal professionista oggetto dell'esposto, ma si attiene esclusivamente alla valutazione dei fatti al fine di rilevare se siano stati commessi illeciti disciplinari. Altresì non si pongono in discussione provvedimenti elencati in atti e che rientrano nella competenza della Pubblica Amministrazione.

Infine, nel caso in cui per gli stessi fatti della vertenza deontologica penda un procedimento civile, penale o amministrativo non vi è alcun motivo ostativo o impedimento nella trattazione del giudizio disciplinare relativamente alle violazioni del Codice Deontologico. Tuttavia spesso in tali situazioni si è di fronte ad una completamente diversa narrazione dei fatti espressa dalle controparti.

43 Sospensione e rinvio

Una volta aperto il procedimento disciplinare, Il Collegio può disporne in qualsiasi momento la sospensione in attesa dell'esito di altro giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria e ritenuto pregiudiziale ai fini della decisione.

Il provvedimento di sospensione interrompe il decorso del termine di prescrizione.

Il provvedimento di sospensione deve essere notificato entro trenta giorni.

Dal giorno in cui l'ordinanza di sospensione è notificata all'incolpato, decorre nuovamente il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare, il quale potrà essere interrotto dal compimento di altri atti procedurali aventi tale efficacia.

Nei casi di particolare complessità, Il Collegio, al termine dell'udienza dibattimentale, può riservarsi di emettere la decisione in un momento successivo. In tal caso la decisione viene pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio di Disciplina e notificata alle controparti con le modalità di legge.

Sospensione del procedimento disciplinare in attesa della pronuncia penale

Con la sentenza n. 29439 del 14 novembre u.s., la Corte di cassazione è nuovamente tornata sul rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale a carico di professionisti iscritti all'Ordine. In particolare, la Corte ha attenzionato la fattispecie della sospensione del giudizio disciplinare in attesta della definizione della fattispecie penalistica e ha ribadito che la sospensione del procedimento disciplinare va considerata quale eccezione la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità dell'organo giudicante. Muovendo dal caso specifico della normativa disciplinante la professione di avvocato, la Corte ha ripercorso la regola dell'autonomia dei due giudizi (c.d. "doppio binario") chiarendo che il procedimento disciplinare *"si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale amente per oggetto i medesimi fatti"* e sottolineando che il procedimento disciplinare "può" essere sospeso solo se ciò sia ritenuto "indispensabile", poiché esso afferisce a valutazioni di natura diversa (quali appunto le violazioni comportamentali) e ha un fine diverso (quale il perseguimento dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione da parte

del professionista). Sulla base di questi presupposti e posto che l'esercizio dell'opzione di sospendere o non sospendere il giudizio disciplinare è una prerogativa dell'organo giudicante, la Corte ha ritenuto che l'obbligo di motivazione del provvedimento di sospensione o del provvedimento di prosecuzione del giudizio rappresenti il fattore equilibrante della scelta e anzi ritiene che l'obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il giudicante ritenga di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario. Questo orientamento deriva dalla circostanza che la sospensione del giudizio disciplinare avrebbe il solo scopo di "acquisire atti e notizie appartenenti al procedimento penale" e pertanto quando il giudice disciplinare non necessiti di questi approfondimenti ma abbia già un quadro istruttorio completo, potrà optare per la prosecuzione del giudizio disciplinare dando atto -in motivazione- della sufficienza delle valutazioni raggiunte. Al contrario se il giudice disciplinare abbia necessità di approfondire fatti e circostanze e tale approfondimento può essere soddisfatto con la pronuncia del giudice penale, in qual caso l'organo disciplinare motivando pedissequamente le proprie necessità istruttorie può disporre la sospensione del giudizio disciplinare in attesa di pronuncia penale.

44 Eventuale riapertura del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

- se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, in ipotesi di identità dei fatti oggetto di indagine disciplinare e del processo penale, qualora l'autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'inculpato non lo ha commesso. In tale caso deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;
- se in sede disciplinare è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su elementi rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare che non sono stati valutati dal Collegio dei Disciplina. In tale caso i nuovi elementi sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

La riapertura del procedimento disciplinare avviene con le forme del procedimento ordinario. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il Consiglio di Disciplina Territoriale e il giudizio è affidato ad un Collegio diverso da quello che aveva deciso.

45 I Ricorsi . Trattazione dei ricorsi e dei reclami avanti al Consiglio Nazionale Ingegneri

Ai sensi degli artt. 10 e 48 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 (“*Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto*”), e successive modifiche di cui all’art. 4 del R.D. 27/10/1927 n° 2145, l’interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale degli Ingegneri avverso la deliberazione del Consiglio di Disciplina.

Le modalità relative alla presentazione dei ricorsi sono contenute nel successivo D.M. 01.10.1948 “*Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri*”.

Per quanto attiene alla materia disciplinare i ricorsi avanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri ex R.D. n. 2537/1925 possono riguardare l’impugnazione delle deliberazioni disciplinari dei Collegi di Disciplina.

Le impugnazioni dinnanzi al Consiglio Nazionale Ingegneri possono essere proposte dal professionista interessato, non dall’esponente, e devono essere presentate, pena irricevibilità, entro il termine di 30 giorni dalla avvenuta notificazione del provvedimento impugnato. L’atto deve essere in bollo più due copie in carta libera ed avere indicato il recapito per le future comunicazioni e va presentato al CNI tramite il proprio Ordine territoriale. In effetti il ricorso per impugnazione deve essere presentato o notificato presso il Consiglio di Disciplina che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Nel caso in cui le deliberazioni siano ritenute contrarie a disposizioni di legge o a regolamenti, il ricorso può inoltre essere presentato dal Procuratore della Repubblica. Non sono ammessi ricorsi presentati da altri soggetti.

Il tutto si fonda sul principio che la sanzione disciplinare incide direttamente sui diritti e gli interessi del professionista. L’autonomia dell’individuo nel tutelare la propria posizione, e il fatto che solo lui subisca o meno la sanzione, giustificano il suo diritto esclusivo a impugnarla in giudizio, anche se in alcuni casi il Pubblico Ministero può agire in concorso con l’interessato.

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredata della copia autenticata della deliberazione impugnata e dei documenti eventualmente necessari a provare la fondatezza del ricorso stesso.

Il CNI invita le parti a prendere visione del fascicolo ed a produrre memorie difensive e ulteriori documenti e repliche in un periodo di tempo stabilito.

Qualora il Consiglio Nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il Presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso.

Il giorno dell'udienza possono essere presenti il rappresentante del Consiglio di Disciplina dell'Ordine, il ricorrente ed eventuali legali e/o esperti nell'interesse del ricorrente stesso. Si ricorda che le sedute del Consiglio Nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati; al termine della discussione la decisione viene posta ai voti e viene decisa a maggioranza.

46 Prescrizione.

Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare, ai sensi delle vigenti disposizioni, è fissato in cinque anni, che decorrono dal momento in cui si è verificata la condotta lesiva delle norme deontologiche. Occorre considerare in particolare che, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 221/1950, l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni indifferentemente per ogni sorta di illecito; che la prescrizione non può essere sospesa oltre al termine dei due anni e mezzo calcolati sulla prescrizione quinquennale (per un totale invalicabile di sette anni e mezzo), dovendo applicarsi le norme del codice penale; che tale soluzione si accorda con i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di “buon andamento della pubblica amministrazione” (art. 97 Cost.), ed è stato confermato alla giurisprudenza della Suprema Corte (SS. UU. 02.06.1997 n. 4909), secondo cui è inapplicabile alla procedura di disciplina l'art. 2945, secondo comma, del codice civile, giacché il termine finale per la chiusura del procedimento non può essere indefinito.

47 Crediti Formativi Professionali CFP Formazione continua

Premessa

Il dover rispondere al Codice deontologico è a tutela della società, è uno strumento potente in quanto si può arrivare alla sospensione dalla professione. Nel 2012, anche per superare il dibattito degli anni ottanta sul ruolo ordinistico, con il DPR 137 la formazione obbligatoria viene imposta per volere del Presidente della Repubblica.

La partecipazione ai corsi per ottenere i crediti formativi cosiddetti C.F.P. è strettamente necessaria a chi esercita la libera professione, e comunque la violazione del codice deontologico si compie solo quando viene esercitato l'atto professionale in insufficienza dei crediti formativi. Per esercitare la professione di Ingegnere, ogni iscritto all'Albo deve risultare in possesso di un minimo di 30 CFP, conseguibili in ogni area formativa

indipendentemente dal proprio settore di iscrizione. I 5 CFP di cui all'art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a “etica e deontologia professionale”, che devono essere conseguiti dagli iscritti obbligatoriamente entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di iscrizione, attraverso la frequenza di un’attività formativa dedicata, ai sensi dell’art. 4.5.4 delle presenti Linee di Indirizzo. I CFP relativi a “etica e deontologia professionale” sono parte integrante dei crediti riconosciuti al momento della prima iscrizione all’Albo e non vengono pertanto sommati ai CFP conseguiti dall’iscritto.

Segnalazione

La violazione deve essere segnalata da parte del Consiglio dell’Ordine o da altri al Consiglio di Disciplina al fine di istruire il procedimento disciplinare. L’Ordine deve attivarsi in caso di segnalazione di irregolarità ai sensi del DPR 137 art.7 comma 1, tenendo presente che in genere non si sa se un iscritto ingegnere è un professionista o svolge un altro lavoro, l’obbligo esiste per chi esercita attività riservata.

Regolamento e Testo Unico

Il citato DPR 137/2012 ha deciso l’obbligo di un Regolamento.

Si ricorda all’inizio il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21 giugno 2013 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013.

Nella seduta del Consiglio Nazionale del 20 marzo 2024 è stato approvato il nuovo Testo Unico delle Linee di Indirizzo per l’applicazione del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale (Testo Unico 2024).

Un nuovo Testo coordinato è stato approvato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta consiliare del 4 dicembre 2024. Nella seduta del 25 giugno 2024, in via definitiva, il Consiglio Nazionale ha deciso all’unanimità che il nuovo Testo unico della Formazione entri in vigore il 1° gennaio 2025 e così è stato.

All’articolo 12.1 delle linee di Indirizzo, oggetto della circolare CNI 191/2024 si legge che la mancanza del numero minimo di Crediti Formativi Professionali non consente lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e comporta l’applicazione di una sanzione disciplinare che può includere la sospensione dall’esercizio della professione.

Le nuove Linee di Indirizzo, applicative del “Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale” adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (di seguito anche CNI) nella seduta del 21 giugno 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013, vincolano, in conformità alle previsioni del Regolamento e per il conseguimento delle relative finalità generali, i professionisti, come definiti all’art. 1, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, iscritti all’Albo degli Ingegneri, gli Ordini territoriali degli Ingegneri, i rispettivi organi di autogoverno e i loro enti di diretta emanazione

e ogni altro soggetto autorizzato dal CNI a erogare attività di formazione professionale continua nel settore dell’Ingegneria ai sensi dell’art. 7 del Regolamento. Esse sostituiscono, a far data dal 1° gennaio 2025, le Linee guida e le Circolari esplicative in precedenza emanate, mantenendo la stessa funzione ricognitiva della materia.

Riassumendo: al fine di incentivare una formazione continua, è richiesta dall’articolo 7 del decreto DPR 137/2012 l’acquisizione dei CFP ogni anno; la mancata ottemperanza a questa richiesta, in pratica la mancata partecipazione a corsi, seminari o altre attività formative o la mancata presentazione dell’autocertificazione entro la data stabilita, può portare a conseguenze legali e disciplinari.

Obbligo formativo.

Ogni anno l’obbligo formativo richiede di ottenere un minimo di 30 CFP, secondo lo scrivente meglio 45 considerando anche che 15 potrebbero usufruire dell’autocertificazione. Per ogni anno solare vengono detratti 30 CFP dal totale accumulato. È importante sapere che al momento dell’iscrizione all’albo vengono accreditati in automatico 60 crediti formativi all’ingegnere. Nel caso si tratti della prima iscrizione e questa venga fatta entro i due anni dal conseguimento dell’abilitazione i crediti diventano 90.

Per tutte le tipologie di esonero, le istanze devono essere presentate al proprio Ordine, tramite la piattaforma ove consentito dalla legge, in forma di autocertificazione e validate dall’Ordine Territoriale tramite delibera di Consiglio.

Etica e deontologia.

Per la deontologia professionale esiste un obbligo di cui all’art. 3 comma 9 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del giorno 15/07/2013, che recita: “...omissis... I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5 CFP sull’etica e deontologia professionale, da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.” Solo in caso di esonero il professionista è tenuto a conseguire un numero differente di crediti. È possibile richiedere l’esonero in caso di maternità, paternità o adozione; malattia o infortunio; abitare in zone colpite da catastrofi naturali; lavoro all’estero; servizio militare volontario e servizio civile; gravi malattie invalidanti; assistenza a persone con grave malattia cronica. Per ogni mese di esonero accertato è prevista una riduzione pari a 2,5 CFP, ad esclusione dell’ultimo giorno del periodo.

I CFP relativi a “etica e deontologia professionale” sono parte integrante dei crediti riconosciuti al momento della prima iscrizione all’Albo e non vengono pertanto sommati ai CFP conseguiti dall’iscritto.

Accrediti

Al momento dell’iscrizione all’Albo, come detto poco prima ad ogni ingegnere sono accreditati 90 CFP in caso di prima iscrizione all’Albo entro 2 anni dal conseguimento dell’abilitazione; 60 CFP in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione; 30 CFP in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione. In caso di trasferimento da un Ordine territoriale ad un altro Ordine territoriale o in caso di passaggio dalla Sezione B alla Sezione A dell’Albo, all’iscritto è accreditato lo stesso numero di CFP riconosciuti presso l’Ordine territoriale o la Sezione di provenienza.

Mancanza di CFP

Secondo il Consiglio Nazionale, nel caso in cui un professionista svolga un’attività senza possedere il numero richiesto di 30 CFP, ai sensi del Regolamento, si prevede il deferimento al Consiglio di Disciplina a cui spetta di valutare la situazione e decidere autonomamente, nel rispetto delle forme procedurali, l’applicazione di una sanzione disciplinare. Le sanzioni per gli ingegneri inadempienti possono variare da un semplice avvertimento fino a misure più severe, come la sospensione temporanea o addirittura la cancellazione dall’Albo professionale. Si sottolinea che, nonostante la sanzione disciplinare, gli atti compiuti dal responsabile del mancato adempimento all’obbligo di aggiornamento professionale, mantengono la loro validità. Ciò significa che eventuali lavori o azioni compiute in passato non sono necessariamente annullate o invalidate dalla sanzione disciplinare, ma è il professionista a subire le conseguenze legali e disciplinari derivanti dalla sua condotta inadempiente. Ogni situazione che potrebbe dar luogo all’apertura di un procedimento disciplinare, compresi i casi di violazione dell’obbligo di aggiornamento professionale, deve essere esaminata come caso a sé stante e che la sanzione disciplinare può eventualmente variare da un minimo (avvertimento) ad un massimo (sospensione o cancellazione dall’Albo).

Ad avviso del Consiglio Nazionale, la sanzione, qualora il procedimento disciplinare arrivasse a tale esito, deve evidentemente essere rapportata alla gravità della mancanza commessa, tenendo conto di tutte le circostanze come la recidiva derivante dal ripetersi della violazione al Codice deontologico.

Ravvedimento operoso dei CFP ingegneri.

Se un ingegnere non raggiunge il numero minimo di CFP richiesti entro un determinato periodo (ad esempio, un anno solare), potrebbe trovarsi in una situazione di inadempimento nei confronti dell’Ordine di appartenenza. In alcuni contesti, l’Ordine potrebbe offrire una sorta di “ravvedimento operoso”, permettendo all’ingegnere di recuperare i CFP

mancanti entro un periodo di tempo successivo, evitando così eventuali sanzioni o la sospensione dall’Albo.

E-learning on line

Il conseguimento dei crediti può avvenire anche con corsi per ingegneri online erogati in modalità e-learning. Questa tipologia rientra tra le attività di apprendimento non formale e danno diritto al conseguimento di 1 CFP per ogni ora di corso. Non tutti i corsi online per professionisti sono idonei. È importante individuare quelli organizzati dagli Ordini territoriali, dalle associazioni di iscritti agli Albi oppure da soggetti formatori autorizzati dal CNI ed ogni corso che rispetti le linee guida del CNI, può rilasciare un massimo di 8 CFP per ogni ora di corso.

Linee di indirizzo

A seguito dell’entrata in vigore dal 1° Gennaio 2025 delle nuove Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale – Testo Unico 2025 e per consentire il necessario adeguamento della piattaforma informatica unica nazionale www.formazionecni.it alle nuove disposizioni, è possibile presentare le istanze di Autocertificazione dell’Aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile svolta nel 2024, a partire dal prossimo 1° gennaio 2025 e fino al 31 marzo 2025, attraverso il modulo presente all’interno della piattaforma citata alla voce “Richiesta CFP”.

Come riferimenti normativi si veda:

Su **formazione** e CFP sul sito web del CNI:

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali)

Regolamento per la formazione professionale continua in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21/06/2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013)

Linee di indirizzo (approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 13/12/2013))

Linee di indirizzo (approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 23/05/2014)

Linee di indirizzo (approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 19/11/2014)

Linee di indirizzo (approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 29/04/2016)

Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale (TESTO UNICO 2018)

Circolare CNI n. 238/2018 (Autocertificazione della formazione)

48 Società di Ingegneria

Va rilevato in premessa come il settore sia stato per lungo tempo dominato dall'art. 2 della Legge n. 1815 del 23.11.1939 che riconosceva l'assoluto carattere individuale delle attività libero - professionali vietando espressamente la costituzione di società che avessero lo scopo specifico di fornirle. Una delle ragioni originarie del divieto ora menzionato, risiedeva nella necessità del governo fascista di impedire che i cosiddetti "non ariani", attraverso appunto la partecipazione in società, potessero eludere il divieto di esercizio delle attività libero professionali loro imposto dalle leggi razziali del 1938.

Ai sensi della normativa in vigore, fin dal 1994 è possibile costituire delle società di ingegneria e architettura anche in forma integrata, per offrire i propri servizi professionali sia nel settore pubblico che in quello privato. Successivamente, una sentenza della corte di cassazione del 22 marzo 2017 e la legge 4 agosto 2017, n. 124, detta legge sulla concorrenza, hanno fatto chiarezza in materia.

Successivamente, il quadro normativo è mutato in maniera radicale, con la legge n. 266, del 7.8.1996 (c.d. "Legge Bersani") che all'art. 24, 2° comma, disponeva espressamente e per tutte le professioni liberali l'abrogazione dell'art. 2 della Legge n. 1815/39 rinviando, però, ad un successivo regolamento a definizione delle caratteristiche costitutive delle oramai legittime società professionali. Per tali società erano infatti ritenute giustamente inadeguate le regole del Codice Civile predisposte per le società commerciali. Numerose furono le voci di dissenso, levatesi anche nella maggioranza di governo, circa l'opportunità di disciplinare un settore di siffatta rilevanza con un regolamento governativo avente efficacia normativa inferiore rispetto alla legge e che comunque non avrebbe potuto prevaricare le norme codicistiche.

Nel contempo, precisamente il 18 novembre 1998 entrava in vigore la Legge n. 415/98, terza versione della Legge quadro sui lavori pubblici, meglio nota come "Merloni - ter" che all'art. 6 recava sostanziali modifiche dell'art. 17 della originaria Legge n. 109/94. Il legislatore, sebbene la legge sulla riforma delle libere professioni fosse ancora in itinere e, probabilmente forte del fatto che l'art. 24, 2° comma, della Legge n. 266/96 aveva definitivamente abrogato il divieto di costituzione delle società professionali, modificava notevolmente il quadro dei soggetti competenti ad espletare l'attività di progettazione.

Il quadro normativo così come provvisoriamente delineato dal legislatore, pur nella sua frammentarietà, è stato modificato ulteriormente dall'intervento dei Tribunali Amministrativi Regionali e della Commissione Europea, che hanno ampliato il raggio d'azione delle società d'ingegneria nell'ambito dei lavori pubblici.

E veniamo al 2023: la normativa vigente che disciplina le società di ingegneria è contenuta nell'art. 66 comma 1 lett. c) e nell'art. 36 comma 7 All.II.12 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36) che ha abrogato il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché nell'art. 1 comma 148 della Legge 4 agosto 2017 n. 124. (Legge annuale per il mercato e la concorrenza.)

L'art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023, come il previgente art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, definisce società di ingegneria: *"le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi"*.

La legge "sulla concorrenza" (legge 4 agosto 2017, n. 124) contiene una serie di importanti prescrizioni anche per le società di ingegneria.

Viene anzitutto previsto che queste società vengano equiparate a tutte le altre società tra professionisti sotto il profilo dell'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali verso la loro clientela; della garanzia che tali attività professionali siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli albi professionali.

Inoltre, la legge sulla concorrenza dispone una sanatoria per eventuali invalidità da cui siano affetti i contratti di incarico professionale in passato stipulati da queste società. Si tratta di una questione complicata da una serie di leggi che si sono sovrapposte nel tempo in questa materia e sulla quale, tra l'altro, si è di recente pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 7310 del 22 marzo 2017, nella quale è stato deciso che solo dal 2012, e cioè dall'entrata in vigore della legge 183/2011, è lecito che l'attività di progettazione di ingegneria civile, sia svolta, oltre che da ingegneri e architetti (individualmente o nella forma dello studio associato), anche da una società tra professionisti (STP) o da una «società di ingegneria», e cioè dalla società disciplinata dapprima dalla legge 109/1994 e poi dal Dlgs 163/2006 e oggi dal Dlgs 50/2016.

Previdenza per le società di ingegneria.

L'art. 36 comma 7 dell'All.II.12 - come già previsto dall'art. 8 D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 - ribadisce che alle attività professionali prestate dalle società di ingegneria si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria, cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della

iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo è versato *pro quota* alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

La registrazione in Inarcassa, finalizzata all'adempimento degli obblighi di comunicazione e di versamento - regolati rispettivamente dagli artt. 2 e 5 Regolamento Generale Previdenza - è prevista laddove una società possieda contemporaneamente i seguenti due requisiti, soggettivo ed oggettivo:

Requisito soggettivo: costituzione in forma di società di capitali ovvero nella forma di società cooperativa a compagine mista (soci professionisti e non professionisti);

Requisito oggettivo: prevedere nell'oggetto sociale almeno una delle seguenti attività professionali: studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico - economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi [art. 66 comma 1 lett. c) D. Lgs. n. 36/2023, previgente art. 46 c. 1 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016], ovvero altre attività professionali connesse ai servizi di ingegneria e/o architettura.

Differenze ed analogie tra società tra professionisti e società di engineering: queste società, nate per far fronte alla necessità di realizzare grossi impianti industriali, sono state formalmente riconosciute dalla legge c.d. "quadro" dell'11/2/94, n. 109 (e successive modifiche ed integrazioni), nota come legge Merloni, di riforma dei lavori pubblici.

Tale legge regolamenta due tipologie di organismi associativi: le società di ingegneria (sotto la forma di società di capitali), di cui all'articolo 17 comma 6 lett. b) e in secondo luogo le società di professionisti (sotto la forma di società di persone o di cooperative), di cui all'articolo 17 comma 6 lett. a).

Entrambe le forme di associazioni si occupano di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, e trovano la loro disciplina, oltre a quanto previsto dalla legge quadro e dal Regolamento attuativo (DPR n. 554/99), anche nel Codice Civile.

La differenza tra di esse non consiste solo nella diversa forma societaria, ma soprattutto nella possibilità che alle società di ingegneria partecipino anche soci non professionisti in qualità di soci meramente capitalisti.

A seguito della legge n. 166/2002 (c.d. "Merloni quater") è invece venuto meno il divieto di partecipare alle gare di importo inferiore ai 200 mila euro.

Pertanto, a differenza delle società di professionisti, le società di ingegneria offrono un prodotto che è il risultato di attività nell'ambito delle quali si trovano sì (anche) attività di natura professionale, ma che comunque non costituiscono le prestazioni qualificanti della società. La diversa natura dell'opera fornita dai professionisti facenti parte della società è

il motivo principale per cui la giurisprudenza ha sempre espresso parere positivo circa la liceità di tale forma societaria, a differenza di quelle tra professionisti.

La Legge di Stabilità 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183), con l'art. 10, commi 3-11, ha aperto la possibilità di costituire società per l'esercizio delle attività professionali regolamentate nel nostro sistema ordinistico. Già negli anni passati il legislatore aveva introdotto alcune forme societarie per l'esercizio di specifiche attività professionali (art. 2 DL 233/2006; D.Lgs 96/2001; L. 109/1994; art. 90 D.Lgs. 163/2006) al fine di promuovere soggetti che potessero prestare la propria opera con una pluralità di competenze e con adeguate capacità economiche e finanziarie.

La volontà di creare soggetti professionali in forma societaria si è, però, sempre scontrata con la necessità di evitare la “spersonalizzazione” della prestazione che, seppur svolta in forma societaria, deve essere comunque riferibile ad un professionista incaricato, ai sensi dell'art. 2232 del codice civile il quale prevede che il prestatore dell'opera debba eseguire “personalmente” l'incarico assunto.

L'art. 10, commi 3-11 della legge 183/2011 ed il decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34, contenente il regolamento attuativo, avevano bilanciato le due istanze sopracitate; essi definiscono un quadro normativo che consente l'esercizio delle professioni in forma societaria e allo stesso tempo garantisce che le prestazioni siano eseguite esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione e che sia sempre individuabile il professionista responsabile dello svolgimento della prestazione. Viene, di conseguenza, definita una distinzione concettuale tra soggetto che esercita l'attività professionale ed esecutore della stessa. L'attività potrà essere esercitata dalla società tra professionisti, ma la sua esecuzione dovrà essere affidata esclusivamente a un professionista abilitato.

Il contratto di engineering: l'ordinamento italiano – com'è noto – consente di stipulare contratti i cui tipi non siano assimilabili ad alcuna delle figure previste dal legislatore. L'art. 1322 c.c., infatti, dispone che “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalle leggi... possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”.

Sulla base di tale disposizione, sono sorte nella prassi varie tipologie contrattuali che rivestono grande importanza sul piano dei rapporti economici e commerciali (leasing, factoring, ecc.). All'interno di questa categoria, un rilievo particolare merita il contratto di engineering.

Istituto di matrice anglosassone, esso è stato definito come il “contratto con il quale una parte (normalmente un'impresa) si obbliga nei confronti dell'altra ad elaborare un progetto

di natura industriale, architettonica, urbanistica, ed eventualmente a realizzarlo, ovvero a dare realizzazioni a progetti da altre imprese elaborati, provvedendo anche, se ciò sia convenzionalmente pattuito, a prestazioni accessorie di assistenza tecnica ricevendo a titolo di corrispettivo una somma in danaro, integrata (o sostituita) eventualmente da “royalties”, interessenze o partecipazioni agli utili dell’attività imprenditoriale avviata in seguito alla realizzazione del progetto”.

E’ bene innanzitutto chiarire la natura del contratto di engineering, visto che questa figura potrebbe essere confusa con altre tipologie contrattuali ad esso apparentemente affini, ovvero il contratto di appalto (tramite il quale una parte assume – in cambio di un corrispettivo in denaro – il compimento di un’opera o la prestazione di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio), il mandato (mediante il quale una parte, il mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra parte, ovvero il mandante)⁴, il contratto d’opera intellettuale (che ha per oggetto la prestazione di un’opera intellettuale in cambio di un compenso) e quello di compravendita di know-how (figura contrattuale atipica nella quale a fronte della trasmissione di determinate conoscenze viene riconosciuto un determinato corrispettivo).

Tra il contratto in esame ed il contratto d’appalto appare evidente come vi sia in comune il compimento di un’opera con relativa assunzione del rischio da parte dell’imprenditore. Però, diversamente da quanto accade nel contratto di appalto, l’engineering si caratterizza sotto diversi profili. In primis, si noti che lo ius variandi è riservato al committente e che le modalità di pagamento non sempre si identificano con somme di danaro, ma possono esprimersi anche come partecipazioni agli utili della società. Inoltre, l’engineering prevede una collaborazione piuttosto ampia da parte del committente, che esula abbastanza chiaramente dal generale obbligo di cooperazione previsto dal codice con riferimento all’appalto. La differenza principale rispetto al contratto di mandato, invece, risiede nel fatto che nel contratto di engineering non viene svolto alcun tipo di attività giuridica per conto del committente.

Dal contratto d’opera intellettuale, il contratto in questione si distingue poi per l’oggetto che, nel nostro caso, è molto più vasto, non limitandosi al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio, bensì estendendosi anche all’effettuazione di analisi preliminari sul progetto, all’elaborazione dello stesso, alla realizzazione dell’opera, al reperimento dei finanziamenti necessari, e via dicendo. In aggiunta, l’engineering richiede, spesso, un’organizzazione tanto di attività quanto di mezzi, che va oltre il generale campo d’azione del contratto d’opera.

Infine, in merito alla distinzione con il contratto di compravendita di know-how, la differenza fondamentale risiede nel fatto che il contratto di know-how ha come precipua

finalità solamente quella di trasferire le conoscenze di un procedimento tecnico da un soggetto ad un altro, mentre non prevede anche la realizzazione dell'opera⁹.

Da quanto evidenziato sopra, emerge chiaramente come il contratto di engineering – figura atipica in quanto non prevista autonomamente dal legislatore – sia un contratto ad effetti obbligatori, in quanto vincola le parti a effettuare le specifiche prestazioni dedotte nel contratto, che può dirsi perfezionato con l'espressione del consenso delle parti, senza che sia richiesta una forma determinata per la manifestazione dello stesso.

Consulting e commercial engineering.

Chiarita la natura del contratto di engineering, è opportuno sottolineare come esso presenti caratteri di poliedricità tanto da potersi individuare, al suo interno, due sottocategorie, ovvero il consulting engineering ed il commercial engineering.

Per quanto concerne il consulting engineering, esistono tre modelli contrattuali, ovvero quello classico in cui l'ingegnere presta esclusivamente la propria consulenza tecnica; quello interno, ove l'ingegnere assiste, consigliando, il committente che si avvale del proprio personale in ordine alla varie fasi della progettazione; ed infine, terzo, quello di gestione del progetto, nel quale l'ingegnere si assume tutte le responsabilità per ciò che riguarda l'attività di natura intellettuale per la realizzazione del progetto senza incaricarsi della materiale esecuzione dello stesso.

Da questa disamina si coglie la caratteristica del consulting engineering ravvisandola nel fatto che alla progettazione non segue la materiale esecuzione dell'opera; per questo motivo, si ritiene che tale tipo di contratto debba essere assimilato ad una prestazione di servizi, configurando in capo all'engineering un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

Al contrario, nel commercial engineering, la società di ingegneria adempie ad un'obbligazione di risultato in quanto non solo si occupa della progettazione, ma anche della realizzazione dell'opera stessa. E' da considerarsi un esempio di commercial engineering la cosiddetta realizzazione degli impianti "chiavi in mano" attraverso i quali una società si impegna a consegnare al committente, entro una data prestabilita, l'opera finita e pronta per l'uso.

I soggetti che interagiscono all'interno dello schema contrattuale dell'engineering sono generalmente la società di ingegneria, che si occupa della parte relativa alla progettazione nonché alla installazione dell'impianto, ed il committente che, invece, è chiamato ad adempiere al pagamento delle prestazioni eseguite dalla società di ingegneria.

Per quanto concerne il ruolo degli Ordini professionali, essi in genere vengono chiamati a:
1) vigilare affinché non si verifichino ingerenze nell'attività professionale da parte di soggetti privi di abilitazione professionale; 2) vigilare affinché la professione sia esercitata nel rispetto delle norme giuridiche ed etiche che vi sono a fondamento; 3) sottoporre a giudizio disciplinare i professionisti che violino le predette norme.

49 - Società tra professionisti - StP

(Fonte Incassa) Tra i modelli organizzativi per lo svolgimento dell'attività professionale di ingegneria e/o architettura hanno un certo rilievo le Società tra Professionisti (StP) costituite ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 e del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34, contenente il regolamento attuativo.

Excursus normativo

Il modello è quello di una aggregazione tra soggetti che svolgono attività “riservate”, al cui interno possono tuttavia coesistere soci professionisti, soci di capitale e soci per prestazioni tecniche, in una prospettiva di maggiore competitività sul mercato.

La citata disposizione (art. 10 Legge n. 183/2011) consente infatti *“la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V, VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiori a tre”*.

L'atto costitutivo delle StP deve prevedere l'esercizio in via **esclusiva** dell'attività professionale da parte dei soci, nonché l'ammissione in qualità di soci dei *“soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità d'investimento”*.

Il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale, tuttavia, da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Si evince con chiarezza, dunque, che l'ambito applicativo della Legge n. 183/2011 ha riguardo unicamente all'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico in forma societaria, ricorrendo sia alle società di persone che alle società di capitali od anche alle società cooperative.

Ne consegue che non possono essere costituite Società tra Professionisti per l'esercizio di attività professionali diverse da quelle regolamentate, non sogrette, dunque, all'osservanza delle previsioni degli Ordinamenti Professionali e dei Codici deontologici di riferimento.

Le attività professionali non sono tuttavia limitate ad una singola professione (StP monodisciplinare), potendo infatti essere costituita una Società tra Professionisti *“anche per*

l'esercizio di più attività professionali", prevedendo quindi la costituzione di StP multidisciplinari (art. 1 DM n. 34/2013).

Le Società tra Professionisti devono iscriversi, oltre che in una sezione speciale del Registro delle Imprese, anche in una sezione speciale tenuta dall'Albo professionale o nei registri del Collegio professionale a cui appartengono i soci professionisti; la StP multidisciplinare è iscritta nella sezione speciale dell'Albo o Collegio professionale relativo all'attività individuata nello statuto o nell'atto costitutivo come prevalente.

La denominazione sociale della StP, in qualunque modo formata, deve sempre contenere l'indicazione di Società tra Professionisti.

Da sottolineare, infine, che la Legge n. 183/2011 ha previsto il principio in base al quale la partecipazione ad una StP è incompatibile con la partecipazione ad un'altra Società tra Professionisti, demandando al regolamento attuativo la disciplina di dettaglio. Il primo comma dell'art. 6 del D.M. 34/2013 ha poi precisato che l'incompatibilità considerata nell'art. 10, comma 6, della Legge n. 183/2011, conseguente alla contemporanea partecipazione del socio a differenti società professionali, si determina anche in presenza di StP multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società nella sezione speciale dell'Albo.

Alla luce di tali disposizioni, pertanto, un professionista ingegnere e/o architetto socio di una StP può esercitare contemporaneamente la professione in forma individuale, in forma associata, ma non può essere socio di un'altra StP.

Sia l'art. 10 della Legge n. 183/2011 che le norme del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34 hanno, in conclusione, definito un quadro normativo che consente l'esercizio professionale in forma societaria garantendo, nel contempo, che le prestazioni siano eseguite esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione e che sia sempre individuabile il professionista responsabile.

Gli adempimenti previdenziali nei confronti di Inarcassa, derivanti dall'esercizio di attività professionale mediante una Società tra Professionisti, sono disciplinati dal Regolamento Generale Previdenza in conformità alle disposizioni legislative sopra richiamate e ricadono sia in capo alla Società che in capo ai Soci.

Obblighi contributivi della StP

Con riferimento agli obblighi contributivi, l'art. 5 bis del Regolamento Generale Previdenza, al comma 1, prevede che le Società tra Professionisti sono tenute ad applicare in fattura, a carico dei propri committenti, la maggiorazione percentuale a titolo di contributo

integrativo “su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari prodotto ai fini dell'IVA in proporzione alla quota di partecipazione dei soci iscritti agli Albi degli Ingegneri o Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori”.

Nell'ipotesi in cui, tra i soci della Società tra Professionisti, vi siano soggetti non iscritti ad Ordini o Collegi professionali, la suddetta quota di partecipazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo quella dei soci non professionisti.

Le Società tra Professionisti che abbiano tra i propri soci professionisti iscritti agli Albi degli ingegneri o architetti, sono tenute a comunicare annualmente a Inarcassa il volume di affari conseguito ai fini IVA, realizzato nell'esercizio dell'attività professionale (volume di affari complessivo e volume di affari professionale per attività di ingegneria e/o architettura).

Nel caso di una StP monodisciplinare, composta da soli soci professionisti ingegneri e/o architetti, tutto il volume d'affari professionale conseguito per l'attività professionale svolta dalla società andrà dichiarato a Inarcassa.

Nel caso invece di StP multidisciplinare, composta da soci ingegneri o architetti e altri professionisti, il volume d'affari professionale da dichiarare a Inarcassa sarà solamente quello riferito all'attività di ingegneria e/o architettura.

La comunicazione annuale obbligatoria - il cui mancato adempimento prevede l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2 del Regolamento Generale Previdenza - non comporta, tuttavia, da parte della Società tra Professionisti obblighi diretti di versamento contributivo sul volume di affari professionale (per servizi di ingegneria e/o architettura), ricadendo tale obbligo sui soci ingegneri e/o architetti.

Il pagamento del contributo integrativo è infatti a carico del singolo socio ingegnere o architetto, il quale è pertanto tenuto - in qualità di professionista iscritto o non iscritto a Inarcassa - a presentare la propria comunicazione annuale obbligatoria.

Posizione previdenziale dei soci di una StP

Un professionista ingegnere o architetto può svolgere l'attività professionale di ingegneria e/o architettura, oltre che individualmente, in associazione professionale o quale socio di una Società di Professionisti, ovvero attraverso la costituzione di una Società tra Professionisti.

In particolare, i soci ingegneri e/o architetti di una Società tra Professionisti che, contestualmente, siano iscritti ad un Albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti e non siano assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato o ad altra attività esercitata, sono tenuti all'iscrizione e contribuzione obbligatoria a Inarcassa, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto e dall'art. 5 bis del Regolamento Generale Previdenza.

Il reddito derivante dalla partecipazione a una Società tra Professionisti costituisce, dunque, per un libero professionista ingegnere e/o architetto iscritto a Inarcassa, ai fini previdenziali, reddito professionale da assoggettare al contributo soggettivo. Tale contributo soggettivo sarà calcolato sul reddito del singolo socio professionista, in ragione della quota societaria detenuta.

Sugli obblighi dei soci di una StP

Ciascun socio professionista ingegnere o architetto di una StP, oltre a presentare la comunicazione annuale obbligatoria, è anche obbligato a versare l'ammontare del contributo integrativo in relazione alla propria quota di partecipazione alla Società tra Professionisti, previo riproporzionamento della quota stessa in presenza di eventuali soci non professionisti; la quota posseduta da questi ultimi (soci di capitale e/o soci per prestazioni tecniche) dovrà infatti essere ridistribuita (quota societaria riproporzionata) su tutti i soci professionisti iscritti ad Albi e Collegi.

In conclusione: l'ingegnere e/o architetto in qualità di **iscritto** a Inarcassa, che svolge l'attività tramite una Società tra Professionisti, avrà l'obbligo di dichiarare il reddito e il volume di affari professionale, versare la contribuzione soggettiva sul reddito - in ragione della quota societaria posseduta e indipendentemente dalla distribuzione degli utili - nonché la contribuzione integrativa rapportata alla quota di partecipazione societaria (eventualmente riproporzionata).

L'ingegnere e/o architetto socio di una Società tra Professionisti in qualità di **non iscritto** è invece tenuto al versamento del contributo integrativo a Inarcassa in rapporto alla quota di partecipazione societaria (eventualmente riproporzionata) e a corrispondere il contributo sul reddito professionale alla Gestione Separata INPS.

L'apertura di un procedimento disciplinare a carico del socio professionista non rappresenta condizione ostativa per l'iscrizione della STP partecipata da tale soggetto, rilevando in tal senso, unicamente la radiazione dall'Albo, dal momento che con l'irrogazione di tale sanzione il professionista è cancellato definitivamente dall'Albo e gli è precluso l'esercizio della professione....

50 Il Codice Deontologico.

La proclamazione di un codice etico può essere un passaggio importante per richiamare la categoria, in particolare chi occupa posizioni di potere, ad un comportamento coerente con determinati valori e norme. Sia chiaro tuttavia: un codice etico è sempre espressione di un ideale a cui si aspira; è un criterio di riferimento per valutare se un comportamento è accettabile o riprovevole. Non è una prescrizione in grado di impedire che un comportamento presunto

erroneo si verifichi. Al codice devono essere affiancati strumenti e modalità di controllo della coerenza fra comportamenti e norme e occorre che tali strumenti siano applicati. La trasparenza non serve a nulla senza qualcuno che guardi attraverso. A questo scopo occorre agire aprendo canali di confronto per dare voce agli iscritti affinché possano emergere ed essere affrontati motivi di istruzione, dubbi e problemi e anche casi di insoddisfazione senza che la sospensione o la cancellazione sia l'unica strada per manifestarsi. Questi provvedimenti hanno come conseguenza rendere più agevole il controllo su atti compiuti e risultati raggiunti sostenendo il rafforzamento del senso di responsabilità e la possibilità di applicare sanzioni positive e negative senza che queste vengano considerate come arbitrarie o strumentali e dipartite.

La percezione che nella vita dell'organizzazione esistano e si rafforzino interventi di questo genere ha come conseguenza il rafforzamento della professionalità e della competenza, sostenendo e motivando chi cerca di avere conoscenze e capacità adeguate e congruenti al ruolo svolto come ingegnere e dando un segnale alla società che in caso diverso è difficile mantenere una certa posizione.

Un codice di condotta e il codice etico: il primo è uno strumento tipico di un approccio basato su regole per la gestione dell'integrità ed è finalizzato a prevenire comportamenti inappropriati. È uno strumento esplicito, sistematico e costrittivo, che riporta l'insieme dei principi, delle regole e dei comportamenti da osservare in situazioni definite, definendo tendenzialmente ciò che non si deve fare. Il Codice Etico invece è uno strumento tipico di un approccio basato sui valori piuttosto che su specifiche linee guida per il comportamento, puntando fiduciosamente nella capacità autonoma di ragionamento morale del professionista, supportandolo nell'applicazione dei valori nelle situazioni.

Logicamente visto che “tempus regit actum” il codice deontologico ha una versione vigente dal 2 ott 2014 al 24 aprile 2022, un aggiornamento vigente dal 25 maggio 2022 al 12 luglio 2023 ed un aggiornamento al dal 13 luglio 2023, versioni tutte depositate presso il Ministero della Giustizia. Il concetto generale è che si è dovuto provvedere ad adeguare i precetti alle direttive della riforma degli ordinamenti professionali resa esecutiva con il D.P.R. 137/2012.

Il Codice deontologico approvato il primo dicembre 2006 era stato già rivisitato in data 20/12/2007 per renderlo conforme alle osservazioni formulate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel corso dell'audizione del 11/04/2007 e dal Ministero delle Attività Produttive con nota del 28/06/2007.

Si è visto dunque come si deve agire e come il Codice Deontologico (CNI 14giu2023) definisce l'ambito della sua applicabilità. Esso divide i doveri deontologici in classi tematiche, consentendo ai destinatari di individuare con immediatezza la tipologia di

obbligo cui si è tenuti. I destinatari sono gli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell’Albo, in qualunque forma gli stessi svolgono l’attività di Ingegnere, con ciò comprendendo non solo gli Ingegneri liberi professionisti, ma tutti gli appartenenti alla categoria, operanti sia in forma individuale che in forma associata.

Già nelle premesse si dichiarano l’intento sociale della categoria degli Ingegneri e i valori morali e deontologici che permeano la professione. In relazione ad uno stesso fatto esiste la possibilità di cumulo delle tre discipline, deontologica, civile e penale.

Un concetto importante è quello della diligenza, (cc comma 1 1176, il comma 2 specifica il concetto di diligenza qualificata).

Nel Capo II vengono sanciti i doveri di diligenza, perizia, prudenza e qualità della prestazione, ed inoltre integrità, lealtà, chiarezza e correttezza, tipicamente connessi al modo di essere e di porsi che il professionista assume nei confronti della committenza, dei colleghi, collaboratori e collettività.

L’art.3.1 richiama il decoro della professione, poi si parla di diligenza ed infine di evasione fiscale e previdenziale.

L’articolo 4 specifica le statuzioni concernenti la correttezza, l’accettazione di compiti che rientrino nelle proprie capacità, ribadisce il principio dell’autonomia tecnica ed intellettuale, ed in particolare al punto 4.4 viene ribadito il principio per cui qualsivoglia asseverazione, dichiarazione o attestazione resa nell’esercizio della professione deve essere preceduta e supportata da verifiche, affinché possa risultare coerente e corrispondente al reale status dei fatti e dei luoghi. La fattispecie della falsa dichiarazione, pertanto, viene stigmatizzata. Al punto 4.6, sempre quale declinazione del principio di correttezza, viene introdotto l’obbligo di astenersi dal ricevere compensi o remunerazioni che possano pregiudicare l’autonomia di giudizio e al punto seguente la norma chiede che i professionisti pongano attenzione a tutte quelle situazioni in cui il loro comportamento potrebbe facilitare, agevolare o addirittura concorrere a configurare fattispecie illecite.

All’art. 5 viene trattato il principio di legalità, argomento complesso, riassumibile nell’accezione di “non commettere reati”. All’art. 6 e seguenti viene ribadito il dovere di riservatezza con riguardo a tutte le informazioni assunte dall’Ingegnere nell’ambito dell’incarico professionale. Tale dovere si estende anche a tutti i soggetti che collaborano con il professionista. Si formalizza, anche a livello di deontologia, l’obbligo di formazione e aggiornamento costante, viene ribadito l’obbligo, già sancito dalle norme legislative di riforma degli ordinamenti professionali, di dotarsi di adeguata assicurazione per i rischi

derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Attenzione perché un eventuale cliente potrebbe ricorrere all'ordine in merito alla polizza assicurativa in caso di inconvenienti.

All'art. 9 si ribadisce il principio, già noto nel precedente Codice ed emanato a supporto del principio di leale concorrenza, secondo cui la pubblicità circa la propria attività professionale può essere di carattere esclusivamente informativo. L'art. 11 è dedicato all'aderenza e attuazione del principio di correttezza verso il cliente. Viene ribadito dunque che i termini dell'incarico ricevuto e i compensi devono essere chiari. All'art. 12 sono presenti due importanti concetti con forte connotazione deontologica, cioè che il professionista è tenuto ad informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante l'esecuzione del suo incarico, nonchè, a rafforzamento dei generici principi di lealtà e trasparenza, vale il principio per cui il professionista è tenuto alla restituzione dei documenti ricevuti dal committente o necessari per l'esecuzione dell'incarico ogni qual volta il committente li richieda. Il principio in realtà pone la committenza nella posizione di chiedere conto dell'attività che il professionista sta conducendo o che ha condotto, consentendogli di esercitare un controllo sulla corretta esecuzione dell'incarico.

Il Capo III del Codice è dedicato ai rapporti interni, ed anche qui vi sono regole deontologiche. Un caso frequente è la circostanza che nel subentro ad un incarico, l'Ingegnere sostituto deve mettere a disposizione del nuovo professionista incaricato tutti gli elementi necessari per la prosecuzione dell'incarico.

L'art. 14 definisce il perimetro dei doveri che il professionista è tenuto ad assolvere nei confronti dei propri collaboratori. All'art. 15 viene introdotta una serie di enunciati ed obblighi dedicati a disciplinare la concorrenza. L'art. 16, rubricato "Attività in forma associativa o societaria", pone importanti indicazioni in termini di responsabilità. Viene stabilito che nel caso di associazione professionale, associazione in cui manca la personalità giuridica, è responsabile, sotto il profilo disciplinare, solo l'Ingegnere cui si riferiscono gli addebiti e le contestazioni. Invece, in caso di società di Ingegneri iscritte all'Albo, oltre al professionista cui vengono contestati gli addebiti, risponde anche la società iscritta all'Albo sotto il profilo deontologico.

Il Capo IV regolamenta le situazioni in cui il professionista entra in contatto con le istituzioni, collettività e territorio. La denominazione "istituzioni" deve essere intesa in accezione ampia e deve comprendere enti terzi, aventi connotazione sia pubblicistica che

privatistica. Il Capo V si compone di un solo articolo e disciplina sia i rapporti con l'Ordine territoriale di appartenenza sia quelli con gli organismi di autogoverno, sancendo preliminarmente un generale dovere di collaborazione e poi declinandolo in diverse fattispecie e contesti. Preliminariamente viene indicato che l'adempimento puntuale degli obblighi economici verso l'Ordine è un dovere deontologico: la partecipazione economica viene elevata ad obbligo deontologico in quanto consente il sostentamento dell'Ordine che, quale ente pubblico non economico, non ha né può avere introiti diversamente ottenibili. Il Capo VI formalizza l'esistenza della categoria della "incompatibilità", definendola a livello sistematico. All'art.22, sanzioni, si dispone che la violazione delle norme comportamentali di cui agli articoli del Codice viene sanzionata dal Consiglio di disciplina.

Spetta a ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale provvedere a recepire il nuovo Codice deontologico del giugno 2023 approvato dal Consiglio Nazionale, mediante una autonoma e formale delibera di Consiglio.

Come dispone l'art.23.1, lettera b), del Codice ("Disposizioni finali"), infatti, ogni singolo Consiglio dell'Ordine territoriale è tenuto a recepire in via autonoma e, se ritenuto, ad integrare o emendare il Codice deontologico nazionale, tramite apposita delibera di Consiglio.

Gli iscritti all'Albo degli Ingegneri della provincia di Padova sono consapevoli che l'attività dell'ingegnere è una risorsa che deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell'ambiente.

L'Ordine è chiamato dunque a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, indipendentemente da posizioni e ruoli nell'attività lavorativa e nell'ambito professionale.

Abbiamo già visto una modifica effettuata nella seduta del 23 marzo 2022 in cui il Consiglio Nazionale ha deliberato una integrazione dell'articolo 20 del Codice deontologico finalizzata a definire l'illecito disciplinare, conseguente alla violazione delle prescrizioni di legge e regolamentari in materia elettorale. Più precisamente, essa prevede l'introduzione, nel testo del predetto articolo 20, del comma 5, disponendo in questo comma che l'Ingegnere è tenuto a rispettare le disposizioni di legge e regolamentari in materia elettorale, ivi incluse quelle delegate al Consiglio Nazionale degli Ingegneri. La disposizione mira anche a garantire un principio di equilibrio ai fini del rispetto delle pari opportunità nella composizione dei Consigli.

Il Consiglio Nazionale ha optato adesso per una selettiva e mirata integrazione delle disposizioni deontologiche anche al disposto degli articoli concernenti Definizioni, la citata Disciplina dell'equo compenso e Presunzione di equità.

Con l'occasione, è stato affinato l'articolo 2 del Codice destinato all'ambito di applicazione inserendo ex novo un passaggio per precisare che le previsioni del Codice deontologico valgono e si applicano per “tutti i titoli professionali stabiliti dall'art.45 del DPR 5 giugno 2001 n.328” e sinteticamente indicati con il termine ingegnere.

(Il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 era quello che stabiliva Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

All'art.45 di questo DPR si parla di Sezioni e titoli professionali. Nell'albo professionale dell'Ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B, ciascuna sezione è ripartita in settori e si dice quali titoli professionali spettano.)

Questo nuovo Codice Deontologico emanato dal CNI nel giugno 2023 riguarda sempre principi e doveri generali e rapporti con l'interno e l'esterno della categoria professionale. Sono dunque condivisi e conosciuti i doveri generali di correttezza, legalità, riservatezza, formazione e aggiornamento, assicurazione professionale, pubblicità informativa. Di nuovo viene trattato l'argomento dei rapporti con il committente, incarichi e compensi e svolgimento delle prestazioni. I rapporti con i colleghi e altri professionisti erano di già trattati. Ogni elemento del resto trova puntuale motivazione in dispositivi di legge.

L'articolo 11 del Codice tiene conto delle novità introdotte dalla legge cosiddetta sull'equo compenso (Legge 21 aprile 2023 n.49), di cui si parla più avanti.

Si mira come sempre alla promozione e valorizzazione delle attività professionali, attraverso il riconoscimento del diritto all'equo compenso per i professionisti.

Le motivazioni sono ritrovabili nel calo dei redditi dei professionisti italiani, nella concorrenza al ribasso e via dicendo. Gli importi degli onorari si vogliono dunque proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni professionali.

In conclusione con la precisa definizione di “compenso equo” la norma delinea la condotta da osservare da parte dei professionisti Ingegneri e, di conseguenza, regola i margini di intervento del Consiglio di disciplina territoriale.

44 Si riporta quanto scritto dal CNI nella pubblicazione sull'attività giurisdizionale 2010 – 2021.

In ottemperanza agli obblighi comunitari il Legislatore del 2012 ha emanato il D.P.R. Nr. 137/12 che ha in parte modificato la disciplina che interessa le professioni regolamentate. Nell'ambito di tale intervento normativo sono stati introdotti alcuni elementi di novità, senza pretesa di esaustività: obbligo di formazione continua, norme in tema di pubblicità informativa, obbligo di copertura assicurativa. Non stupisce come il mutato quadro legislativo abbia spinto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri verso un'attività di aggiornamento del Codice Deontologico approvato il 1° Dicembre 2006. Dopo circa due anni il CNI, con la seduta del 9.04.2014, ha provveduto alla delibera del nuovo Codice Deontologico degli Ingegneri. Nella nuova formulazione il codice si compone di 23 articoli suddivisi in VII Capi. Il primo capo è dedicato all'elezione di principi generali e all'individuazione dell'ambito applicativo del Codice Deontologico, segue il Capo rubricato II – *Doveri dell'ingegnere*. Tale sezione, che comprende gli articoli da 3 a 12, si occupa di displicare gli aspetti deontologici relativi all'esercizio della professione, declinata nella sua dimensione personale/professionale. Dall'insieme delle disposizioni considerate si ricavano una serie di principi idonei a vincolare lo svolgimento della professione, quali doveri di: trasparenza, lealtà, autonomia intellettuale ed indipendenza, sostenendo e difendendo il decoro e la reputazione della propria professione (Art. 3).

Il Capo III regola i c.d. *Rapporti Interni*, esso si compone di 4 articoli (da Art. 13 ad Art. 16) ed ha ad oggetto la disciplina dei rapporti dell'Ingegnere con: colleghi, altri professionisti, collaboratori. Non viene poi trascurato il tema della concorrenza (Art. 15) nonché la possibilità di esercitare la professione secondo le forme di associazione/società tra professionisti (Art. 16)

Il Capo IV, rubricato *Rapporti Esterni*, disciplina i rapporti dell'Ingegnere con: le istituzioni (Art. 17), la collettività (Art. 18) e con il territorio (Art. 19).

Il Capo V si compone di un unico articolo, il numero 20, e regola i rapporti dell'ingegnere con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno. In tale contesto normativo sono rinvenibili obblighi quali: *provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti, adeguarsi alle deliberazioni del CNI*, oltre all'obbligo dell'Ingegnere *se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, (di) presentarsi e fornire tutti i chiarimenti richiesti*. Ed invero, proprio l'Art. 20 del Codice Deontologico, è stato interessato da una recente modifica a seguito della delibera del 23.03.2022 attraverso l'introduzione del comma cinque volto alla tipizzazione di illeciti disciplinari conseguenti alla violazione di norme di legge o regolamenti in materia elettorale. In particolare la nuova fattispecie deontologica richiede la violazione *di disposizioni di legge e regolamentari in materia elettorale, ivi incluse quelle delegate dal CNI* laddove tali condotte siano finalizzate ad *anteporre interessi privati a quelli della categoria professionale* in modo

tale da compromettere: *la corretta composizione, il tempestivo insediamento o il regolare funzionamento degli organi di autogoverno della professione*. La stessa norma, in aggiunta, precisa che *l'inoservanza, da parte dell'ingegnere che intenda candidarsi a ricoprire la carica di Consigliere territoriale dell'Ordine o di Consigliere nazionale, del limite di mandati elettorali consecutivi costituisce grave illecito disciplinare*.

Il Capo VI rubricato *Incompatibilità*, all'Art. 21, delinea le ipotesi di incompatibilità funzionale dell'esercizio della professione di Ingegnere e, nel caso, i doveri di astensione dall'accettazione dell'incarico. Il secondo articolo del Capo VI, il numero 22, rubricato *Sanzioni*: devolve al Consiglio di Disciplina Territoriale il giudizio afferente alla violazione delle norme di comportamento previste nel Codice Deontologico. L'Art. 23, posto nel VII e ultimo Capo, funge da norma di chiusura specificando che il Codice, con il relativo regolamento di attuazione è depositato presso il Ministero della Giustizia, il CNI, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati oltre che sul sito ufficiale del CNI e di ciascun Ordine territoriale..

Il procedimento disciplinare delineato ai sensi dell'Art. 44 Co.1 e Co.2, R.G. 2537/1925 presenta carattere amministrativo. Malgrado tale caratteristica, spesso si è posto il tema legato all'(in)opportunità di estendere anche alla suddetta procedura i principi informatori del Giusto processo con i suoi corollari. Quest'ultimi, come è noto, interessano l'esercizio del potere giurisdizionale. D'altronde l'Art. 111 della Costituzione, norma fondamentale di riferimento, trova la sua collocazione sistematica nell'ambito della Sezione II – *Norme sulla Giurisdizione* – nel Titolo III rubricato *La Magistratura*.

Se è vero che *la natura amministrativa del procedimento, secondo pacifica giurisprudenza, non può legittimare una compromissione del diritto di difesa così come solennemente presidiato dall'Art. 24 della Costituzione.* (Cass S.U. Nr. 5933/82), tale affermazione non deve trarre in inganno. L'Art. 24 della Costituzione regola, nella prospettiva più ampia dei c.d. *Rapporti civili*, il diritto di ciascun individuo di difendersi in ogni procedimento da cui possono derivare conseguenze sfavorevoli (dunque anche un procedimento amministrativo di natura sanzionatoria). Da ciò emerge come i principi del giusto processo non coincidono con i principi del giusto procedimento. A questo punto si rende doveroso un confronto con la giurisprudenza di merito più volte chiamata a rimarcare l'ontologica differenza tra la fase procedimentale amministrativa e quella giurisdizionale i cui riflessi, come si è accennato, si riversano sul piano delle diverse “garanzie” riconosciute dall'Ordinamento ed altrettante ipotesi di invalidità del provvedimento disciplinare. D'altro canto il CNI ha avuto modo di precisare come il procedimento disciplinare, per ingegneri e architetti, trovi la sua disciplina di riferimento nel R.D. 2537/1925 in luogo della normativa prevista in linea generale per i procedimenti amministrativi L. 241/ 190.

Nella prospettiva in esame il CNI, nell'ambito delle sue funzioni giurisdizionali, ha manifestato un costante orientamento volto ad evidenziare come il Consiglio Territoriale di Disciplina, *dominus* della fase amministrativa, non debba presentare tutte le caratteristiche di terzietà costituzionalmente previste per l'esercizio del potere giurisdizionale. Più limitatamente il procedimento disciplinare deve informarsi sui “soli” principi di equità ed imparzialità (Art. 97 Cost.). È dunque possibile che in un procedimento di tipo disciplinare possano presentarsi rapporti di contiguità sia in senso orizzontale ossia tra organi inquirenti ed organi giudicanti, ovvero in senso verticale tra organo giudicante ed incolpato. Circostanze che in sede giurisdizionale avrebbero senz’altro determinato un’ipotesi di incompatibilità.

Presenta valore paradigmatico la Decisione Nr. 6/2019 del CNI depositata il 15.03.2019. Nel caso di specie si è stabilito come non sussista un dovere di astensione dell’organo giudicante anche quando l’inculpato, all’epoca dei fatti contestati, aveva ricoperto il ruolo di Segretario del Consiglio di Disciplina. In particolare il CNI ha correttamente evidenziato come dal quadro normativo composto dal D.P.R. 137/2012 e dal Regolamento di designazione dei componenti del Consiglio di Disciplina approvato dal CNI il 23.11.2012, nonché secondo il parere del Ministro della Giustizia del 13.1.2015, si evince chiaramente come *il Consiglio di Disciplina Territoriale è competente ad istruire e decidere sui provvedimenti avviati a carico dei componenti del Consiglio medesimo*. Sotto altro aspetto il CNI non ha riconosciuto un conflitto di interessi ex Art. 8 D.P.R. 137/2012 ritenendo che il ruolo di Segretario non rientri nelle ipotesi ivi contemplate afferenti a *rapporti di lavoro o di collaborazione*.

L’indirizzo giurisprudenziale volto a limitare le ipotesi di incompatibilità funzionale dell’Organo giudicante non può certo definirsi recente. A tal proposito è utile ricordare la Decisione Nr. 7/2010 depositata il 10.06.2010. In tale decisione il CNI ha ricordato come, ai sensi dell’Art. 48 R.G. 2537/1925, l’organo di Disciplina territorialmente competente è tenuto all’astensione solo quando l’inculpato sia un Consigliere dell’Ordine e in questa circostanza è riconosciuta la competenza del Consiglio di Disciplina “vicinore”. Fuori da queste ipotesi non esiste un dovere di astensione dell’organo giudicante neanche quando, come nel caso di specie, sia la persona offesa a presentare la qualifica di Consigliere.

Per una più ampia comprensione del tema in discorso è necessario un confronto con altre due decisioni del CNI le quali hanno affrontato il tema dell’incompatibilità dell’organo Giudicante in presenza di conflitto di interessi. Anche sotto questo profilo la giurisprudenza ha manifestato un orientamento restrittivo teso ad salvaguardare, nei limiti dell’imparzialità e dell’equità, la piena competenza del Consiglio di Disciplina.

Il CNI con la Decisione Nr. 6/2017 depositata il 16.10.2017, in considerazione dell'Art. 6 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali dell'Ordine degli Ingegneri e l'Art. 3 L. 215/2004, ha ribadito come il conflitto di interesse debba necessariamente presentare i caratteri della concretezza ed attualità. Su tali premesse argomentative lo stesso CNI ha stabilito come nel caso in cui uno dei consiglieri del Collegio disciplinare e l'inculpato siano coinvolti in qualità di CTP (inculpato) e CTU (consigliere) nell'ambito di due diversi procedimenti civili non *si intravede alcun interesse confligente ma neppure nessuna attualità dell'ipotizzato conflitto, essendosi i giudizi conclusi nel 2011*. Seguendo la stessa ratio il CNI ha emanato la Decisione Nr. 5/2019 depositata il 15.03.2019. E' stato deciso che un rapporto professionale tra i legali dell'esponente ed il Consiglio di Disciplina non rientra nell'ipotesi di *gravi ragioni di convenienza*. D'altronde, nel caso di specie, *le professioniste cui il rapporto professionale afferiva erano state ab origine estromesse da qualunque attività di consulenza legale nel procedimento*.

51 L'onorario, il preventivo, le spese

Siamo soggetti alla Legge n° 124 del 4 agosto 2017, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza". In specie l'articolo 1 comma 150, riguarda l'obbligo di redigere il preventivo sui compensi in forma scritta o digitale, modificando in tal modo la legge precedente sulle liberalizzazioni (articolo 9, comma 4 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 – Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture, legge che già prevedeva che la misura del compenso fosse preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di massima e adeguata all'importanza dell'opera, ma non ne faceva obbligo).

Art. 9 comma 4: Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è

riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

Il preventivo, logicamente, può essere sostituito direttamente da un contratto sottoscritto da entrambe le parti. La mancanza del preventivo scritto può portare a spiacevoli situazioni poiché né il fornitore né il cliente possono impugnare alcuna pattuizione per far valere le proprie ragioni in sede legale in caso di contestazione sull'effettuazione dei lavori. Inoltre, in sede di giudizio, il giudice dovrà attenersi alle testimonianze e valutare il valore del lavoro in "via equitativa" potendo così scontentare entrambe le parti. In questo caso, infatti, le tariffe del professionista vengono poste in secondo piano e non considerate nello specifico caso.

Stabilire il compenso non è sempre semplice, perché questo può dipendere da varie situazioni,

Il primo passo da fare per formulare un preventivo giusto e professionale riguarda la raccolta delle informazioni, magari prevedendo un sopralluogo allo scopo di capire lo stato dell'arte delle cose e lo scenario che si presenta, sul quale dover poi intervenire.

Un preventivo deve avere una sua numerazione, una data, l'indicazione della sua validità temporale, la specifica di ciò che comprende nel prezzo finale, la dicitura chiara di cosa non considera, eventuali extra da considerare, spese straordinarie, e le quote relative a costi accessori e imposte. Deve ritenersi che l'obbligo non si esaurisca con la semplice consegna del preventivo scritto, essendo altresì necessario un suo continuo aggiornamento per tener conto delle diverse fattispecie che nel concreto rapporto con il cliente possono prospettarsi. Si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, D.M. 140/2012, "l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso". Inoltre il professionista dinanzi al giudice dovrebbe provare l'effettiva prestazione svolta ed il soddisfacimento delle sue pretese potrebbe presentarsi estremamente difficoltoso nel caso in cui il cliente riuscisse a dimostrare l'esistenza di accordi verbali in forza dei quali il compenso era dovuto in misura minore o, addirittura, non era dovuto. Va chiarito che la disposizione del DM 140 citato è applicabile dal giudice in sede di liquidazione giudiziale, secondo il suo prudente apprezzamento, e non già dai singoli Consigli dell'Ordine, la cui valutazione è circoscritta alla verifica di rispondenza tra l'onorario richiesto e le prestazioni svolte dal professionista. Riassumendo, la misura del compenso deve essere pattuita per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese,

oneri e contributi, la mancata redazione del preventivo in forma scritta costituisce violazione di legge, ed è evidente che essa rileva anche sotto il profilo disciplinare.

La stessa legge n° 124/2017, all'art. 1 comma 152, introduce l'obbligo di indicare i titoli professionali in possesso e le eventuali specializzazioni.

Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.”

Inoltre si ricorda che l'art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011, ha introdotto l'obbligo di stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile professionale nei confronti dei professionisti esercenti una professione regolamentata, tra cui la professione di ingegnere. E' pertanto fortemente consigliato riportare gli estremi della polizza RC Professionale anche nella formulazione del preventivo scritto. Per approfondire quest'ultimo argomento si rimanda al sito del Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri e alla pubblicazione: Linee di indirizzo sull'obbligo di assicurazione professionale

52 Disciplina dell'equo compenso.

Considerazioni.

Come noto l'ANAC (atto del Presidente dell'ANAC del 19/04/2024 e parere n. 40 del 30/07/2024 n. 40) e la giurisprudenza (TAR Campania – Salerno, Sez. II, sent. 16/07/2024 n. 1494; TAR Calabria sent. 25/07/2024 n. 483) sono nuovamente intervenuti sulla questione relativa all'applicazione dell'equo compenso alla materia dei contratti pubblici (con particolare riferimento all'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura).

Si rinvia alla circolare del Consiglio Nazionale n.223 /XXsess del 2024 reperibile sul relativo sito web. Il centro Studi CNI ha affrontato in un lungo documento le varie problematiche connesse alle contestazioni legali ed amministrative mosse da ANAC, le sentenze dei vari TAR nei confronti dei vari argomenti ostativi e la conformità alle norme europee.

Disciplina dell'equo compenso - Storia

Il diritto del professionista intellettuale ad un compenso equo per l'attività svolta, è un principio presente e regolamentato da tempo nel nostro ordinamento. L'art. 2230 comma 2 del Codice civile, infatti, prevede che: "In ogni caso la misura del compenso deve essere

adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione". Peraltro, l'equo compenso è un principio che trova la sua matrice costituzionale nell'art. 36 Cost., il quale sancisce che "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro".

Un tempo, per le professioni regolamentate, erano previsti parametri fissi e predeterminati dal legislatore; successivamente - con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. decreto Bersani) e con il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (c.d. decreto Monti), in nome della concorrenza, il regime tariffario è stato soppresso ed è stata affermata la natura pattizia del compenso professionale. Cioè il cosiddetto decreto Bersani ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l'obbligatorietà dei minimi tariffari, che erano garanzia civile e costituzionale della congruità dei compensi rispetto al lavoro e successivamente sotto il governo Monti con l'art. 9 del D.L. n. 1/2012, abbiamo avuto l'abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate: oltre ai minimi, vengono abrogati anche i massimi tariffari.

A distanza di poco più di dieci anni ci si è resi conto che la liberalizzazione ha abbassato il livello qualitativo delle prestazioni intellettuali a causa della concorrenza aggressiva sul compenso che ha mortificato il lavoro dei professionisti. Proprio per tale ragione il legislatore ha introdotto l'equa remunerazione con la legge n. 49 del 21 aprile 2023, legge sull'"equo compenso", volta a tutelare la posizione contrattuale (dunque privatistica) del professionista, quale lavoratore e parte debole, esposta ad una crisi dovuta a mutamenti radicali del sistema sociale ed economico.

Infine dunque abbiamo pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 05.05.2023 n. 104 la Legge del 21 aprile 2023 n. 49 recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. Ai fini della citata legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale. Essa interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, speriamo che i giovani ne siano favoriti. I principi liberali si fondano sulla volontà delle parti, ma senza condizioni di imposizione del contraente più forte al più debole. Anche l'art.36 della Costituzione sancisce che il lavoratore abbia diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, sebbene enunciato diretto al lavoro dipendente. Per la verità anche l'art. 2233 del Codice Civile stabilisce che in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della

professione. La legge sarà perfettibile, specie nell'applicazione della norma disciplinare riferita agli Ordini professionali, ma è un passo avanti.

Il Consiglio di Disciplina e l'equo compenso.

Per ciò che concerne il Consiglio di Disciplina la segnalazione di un compenso è inidonea di per sé ad integrare la fattispecie deontologicamente rilevante, solo per gli iscritti all'Ordine, avanti il citato organo: il compenso sproporzionato può valutarsi come tale solo al termine di un giudizio di relazione condotto su termini di comparazione, una volta valutata l'attività espletata, tra la richiesta effettiva e la misura teorica della remunerazione da ritenersi equa ai sensi di legge. Una volta che sia stato quantificato l'importo ritenuto proporzionato, può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione, compensi sotto soglia o eccessività. A garanzia del professionista dobbiamo sentire le parti in fase di istruttoria preliminare ed in seguito in sessione ufficiale verbalizzata con convocazione tramite ufficiale giudiziario. Non abbiamo competenza come Ordine ad obbligare le parti ad indennizzi o risarcimenti cioè ad azioni che spettano al potere giudiziario.

Inoltre, dato che l'art.5 comma 5 della Legge 21 aprile 2023 n.49 di cui parliamo affida agli Ordini professionali il compito di approvare disposizioni deontologiche deputate a sanzionare la violazione da parte del professionista della disciplina dell'equo compenso, è stato pertanto aggiornato il Codice deontologico della categoria.

La Legge 49/2023

L'equo compenso trova applicazione ai rapporti professionali che hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.), regolate da convenzioni e relative allo svolgimento anche in forma associata o societaria delle attività professionali rese in favore di grandi imprese e pubblica amministrazione. (Imprese bancarie assicurative e loro controllate, mandatarie; imprese con più di 50 lavoratori; imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro; pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica).

Mentre le tariffe comportavano restrizioni del mercato applicabili a qualunque rapporto contrattuale, in quanto le tariffe limitano la volontà delle parti sempre e comunque, la normativa sull'equo compenso conosce invece una significativa limitazione soggettiva fin dall'origine, in quanto può riguardare unicamente imprese bancarie ed assicurative, o comunque imprese di dimensioni non piccole.

L’art. 1 della citata Legge precisa che per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale; conforme ai compensi previsti dai decreti ministeriali applicabili alle diverse professioni ordinistiche.

L’articolo 3, comma 1, introduce inoltre uno speciale regime di nullità delle clausole che prevedano un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia.

Il meccanismo sanzionatorio convince meno, dato che a subire una sanzione non sarebbe il committente che propone un compenso al di sotto della soglia di equità, ma il professionista che lo accetta. A erogare le sanzioni sarebbe quindi l’Ordine di competenza, perché si tratterebbe di un illecito disciplinare.

L’art. 7 prevede un nuovo canale preferenziale per ottenere il pagamento del credito professionale. In alternativa alla procedura di ingiunzione di pagamento e a quelle previste dall’art.14 d.lgs. n.150 del 2011, il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale sulla equa parcella del professionista “costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla l. n.241 del 1990, e se il debitore non propone innanzi all’autorità giudiziaria opposizione ai sensi dell’art. 281 – undecies cpc del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione.

Per quanto concerne le gare, nella bozza di bando tipo ANAC n. 2/2023, viene seguita l’opzione suggerita dal Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che con parere n. 611 del 27 luglio 2023 ha precisato che *“il compenso del professionista non può essere soggetto a ribasso e il criterio dell’offerta più vantaggiosa dovrà essere applicato sulla base dei soli criteri qualitativi e a prezzo fisso. E’ ammissibile il ribasso della componente del corrispettivo relativa alla voce ‘spese’, a patto però che questo non intacchi l’equità del compenso. A tal fine la Stazione Appaltante è obbligata a procedere alla verifica dei ribassi praticati sulle spese, onde accertare che essi non incidano sull’equità del compenso”*.

Infine l’art. 12 abroga le precedenti fonti della disciplina dell’equo compenso. Non è possibile ritenere che l’abrogazione riporti in auge le tariffe minime inderogabili, perché è tutt’ora in vigore l’art. 9 del DL n. 1/2012 con il quale il Governo Monti dispose la abrogazione in toto e non solo relativamente ai minimi delle norme tariffarie, cancellando dall’ordinamento le “tariffe” ed avviando la stagione dei cosiddetti parametri.

La Legge 49/2023 semplifica l’onere probatorio del professionista che intende tutelare il diritto a ricevere un compenso equo, introducendo una presunzione semplice in base alla

quale gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria.

Altra facilitazione processuale è stabilita in tema di prescrizione della richiesta di pagamento dell'onorario.

Obiettivo della legge sull'equo compenso, non è solo quello di fornire uno strumento di tutela al professionista contro i grandi committenti, ma anche quello di impedire pratiche di concorrenza sleale tra colleghi che, ribassando oltremodo i compensi, sviliscono il valore della prestazione professionale.

Il CNI ha trasmesso con [Circolare n. 332 del 16/09/2025](#), una recente pronuncia del Consiglio di Stato, III Sezione, 3 luglio 2025 n.5741, riguardante l'applicazione del principio dell'equo compenso all'interno degli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura. La sentenza chiarisce che, qualora la lex specialis di gara preveda in partenza espressamente l'intangibilità del compenso professionale a base d'asta, tale clausola è perfettamente valida e vincolante. Qualsiasi artifizio dell'offerente volto ad aggirare detta previsione può legittimamente essere sanzionato dalla stazione appaltante.

Il ribasso

Il compenso di un ingegnere o di un architetto, nell'ambito di un incarico pubblico, non può essere soggetto a ribasso e il criterio dell'offerta più vantaggiosa dovrà essere applicato sulla base dei soli criteri qualitativi e a prezzo fisso. Il ribasso può essere applicato alla sola componente delle spese.

Clausole e pattuizioni nulle

La rilevanza dei rimedi a tutela del professionista fa perno sulla nullità delle clausole che compromettono l'equità del compenso. In particolare sono nulle le clausole delle convenzioni che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; le pattuizioni di compensi inferiori a quelli stabiliti dai parametri di liquidazione dei compensi previsti con decreto ministeriale.

Sono nulle anche le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano anticipazione di spese.

Sono logicamente nulle clausole o pattuizioni anche in documenti distinti dalla convenzione che riservino al cliente la facoltà di modifica unilaterale del contratto, la

facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto, la facoltà di richiedere prestazioni aggiuntive gratuite, l'anticipazione delle spese al professionista o la rinuncia al rimborso, la previsione di termini di pagamento troppo lunghi.

In ogni caso osserviamo che la nullità delle singole clausole non comporta la nullità dell'intero contratto.

Azione giudiziale del professionista e parere di congruità.

L'azione a tutela del professionista potrà essere promossa davanti al Tribunale del luogo di sua residenza o domicilio, impugnando la convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o qualsiasi altro accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati.

Ai fini della rideterminazione del compenso secondo i parametri dei decreti ministeriali, il Tribunale può richiedere al professionista di acquisire dall'Ordine cui è iscritto il parere di congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova delle caratteristiche, urgenza, pregio dell'attività, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Nel giudizio il giudice può avvalersi, ove indispensabile, della consulenza tecnica.

Il giudice potrà condannare il cliente anche al pagamento di un indennizzo a favore del professionista fino al doppio della differenza, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Altra rilevante novità dunque a tutela dei professionisti, è nella possibilità di esigere i compensi, avvalendosi, (in alternativa al decreto ingiuntivo o al recupero del credito con la procedura di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 150/2011), del parere di congruità emesso dall'Ordine o dal collegio professionale, sui compensi o sugli onorari richiesti.

Al parere di congruità è riconosciuto valore di titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, purché rilasciato nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo e a condizione che il debitore non presenti opposizione all'autorità giudiziaria entro 40 giorni dalla notificazione del parere a cura del professionista.

L'eventuale giudizio di opposizione, instaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., si svolge con le forme di cui all'art. 14 D.lgs. n. 150/2011, davanti al giudice competente per materia e per valore, del luogo in cui ha sede l'Ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere.

53 Richiami normativi.

Fondamentalmente la nuova normativa per la trattazione dei giudizi disciplinari fa riferimento alle seguenti norme:

D. L. n. 138 del 13.08.2011, convertito nella L. n. 148 del 14.09.2011, a cui a fatto seguito il D. P. R. n. 137 del 07.08.2012 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, che, all'articolo 8, ha introdotto i Consigli di Disciplina Territoriali da istituire presso ogni Ordine, composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli Territoriali dell'Ordine ed ha stabilito che ad essi “sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo”. Le norme indicate dal D.P.R. n. 137/2012 sono state successivamente riprese, per quanto concerne la categoria degli Ingegneri, dal “Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriali degli Ordini degli ingegneri”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia del 30 novembre 2012;

Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia del 30.11.2012.

Inoltre si fa riferimento alla normativa precedente non abrogata, per le parti non in contrasto con il D.P.R. n. 137/2012, e tale normativa è rappresentata essenzialmente dalle seguenti Leggi e Decreti:

L. 24.06.1923 n. 1395 – Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti;

R. D. n. 2537 del 23.10.1925 - Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto;

D. Lgs. 23.11.1944 n. 382 – Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali.

D. M. 01/10/1948 – Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al consiglio

R. D. 27.10.1927 n. 2145 – Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi di lavoro , per ciò che riflette la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti.

Si riassume anche la **normativa istitutiva** e regolatrice della professione di riferimento

Legge 24 giugno 1923 n. 1395, recante “Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti”

R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, recante “Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto”

Legge 25 aprile 1938, n. 897, recante “Norme sull’obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”

Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, recante “Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali”

Decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 recante “Modificazioni agli ordinamenti professionali”

Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948 recante “Approvazione del Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri” Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti” 5

Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n. 169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”

54 Il giudizio

Euristica del giudizio

Il giudizio non va confuso con l’attività del pensiero. Il giudizio è una forma di misurazione il cui strumento è la mente. (Kahneman) I giudizi integrano diverse informazioni in una valutazione complessiva. Abbiamo giudizi predittivi, e quelli a breve termine sono verificabili, gli altri molto meno. Con l’espressione giudizio opinabile si indica la possibilità di un disaccordo. Quando in un insieme di giudizi la maggior parte degli errori va in un’unica direzione abbiamo un pre-giudizio, in inglese bias. Ad esempio le alternative sono state pienamente considerate? Vi sono dati trascurati? Rimane tuttavia un rumore di fondo, la variabilità dei giudizi non eliminabile, come ad esempio nelle organizzazioni che si avvalgono di professionisti intercambiabili, come ad esempio i medici del pronto soccorso oppure nel caso della giustizia penale. Non è naturalmente vero che gli errori di giudizio casuali si compensano, se per una polizza assicurativa viene fissato un prezzo troppo alto o troppo basso, nel primo caso si perderà il cliente, nel secondo la compagnia perderà denaro. Un sistema

come quello che concerne l'ingegneria in cui i giudizi professionali siano incoerenti perde di credibilità. La principale fonte di questo chiamiamolo rumore di fondo consiste nella differenza tra le reazioni personali dei giudici di fronte ad uno stesso caso. La fiducia soggettiva nei propri giudizi non è necessariamente legata ad una accuratezza oggettiva. I professionisti in genere hanno fiducia nei propri giudizi e si aspettano che i colleghi convengano con loro. Vediamo alcune affermazioni che ci potrebbero guidare: l'obiettivo del giudizio è l'accuracy e non l'espressione individuale. L'analisi delle informazioni è fondamentale. Utile è pensare in termini statistici, considerando il caso come un elemento di una classe di riferimento di casi simili. Possiamo strutturare i giudizi in diversi compiti indipendenti, ad esempio quando le impressioni su diversi aspetti si contaminano a vicenda come nel caso del superbonus 110. Ancora: utile è resistere alle intuizioni premature, ottenere giudizi indipendenti da più persone, preferire giudizi finali relativi confrontabili o inseribili in una scala di valori predefinita.

Molte decisioni si basano su probabilità di eventi incerti. L'euristica (dal greco εὑπίσκω, "scopro" o "trovo") è una parte dell'epistemologia, che è una riflessione critica sui metodi e i limiti della conoscenza.

A volte nel giudizio ci si affida ad un numero limitato di principi euristicci. A tutti è noto come ci si affida a ingenui e anche errati principi probabilistici o di frequenza di base, come nel rosso e nero della roulette ad esempio. Un altro tipico esempio concerne la “regressione verso la media” quando vengono date ricompense se ci si comporta bene e punizioni se ci si comporta male nello sport, e il comportamento tende a peggiorare dopo la ricompensa e viceversa, e ciò solo per l'effetto citato di regressione verso la media e l'interpretazione che se ne dà è completamente errata. Abbiamo una visione bisistemica del giudizio, cioè giudizio e scelta con un processo intuitivo, anzi meglio diciamo immediato, ed un altro invece con un processo riflessivo. Con il primo elaboriamo in modo coerente in ogni istante un'interpretazione di quello che accade, anche in modo automatico, con il secondo, il processo riflessivo, eseguiamo operazioni controllate, più lente ed impegnative. La funzione del processo immediato è mantenere e aggiornare un modello che rappresenti cosa sia normale al suo interno, costruito tramite idee relative a circostanze, eventi o risultati. Ad esempio ci si capisce quando si menziona un tavolo senza specificare altro: ciascuno di noi ha norme mentali per un grande numero di categorie. Ma tuttavia è necessario invece prestare attenzione per non incorrere in errori di giudizio. Problemi noti sono l'eccessiva sicurezza, ad esempio quello che vediamo è l'unica cosa che c'è, mentre invece potrebbe mancare qualcosa di essenziale. Quello che abbiamo in atti non è detto sia esaustivo. Veniamo influenzati da effetti di formulazione, da un effetto chiamiamolo di alone derivante da una buona presentazione. Anche valutazioni probabilistiche di eventi causali invece di casuali sono a volte sbagliate. E' noto l'effetto

ancoraggio che produce ad esempio un prezzo alto che induce a credere che la casa sia di maggior pregio ancora ben prima di ulteriori indagini oppure in un processo quando gli avvocati propongano un risarcimento molto basso che potrebbe influenzare il giudice. Citiamo anche l'illusione di focalizzazione che consiste nell'attenzione per momenti selezionati e nella disattenzione per quello che accade sia accaduto in altri momenti. In conclusione è saggio prendere sul serio le ammissioni di incertezza prima di emettere un verdetto.

55 Conclusioni.

E veniamo anche alla presunzione di verità. “La verità, nient’altro che la verità” si sente dire, eppure invece vi è la soggettività. Ad esempio con la cultura seicentesca si affermò un cambiamento nel metodo storico con l’indagine tesa ad individuare l’autenticità ad esempio di uno scritto medievale o di un passo biblico attraverso prove certe, volgendosi anche a fonti come monete, vasi, iscrizioni e non solo testi letterari, proprio per la ricerca di verità. Il libro del passato ha tuttavia pagine amare, ne sono testimonianza oggi i vari ribaltamenti di statue di personaggi storici, e dunque si tenta di cancellarle. La storia umana appare dunque modificabile attraverso l’eliminazione di testimonianze o anche attraverso l’invenzione di falsi storici. Ne deduciamo che la ricerca della verità deve dunque fare i conti con la consapevolezza della soggettività di ogni conoscenza.

Le circostanze di giustizia sono le condizioni normali in cui la cooperazione degli uomini è possibile, pur essendo la società caratterizzata sia da identità che da conflitti di interesse, cioè nella società organizzata si hanno dei vantaggi, ma si deve porre anche attenzione al modo in cui questi vantaggi o benefici vengono ripartiti. Si rende dunque necessario avere dei principi per scegliere tra le divisioni dei benefici, per scegliere infine degli assetti sociali, e le condizioni di fondo che generano questa necessità sono le circostanze di giustizia..

Può accadere che la tematica dell’etica professionale sia considerata come un fatto individuale, legato esclusivamente alle scelte personali del singolo oppure che si tratti di un fatto di buona volontà, di impegno generoso nel lavoro, frutto di una scelta di carattere morale o anche religioso. Se così fosse il problema dell’etica professionale sarebbe una questione sostanzialmente privata.

Di contro vi è invece un legame necessario tra etica e professione, in ragione del concetto stesso di professione. La responsabilità è individuale, ma ha un’implicazione sociale. La società si salvaguarda in effetti circa eventuali distorsioni attraverso l’istituzione degli Ordini professionali e l’abilitazione all’esercizio lavorativo in seguito al superamento di un esame di

Stato. In secondo luogo si comprende anche l'implicazione di un certo potere, dato che il soggetto è in grado di operare ciò che altri non sanno e dunque si verifica una asimmetria nel rapporto tra interlocutori.

La specificità dell'etica professionale consiste dunque nell'applicazione concreta dei principi etici al mondo delle professioni e quindi del lavoro e l'esigenza che sovviene è quella che i principi etici generali possano essere applicati alle situazioni e ai casi concreti: parliamo perciò di etica applicata.

Come detto essa presenta al suo interno due elementi: da una parte è rivolta verso i principi etici generali, dall'altra guarda alla realtà concreta delle situazioni vissute e ai modi per applicare i suddetti principi.

Per due ragioni la deontologia professionale tuttavia non sembra essere sufficiente per esaurire l'intera problematica etica. La prima riguarda il modo con cui il soggetto assolve i propri compiti, che può essere formalmente corretto e quindi non attaccabile dal punto di vista deontologico, ma non per questo è anche eticamente giusto. La seconda ragione consiste nel fatto che un codice deontologico per necessità di cose fissa una norma di carattere generale, senza entrare più di tanto nei dettagli, situazioni nelle quali il professionista si trova a decidere da solo.

Pertanto, se la dimensione deontologica non è sufficiente a coprire l'intero orizzonte morale, che è presente nel lavoro, appare inevitabile l'apertura del professionista alla dimensione propriamente etica e, nel nostro caso, al centro dell'etica professionale vi è ciò che è proprio di ogni esperienza morale: il ruolo della coscienza e della volontà. Coscienza intesa come determinazione nel riconoscere ad esempio ciò che è bene o male, giusto o ingiusto in una determinata situazione e volontà intesa come capacità dell'agire.

Per l'ingegnere in pratica si rileva fondamentale la conoscenza delle leggi, delle problematiche di etica e di quelle di deontologia professionale alle quali, con l'iscrizione all'Ordine, scaturisce per l'ingegnere l'obbligo del rispetto. Precisiamo che la procedura non rappresenta un intralcio all'adozione di misure sanzionatorie, ma lo strumento per decisioni ponderate ed eque, in quanto rispettose di passaggi predeterminati e del collegato diritto di consentire di articolare le proprie difese. Nelle aule di giustizia si proteggono le certezze, non le illusioni. Occorre stabilire i fatti, consci che il giudizio non sempre è la verità assoluta, è un'opinione che si spera si avvicini il più possibile ad essa.

Altresì non sarebbe propriamente corretto affermare per il Consiglio di Disciplina l'estranchezza di molti fatti rispetto alle competenze limitate alla “*rilevanza deontologica*”, giacchè l'ambito

disciplinare non rappresenta una “zona franca” che viva al riparo delle prerogative costituzionali ed ordinamentali del cittadino, ma piuttosto va ribadito come il profilo disciplinare debba con queste ultime pienamente armonizzarsi, pur nella prospettiva specifica della valutazione delle condotte alla luce del codice deontologico professionale.

Per il futuro sarebbe opportuno che i consiglieri del Consiglio disciplina fossero nominati dal Consiglio dell'Ordine e che i consiglieri facessero corsi di aggiornamento date le complesse problematiche da affrontarsi. Il numero dei componenti dovrebbe essere allineato al numero di iscritti all'Ordine e non in base al numero di Consiglieri dell'Ordine. Interessante sarebbe anche la possibilità di indicare componenti esterni da parte del Consiglio di Disciplina Territoriale e l'inserimento di almeno due ing. junior nell'elenco dei 30 indicati al Presidente del Tribunale

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova

Il Presidente del Consiglio di Disciplina

Ing. Leonardo Hueber

04 dicembre 2025